

XVIII legislatura

A.S. 1925:

"Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

Agosto 2020
n. 164



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"». NL164, agosto 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Disposizioni in materia di lavoro	1
Articolo 1 (<i>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze</i>)	11
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL</i>).....	11
Articolo 6 (<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</i>)	13
Articolo 7 (<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</i>)	15
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</i>).....	18
Articolo 9 (<i>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</i>).....	18
Articolo 10 (<i>Indennità lavoratori marittimi</i>).....	21
Articolo 11 (<i>Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto</i>).....	22
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori sportivi</i>).....	24
Articolo 13 (<i>Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza</i>)	27
Articolo 14 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</i>).....	29
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati</i>).....	30
Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148</i>)	34
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale</i>)	35
Articolo 18 (<i>Disposizioni in materia di patronati</i>).....	35
Articolo 19 (<i>Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</i>).....	36
Articolo 20 (<i>Disposizioni per il settore aereo</i>).....	39
Articolo 21 (<i>Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici</i>)	41
Articolo 22 (<i>Fondo per la formazione personale delle casalinghe</i>)	42
Articolo 23 (<i>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</i>)	42
Articolo 24 (<i>Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo</i>).....	43
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di procedure concorsuali</i>)	50
Articolo 26 (<i>Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena</i>)	50

Capo II Disposizioni in materia di coesione territoriale	51
Articolo 27 (<i>Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud</i>)	51
Articolo 28 (<i>Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne</i>)	53
Capo III Disposizioni in materia di salute.....	54
Articolo 29 (<i>Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa</i>) Commi 1-5	54
Articolo 29 (<i>Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa</i>) Commi 6-9	67
Articolo 30 (<i>Incentivi in favore del personale sanitario</i>).....	68
Articolo 31 (<i>Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali</i>)	69
Capo IV Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza.....	73
Articolo 32 (<i>Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021</i>)	73
Articolo 33 (<i>Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore</i>)	76
Articolo 34 (<i>Rifinanziamento del Commissario Straordinario</i>).....	77
Articolo 35 (<i>Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure"</i>)	79
Articolo 36 (<i>Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare</i>)	85
Articolo 37 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria</i>).....	87
Articolo 38 (<i>Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana</i>)	97
Capo V Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma.....	98
Articolo 39 (<i>Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali</i>)	98
Articolo 40 (<i>Incremento ristoro imposta di soggiorno</i>)	99
Articolo 41 (<i>Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano</i>)	100
Articolo 42 (<i>Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali</i>)	104
Articolo 43 (<i>Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale</i>).....	106
Articolo 44 (<i>Incremento sostegno Trasporto pubblico locale</i>)	107
Articolo 45 (<i>Incremento risorse per progettazione enti locali</i>)	108
Articolo 46 (<i>Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali</i>).....	109
Articolo 47 (<i>Incremento risorse per piccole opere</i>).....	110
Articolo 48 (<i>Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane</i>).....	111
Articolo 49 (<i>Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane</i>)	111
Articolo 50 (<i>Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana</i>)	112
Articolo 51 (<i>Piccole opere e interventi contro l'inquinamento</i>)	113
Articolo 52 (<i>Semplificazione adempimenti tesoreri degli enti locali</i>)	116
Articolo 53 (<i>Sostegno agli enti in deficit strutturale</i>)	117
Articolo 54 (<i>Termine per gli equilibri degli enti locali</i>)	119

Articolo 55 (<i>Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA</i>)	120
Articolo 56 (<i>Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea</i>)	121
Articolo 57 (<i>Disposizioni in materia di eventi sismici</i>).....	122
Capo VI Sostegno e rilancio dell'economia.....	133
Articolo 58 (<i>Fondo per la filiera della ristorazione</i>)	133
Articolo 59 (<i>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</i>).....	137
Articolo 60 (<i>Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese</i>)	141
Articolo 61 (<i>Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio</i>).....	147
Articolo 62 (<i>Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese</i>)	148
Articolo 63 (<i>Semplificazione procedimenti assemblee condominiali</i>)	149
Articolo 64 (<i>Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore</i>).....	150
Articolo 65 (<i>Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020</i>).....	153
Articolo 66 (<i>Interventi di rafforzamento patrimoniale</i>)	156
Articolo 67 (<i>Riassetto gruppo SACE</i>)	157
Articolo 68 (<i>P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine</i>)	158
Articolo 69 (<i>Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche</i>)	162
Articolo 70 (<i>Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato</i>)	164
Articolo 71 (<i>Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società</i>)	164
Articolo 72 (<i>Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi</i>)	165
Articolo 73 (<i>Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160</i>).....	165
Articolo 74 (<i>Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km – Automotive</i>).....	167
Articolo 75 (<i>Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>).....	170
Articolo 76 (<i>Sospensione scadenza titoli di credito</i>).....	171
Articolo 77 (<i>Misure urgenti per il settore turistico</i>)	172
Articolo 78 (<i>Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo</i>)	175
Articolo 79 (<i>Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale</i>).....	177
Articolo 80 (<i>Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura</i>)	179
Articolo 81 (<i>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>)	182
Articolo 82 (<i>Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021</i>).....	184
Articolo 83 (<i>Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale</i>)	186
Articolo 84 (<i>Disposizioni in materia di autotrasporto</i>)	187
Articolo 85 (<i>Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri</i>) ..	190
Articolo 86 (<i>Misure in materia di trasporto passeggeri su strada</i>)	193

Articolo 87 (<i>Misure urgenti per il trasporto aereo</i>).....	195
Articolo 88 (<i>Decontribuzione cabotaggio crociere</i>)	195
Articolo 89 (<i>Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo</i>)	197
Articolo 90 (<i>Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente</i>).....	199
Articolo 91 (<i>Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative</i>)	201
Articolo 92 (<i>Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali</i>)	202
Articolo 93 (<i>Disposizioni in materia di porti</i>).....	207
Articolo 94 (<i>Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali</i>)	210
Articolo 95 (<i>Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia</i>)	210
Articolo 96 (<i>Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria</i>)	222
Capo VII Misure fiscali	226
Articolo 97 (<i>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</i>)	226
Articolo 98 (<i>Proroga secondo acconto ISA</i>)	231
Articolo 99 (<i>Proroga riscossione coattiva</i>).....	232
Articolo 100 (<i>Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale</i>).....	235
Articolo 101 (<i>Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale</i>)	242
Articolo 102 (<i>Siti oscuramento</i>)	242
Articolo 103 (<i>Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>).....	243
Articolo 104 (<i>Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro</i>)	245
Articolo 105 (<i>Lotteria degli scontrini cashless</i>).....	245
Articolo 106 (<i>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole</i>)	246
Articolo 107 (<i>Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente</i>).....	247
Articolo 108 (<i>Maggiorazione ex-Tasi</i>).....	248
Articolo 109 (<i>Proroga esonero TOSAP e COSAP</i>).....	249
Articolo 110 (<i>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</i>)	250
Articolo 111 (<i>Riscossione diretta società in house</i>).....	253
Articolo 112 (<i>Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</i>)	254
Articolo 113 (<i>Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020</i>)	256
Capo VIII Disposizioni finali e copertura finanziaria.....	256
Articolo 114 (<i>Norma di copertura</i>)	256

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1 *(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)*

Il comma 1 consente ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette 18 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane del presente comma.

Il comma 2 riconosce le ulteriori 9 settimane di trattamenti, di cui al comma 1, esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il comma 3 stabilisce che il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Il comma 5 impone che le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo siano inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 settembre 2020.

Il comma 6, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, obbliga il datore di lavoro ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 14 settembre 2020 se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 dispone che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 30 settembre 2020. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge n. 457 del 1972.

Il comma 9 differisce al 31 agosto 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020.

Il comma 10 differisce al 30 settembre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Il comma 11 concede i trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 12, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del

2020, a valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti alle prime 9 settimane di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 13 provvede alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.

La RT ha sintetizzato nella seguente tabella le risultanze desunte dai monitoraggi INPS al 20 luglio 2020 al fine di definire la platea di lavoratori interessati al provvedimento.

Numero beneficiari CIG pagamento diretto e conguaglio al 20 luglio 2020 per mese di competenza

		N. beneficiari conguaglio	Stima beneficiari uniemens mancanti	N. beneficiari pagamento diretto	SR41 giacenti	Totale
Marzo	Ordinaria	1.264.449		734.458		1.998.907
	Fondi di solidarietà	601.935		757.971		1.359.906
	Deroga	18.525		1.034.316		1.052.841
	Totale Marzo	1.884.909		2.526.745		4.411.654
Aprile	Ordinaria	1.499.223		836.614		2.335.837
	Fondi di solidarietà	729.665		856.215		1.585.880
	Deroga	11.472		1.233.577		1.245.049
	Totale Aprile	2.240.360		2.926.406		5.166.766
Maggio	Ordinaria	792.703	80.614	471.594	37.456	1.382.367
	Fondi di solidarietà	449.738	45.736	590.223	19.287	1.104.984
	Deroga	5.279	537	918.369	45.340	969.525
	Totale Maggio	1.247.720	126.887	1.980.186	102.083	3.456.876

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 20 luglio 2020.

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,9	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,7	11,1
	Deroga	104	5,8	11,1
	Totale Aprile	114	5,8	11,2
Maggio	Ordinaria	68	5,3	11,4
	Fondi di solidarietà	59	5,5	11,0
	Deroga	55	5,9	11,4
	Totale Maggio	59	5,6	11,3

Ai fini delle stime sono stati presi in considerazione i lavoratori beneficiari dei trattamenti in esame nel mese di maggio 2020 ipotizzando siano dipendenti da aziende che, nonostante la fine del lock-down e la ripresa delle attività, si trovino ancora in condizioni economiche precarie a seguito delle conseguenze economiche e sociali causate dall'emergenza epidemiologica. Tale ipotesi risulterebbe prudentiale tenuto conto dei dati delle ore di cassa integrazione richieste che registrano sensibili contrazioni. Di seguito si riportano i dati delle ore autorizzate alla data del 30 luglio 2020, per mese di competenza, ricostruito ipotizzando una uniforme distribuzione delle ore integrate nel periodo autorizzato.

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
gennaio	-	-	-	-
febbraio	420.779	520.838	2.997.193	3.938.811
marzo	192.880.125	98.576.120	160.721.137	452.177.382
aprile	465.725.022	180.854.199	286.128.826	932.708.048
maggio	366.130.914	129.660.778	224.862.515	720.654.207
giugno	170.678.652	40.638.213	83.007.604	294.324.469
luglio	59.010.553	9.517.773	14.570.115	83.098.440
agosto	3.847.392	2.078.215	960.884	6.886.491
settembre	39.355	-	4.916	44.271
ottobre	1.196	-	-	1.196
novembre	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-
Totale	1.258.733.988	461.846.136	773.253.191	2.493.833.315

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,4 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 109 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario *pro capite* della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 3,8 euro;

- 1,1 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,1 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 90 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario *pro capite* della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 3,7 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 83 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario *pro capite* della prestazione CIGD (comprensivo di

ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 3,8 euro.

Si tenga presente che dai primi dati risultanti sulle integrazioni a conguaglio risultano valori di integrazioni medie mensili più contenuti, pertanto risulta prudentiale utilizzare anche per i beneficiari a conguaglio il numero medio di ore integrate verificate per il pagamento diretto.

L'ipotesi di base adottata, in via prudentiale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 18 settimane previste dalla norma.

Si tenga presente che allo stato attuale la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare 18 settimane fino al 31 ottobre, seppure con limiti rispetto ai periodi autorizzabili, ma alla data del 20 luglio 2020 risulta che solo il 36% delle aziende ha avuto autorizzazioni per periodi successivi alle prime 9 settimane.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale per le 9 settimane di cui al comma 2 dell'articolo in esame:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruita da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruita da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruita da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di 50 giornate di CISOA nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 sono stati considerati 200.000 lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2020, pari a 1.540 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 50 giornate per il 30% di tali lavoratori.

Si è ipotizzato inoltre che delle platee sopra definite il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane mentre per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo.

Nella tabella è riportata la stima complessiva del limite di spesa per le concessioni 2020 a seguito della disposizione in esame:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (mln di euro)	Onere per Copertura figurativa (mln di euro)	
Ordinaria	373.200	18	109,0	5,8	3,8	-991,0	-649,2	-1.640,2
Fondi di solidarietà	994.500	18	90,0	5,7	3,7	-2.142,8	-1.391,0	-3.533,8
Deroga	872.600	18	83,0	5,8	3,7	-1.764,2	-1.125,4	-2.889,6
CISOA	47.000	50	90,0			-115,9	-40,8	-156,7
Totale	2.240.300					-5.013,9	-3.206,4	-8.220,3

A tali oneri, che costituiscono limite di spesa, occorre aggiungere il trasferimento aggiuntivo per l'anno 2020 di 1.600 milioni di euro per i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Di seguito i prospetti degli effetti finanziari per gli anni 2020 e 2021 calcolati ipotizzando che un mese sui quattro dei trattamenti concessi, comporti un onere nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno 2020					
Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative			Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)	Totale Oneri (milioni di euro) (C)=(A+B)
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)		
Ordinaria	-743,2	-486,9	-1.230,1	54,2	-1.175,9
Fondi di solidarietà	-1.607,1	-1.043,2	-2.650,3	84,7	-2.565,6
Deroga	-1.323,1	-844,0	-2.167,1	84,2	-2.082,9
CISOA	-115,9	-40,8	-156,7		-156,7
Prestazioni fondi alternativi	-1.000,0	-600,0	-1.600,0		-1.600,0
Totale	-4.789,3	-3.014,9	-7.804,2	223,1	-7.581,1
Anno 2021					
Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative			Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)	Totale Oneri (milioni di euro) (C) = (A+B)
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)		
Ordinaria	-247,8	-162,3	-410,1	18,1	-392,0
Fondi di solidarietà	-535,7	-347,8	-883,5	28,2	-855,3
Deroga	-441,1	-281,4	-722,5	28,1	-694,4
CISOA					
Totale	-1.224,6	-791,5	-2.016,1	74,4	-1.941,7

Non sono stati considerati gli effetti fiscali negativi sulla contribuzione addizionale compensati dagli effetti fiscali positivi derivanti dall'esonero contributivo di cui al relativo articolo.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)	prestazione	s	c	743,20	247,80		743,20	247,80	
		contribuzione figurativa	s	c	486,90	162,30				
	Fondo di solidarietà assegno ordinario	prestazione	s	c	1.607,10	535,70		1.607,10	535,70	
		contribuzione figurativa	s	c	1.043,20	347,80				
	Nuovi trattamenti cassa integrazione in deroga	prestazione	s	c	1.323,10	441,10		1.323,10	441,10	
		contribuzione figurativa	s	c	844,00	281,40				
2	Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori nove settimane	e	co				223,10	74,40		
		s	c	-223,10	-74,40					
6	Erogazione assegno ordinario Fondi alternativi	prestazione	s	c	1.000,00			1.000,00		
		contribuzione figurativa	s	c	600,00					
7	Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)	prestazione	s	c	115,90			115,90		
		contribuzione figurativa	s	c	40,80					

Al riguardo, si premette che la scelta di ipotizzare il ricorso generalizzato da parte di tutte le imprese considerate (al netto del 10% che ricorre allo sgravio di cui all'articolo 3) a tutte le 18 settimane concesse con il presente articolo appare ispirata a criteri di estrema prudenzialità. Comunque, andrebbe chiarito se tale scelta scaturisca anche da quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14, che preclude la possibilità di licenziare alle imprese che non abbiano pienamente usufruito degli strumenti di integrazione salariale di cui al presente articolo ovvero dello sgravio contributivo di cui all'articolo 3. Andrebbe, sul punto, anche valutata la possibilità che imprese estranee alla platea considerata ma interessate a procedere a licenziamenti per esigenze diverse da quelle determinate dall'emergenza epidemiologica si trovino indotte, nel frattempo, a scegliere lo strumento proposto (18 settimane di cassa integrazione) proprio al fine di avere la facoltà di ridurre l'organico una volta terminato il periodo di cassa integrazione. Tale possibilità, ovviamente, ampliando la platea delle imprese che ricorrono alla cassa integrazione, aumenterebbe anche i relativi oneri.

Sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, compatibili con quelli riportati dalla RT e relativi alle risultanze emerse nei mesi trascorsi, la quantificazione degli oneri per prestazioni e contribuzione figurativa è sostanzialmente corretta, anche se risultano delle discrasie nelle platee indicate rispetto al decalage del 10% stimato dalla RT (la quota relativa ai datori di lavoro che si prevede ottimo per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 3) e una lieve sovrastima degli oneri (peraltro correttamente distribuiti fra le due componenti dei trattamenti e della contribuzione figurativa). Un chiarimento va fornito in rapporto agli oneri per contribuzione figurativa correlati alla cassa integrazione in deroga che risultano coerenti con il valore di 3,7 euro orari indicato in tabella, ma si evidenzia che nella parte discorsiva la RT indica tale parametro in 3,8 euro.

Non si dispone di elementi di valutazione, obiettivamente ardua *ex ante*, circa la congruità dell'ipotesi formulata dalla RT in ordine alla ripartizione delle imprese

interessate fra la prosecuzione della cassa integrazione prevista con il presente articolo (il 90%) e l'accesso allo sgravio contributivo di cui all'articolo 3 (10%).

Sulla base dei dati riportati dalla RT in relazione ai tassi di riduzione del fatturato, le quantificazioni recate dalla RT circa il gettito riveniente dal contributo addizionale posto a carico delle imprese risultano leggermente sovrastimate.

Sempre in relazione a tale voce, la RT afferma che non sono stati considerati gli effetti fiscali negativi derivanti in modo automatico dalla contribuzione addizionale, in quanto compensati dagli effetti fiscali positivi derivanti dall'esonero contributivo di cui all'articolo 3: sulla base degli importi indicati nei 2 articoli, in effetti, gli effetti fiscali indotti complessivi dovrebbero assumere segno positivo, per cui la loro compensazione e mancata contabilizzazione sui saldi riveste carattere prudenziale.

Non si condivide lo slittamento di 1/4 dell'onere, per quasi tutti gli strumenti considerati, al 2021. Infatti, questa eventualità potrebbe presentarsi comunque soltanto in relazione al fabbisogno, in caso di erogazioni ritardate, e appare inoltre scontare una concentrazione degli oneri nell'ultimo periodo dell'anno a fronte, viceversa, di flussi in progressivo calo, come riportato dalla stessa RT.

Non vi sono rilievi da formulare in merito ai diversi impatti sul SNF, da un lato, e sull'indebitamento e il fabbisogno, dall'altro, che rispecchiano le stime correlate alle prestazioni e alla contribuzione figurativa (quest'ultima - come noto - priva di effetti su questi ultimi due saldi).

Articolo 2

(Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti)

Il comma 1, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, consente ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8-*quater* (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) le regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle 9 settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 abroga il comma 7 dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale norma già riconosceva ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265

La RT si limita ad illustrare la norma e ad affermare che essa trova copertura finanziaria mediante la contestuale abrogazione del comma 7 dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, conseguente all'inserimento della relativa norma come modifica dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame ricalca sostanzialmente quella di cui al comma 7 dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui si dispone contestualmente l'abrogazione. Tuttavia, l'innalzamento del limite a 13 settimane per le associazioni sportive con sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ha chiari effetti espansivi dell'onere per cui, fermo restando comunque che le disposizioni continuano ad essere operative nei limiti del medesimo tetto di spesa, si determina il rischio dell'esaurimento delle risorse senza che siano state soddisfatte tutte le richieste con conseguenti pressioni per trovare nuove risorse in successivi provvedimenti legislativi. Una parziale compensazione potrebbe derivare dall'introduzione del limite complessivo di 9 settimane per singola associazione sportiva, tuttavia non si dispone di dati al riguardo.

Sarebbe utile un parere del Governo sull'abrogazione anche della parte di norma che recava la copertura dell'onere senza che vi sia un rimando alla copertura nella nuova norma.

Articolo 3

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Il comma 1, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Il comma 2 applica al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1 i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Il comma 3 dispone che la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

Il comma 4 stabilisce che l'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il comma 5 concede il beneficio previsto al presente articolo ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 6 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT ha considerato, ai fini della stima dell'onere derivante dalla norma in esame, le stesse basi tecniche già descritte nella RT dell'articolo 1. In particolare, si è ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate mentre il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane previste dall'articolo 1. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Dalla disposizione in esame derivano oneri valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S/E nat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	e	co				-363,00	-121,10	
	s	c	363,00	121,10				

Al riguardo, preso atto della ripartizione fra soggetti che usufruiranno dello sgravio in esame e quelli che opereranno per le ulteriori 18 settimane di integrazione al reddito per i loro dipendenti, sulla quale non si dispone di elementi di valutazione, e degli elementi a base del calcolo (identici a quelli di cui all'articolo 1), la quantificazione dell'onere complessivo appare sostanzialmente corretta, anche se sembra emergere una sottostima di circa 10 milioni di euro. In relazione allo slittamento di 1/4 dell'onere al 2021, certamente correlato per il fabbisogno al fatto che il versamento dei contributi viene effettuato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, ipotizzando che evidentemente le prime richieste non riguarderanno già il mese di agosto, non appare chiaro comunque il motivo alla base di tale slittamento anche in termini di indebitamento, atteso che il diritto in questione (allo sgravio) non può che nascere *ope legis* entro il 31 dicembre 2020. In termini di SNF si potrebbe ipotizzare che anche la compensazione a favore dell'INPS e a carico del bilancio dello Stato intervenga all'atto del mancato incasso delle somme, quindi per 1/4 nel 2021, ma osta a questa interpretazione il comma 7 dell'articolo 114, che prevede che "le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo". Sui criteri di

contabilizzazione della norma sui saldi sarebbe auspicabile un chiarimento, anche in prospettiva di analoghi interventi nel futuro.

Articolo 4 ***(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)***

Il comma 1, modificando l'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, estende al 2021 la possibilità che contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori realizzino specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di sviluppo delle competenze, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica. Inoltre pone fra le finalità della disposizione anche il favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Infine, incrementa il fondo dedicato alle predette finalità ("Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)) di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento Fondo nuove competenze costituito presso ANPAL per finanziamento ore di formazione e percorsi di ricollocazione dei lavoratori	s	c	200,00	300,00			500,00	

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. In relazione agli effetti contabilizzati sui saldi, appare evidente che la RT ipotizza che gli impegni e i pagamenti a valere sulle risorse in questione avvengano soltanto ed integralmente nel 2021. Un approfondimento circa le motivazioni alla base di tale ipotesi sarebbe auspicabile.

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)***

Il comma 1 proroga le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASPI e DIS-COLL), il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 per cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT fa presente che la disposizione in esame integra l'articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede il riconoscimento delle prestazioni NASPI e DISCOLL per due mensilità aggiuntive ai soggetti per i quali tali prestazioni terminavano nei mesi di marzo ed aprile 2020 e che non risultavano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Essa, infatti, prevede il riconoscimento di due ulteriori mensilità aggiuntive a questi soggetti ed inoltre propone il riconoscimento di due mensilità aggiuntive anche a chi ha terminato la prestazione a maggio e a giugno 2020.

Con riferimento alla platea dei beneficiari tutelati dalla norma, sono stati estratti dagli archivi dell'Inps tutti i beneficiari di NASPI e DISCOLL per i quali risulta concluso il pagamento dell'indennità tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020.

Si tratta di complessivi 520.000 soggetti che terminano l'indennità Naspì nei due mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 767 euro, e di 4.200 soggetti che terminano l'indennità DISCOLL nei mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 798 euro.

Per quanto riguarda i beneficiari di Naspì, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.

Conseguentemente l'onere complessivo connesso alla disposizione in esame, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l'indennità NASPI, è stato stimato pari a 1.318,5 milioni di euro, come indicato nel prospetto che segue.

Tipo indennità	Numero beneficiari	Indennità aggiuntive	ONERE (milioni di euro)		
			Assegni famigliari	Contribuzione figurativa	ONERE COMPLESSIVO
NASPI	520.000	797,2	52,0	462,6	1.311,8
DISCOLL	4.200	6,7	-	-	6,7
TOTALE	524.200	803,9	52,0	462,6	1.318,5

All'onere derivante dal dalla disposizione in esame valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione		S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
Proroga NASPI e DIS-COLL	Indennità	s	c	855,90			855,90		
	Contribuzione figurativa	s	c	462,60					

Al riguardo, si osserva che, attenendosi ad un'interpretazione letterale della RT, sembrerebbe che la stessa abbia considerato soltanto i soggetti che terminano la fruizione di NASPI o DISCOLL nel bimestre maggio-giugno, senza includere nei conteggi anche quelli che, cessati dalla medesima fruizione nel bimestre precedente, si

vedono riconoscere dall'articolo in esame un'ulteriore proroga. Tuttavia, considerando che verosimilmente la distribuzione nell'arco dell'anno delle cessazioni dai trattamenti di disoccupazione è sostanzialmente omogenea, si arguisce che, in realtà, confrontando la presente RT con quella all'articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (che indicava in 240.000 i soggetti che avevano terminato la Naspi e in 1.200 i soggetti che avevano terminato la DISCOLL nel bimestre marzo-aprile: ovvero meno della metà di quelli stimati attualmente), la stima in esame tiene quasi certamente conto anche dell'ulteriore proroga concessa ai beneficiari dell'articolo 92. L'ipotesi andrebbe comunque confermata. Si ritiene - ferma restando la condizione sopra posta - che la quantificazione degli oneri risulta corretta rispetto ai parametri forniti dalla RT, desunti dagli archivi INPS e coerenti con i trattamenti annuali complessivamente concessi e con la durata media degli stessi, ovviamente incidente sui tassi di cessazione mensile. Anche gli importi medi appaiono condivisibili, oltre che sostanzialmente in linea con quelli relativi ai beneficiari della precedente proroga, atteso che la norma espressamente dispone che l'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria e che la NASPI si caratterizza per un meccanismo di décalage del trattamento (pari al 3% mensile) a partire dal quarto mese.

Articolo 6

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)

Il comma 1 riconosce, fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, dopo il 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi, il limite massimo è in realtà 4.030 euro).

Il comma 2 esclude dall'esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Il comma 3 riconosce l'esonero di cui al comma 1 anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successivo al 15 agosto 2020, e ne consente la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il comma 4 riconosce il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno

2023, quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a 746.400.

Supponendo una contrazione di tali assunzioni nello stesso periodo del 2020 a causa della contingente situazione economica e sociale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e tenendo conto dei dati dell'Osservatorio del Precariato, dai quali si evince per il mese di aprile una contrazione delle assunzioni/trasformazioni di oltre il 65% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si ipotizza per il 2020 un livello di assunzioni pari al 55% delle assunzioni registrate tra agosto e dicembre del 2019. L'ipotesi può ritenersi ragionevole tenendo conto della attuale situazione occupazionale. La RT, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 410.500. Lo sgravio medio annuo desunto per le nuove assunzioni 2019 è stato pari a 6.800 euro (567 euro su base mensile). L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Descrizione	S/E nat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto	
			2020	2021	2022	2020	2021
Esonero da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020	e	co				-371,80	-1.024,70
	s	c	371,80	1.024,70			
	Effetti fiscali	e t		145,40	340,80		145,40

Al riguardo, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla RT, la quantificazione risulta complessivamente corretta, anche se non viene fornita evidenza della differenza fra il fabbisogno e l'indebitamento netto che dovrebbe presentarsi in relazione all'esonero per il mese di dicembre, i cui riflessi in termini di cassa, dati i tempi di pagamento (il mese successivo a quello di nascita dell'obbligazione), dovrebbero determinare uno spostamento al 2021 di una quota ascritta al 2020 in termini di indebitamento.

La ripartizione degli oneri tra il 2020 e il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento risulta corretta, anche se l'ipotesi assunta di uniforme distribuzione delle assunzioni potrebbe non essere realistica per i necessari tempi di adeguamento e presa di conoscenza da parte delle imprese della nuova misura oltre che per l'entrata in vigore del decreto in un mese normalmente di ridotta attività.

In ordine ai parametri assunti, tuttavia, si osserva che la stima di una percentuale di assunzioni pari al 55% rispetto a quelle verificatesi nell'analogo periodo del 2019 non sembra prudenziale, sia per la generalizzata ripresa dell'attività economica che per la stessa presenza del bonus in esame, che altrimenti sembrerebbe non avere alcun impatto, anche considerando che la RT non fa menzione di alcun effetto incrementativo conseguente alla misura in esame. Va tuttavia sottolineato che l'effetto di “spinta” alle assunzioni correlato al bonus potrebbe risultare attenuato dal vincolo finanziario, che non garantisce con certezza al datore di lavoro di poter usufruire dello sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel periodo. Inoltre, rilevato che il confronto con il dato di aprile (35% delle assunzioni) sembra non pertinente, data la presenza in quel mese di provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione, l'enorme differenza di intensità dell'attività produttiva nazionale fra quel mese e (verosimilmente) l'ultima parte del 2020 potrebbe viceversa far supporre che proprio l'estrema compressione registrata nei flussi di assunzione in quel periodo possa contribuire a determinare flussi più vivaci di quelli ipotizzati dalla RT che, comunque, in sintesi, non possono essere ritenuti ispirati a criteri di adeguata prudenzialità. Non vi sono ulteriori rilievi da formulare in ordine alle ipotesi assunte dalla RT. In ogni caso, il rispetto dei saldi risulta garantito dalla configurazione dell'onere in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale blocco di ulteriori provvedimenti concessori in caso di raggiungimento del predetto limite. Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 7

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

Il comma 1 riconosce l'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.

Il comma 2 concede il beneficio di cui al presente articolo ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti balneari nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a:

- Contratti di lavoro stagionale: 84.160 nuove assunzioni con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.056 euro;
- Contratti a tempo determinato: 223.150 con una retribuzione media mensile ponderata pari a 808 euro.

Dagli archivi INPS si evince che il numero di assunzioni nel periodo da gennaio a maggio 2020 nel settore turismo e stabilimenti termali si è ridotto dell'80% per quanto riguarda i contratti di lavoro stagionale e del 60% per le assunzioni con contratto a tempo determinato rispetto all'analogo periodo 2019. Tale drastico calo è la conseguenza sia del periodo di lock-down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che comporta un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica, seppur nel periodo estivo e di ferie.

Ciò induce a supporre una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo agosto-dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri. Si ipotizza, in via prudenziale, per tale periodo una percentuale di riduzione delle assunzioni pari al 70% rispetto a quanto registrato tra agosto e dicembre del 2019.

La RT, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 215.100 (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato).

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Gli effetti finanziari delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato o stagionali con contratti a tempo determinato sono già ricompresi delle stime degli oneri riportate nella RT dell'articolo 6.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-87,5	0,0	-87,5
2021	-87,8	34,2	-53,6
2022	0,0	20,2	20,2
2023	0,0	-14,1	-14,1
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali		e co				-87,50	-87,80	
				s c	87,50	87,80			
2		effetti fiscali	e t		34,20	20,20		34,20	20,20

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sulla base dei dati forniti dalla RT, atteso che la quantificazione appare complessivamente corretta, anche se non viene fornita evidenza della differenza fra il fabbisogno e l'indebitamento netto che dovrebbe presentarsi in relazione all'esonero per il mese di dicembre, i cui riflessi in termini di cassa, dati i tempi di pagamento (il mese successivo a quello di nascita dell'obbligazione), dovrebbero determinare uno spostamento al 2021 di una quota ascritta al 2020 in termini di indebitamento.

La ripartizione degli oneri tra il 2020 e il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento che porta ad avere metà onere per ciascun anno risulta corretta, anche se l'ipotesi assunta di uniforme distribuzione delle assunzioni potrebbe non essere realistica per i necessari tempi di adeguamento e presa di conoscenza da parte delle imprese della nuova misura.

A *latere*, si segnala che la percentuale di assunzioni ipotizzata dalla presente RT rispetto all'omologo valore del 2019 (70%) contribuisce a consolidare le perplessità espresse in relazione all'articolo 6, dove la percentuale di assunzioni a tempo indeterminato per la generalità dell'attività economica è stimata al 55%, nonostante che la stessa RT affermi che proprio il settore turistico e degli stabilimenti termali risenta in maniera più grave della crisi in corso.

Si rappresenta, inoltre, che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, ma non risulta assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio a sua tutela, invece previsto dal precedente articolo 6 per analoga misura.

Non vi sono, infine, osservazioni per i profili di copertura.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, quali esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi (lettera a).

Inoltre (lettera b), abroga il comma 1-bis del medesimo articolo 93, che prorogava il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Il comma 1 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020.

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 3 impone che i soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015
- b) titolari di pensione.

Il comma 4 dispone l'erogazione di una indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 18 del 2020; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 5 stabilisce che ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità alla data del 15 agosto 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 esclude la cumulabilità delle indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 fra loro e con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 7 esclude le indennità di cui al presente articolo dal concorso alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 e prevede che siano erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 8 stabilisce la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 a partire dal 31 agosto 2020. Il comma 9 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT ricorda che per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, che hanno previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio un indennizzo erogato dall'Inps a favore di lavoratori che, a causa della nota crisi, hanno subito un danno alla loro attività economica. Tra i

provvedimenti normativi che hanno disciplinato tale indennizzo, l'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto "Rilancio") ha riguardato in particolare alcune categorie di lavoratori più esposte, come gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo ai quali è stato garantito, sotto certe condizioni, un indennizzo pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio.

La disposizione in esame persegue lo scopo di corrispondere un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a favore delle categorie individuate nell'articolo.

Da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell'Inps, risulta che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti risultano essere pari a:

- 180.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 1;
- 265.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 2;
- 65.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 4;
- 170.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 5.

Tenuto conto delle numerosità (680.000 lavoratori) e degli importi erogabili (1.000 euro), dalla proposta in esame deriva un onere finanziario pari a 680 milioni di euro. Di seguito una tavola riepilogativa di dettaglio.

Riepilogo valutazione oneri				
comma	Categoria lavoratori interessati	Stima platea	importo complessivo erogabile	Onere (mln di euro)
	Stagionali turismo e stab. termali e somministrati in imprese del turismo e			
1	stab. Termali (art. 84 co. 5 e 6 dl 34/2020)	180.000	1000	180
2 a)	Stagionali diversi da turismo	100.000	1000	100
2 b)	intermittenti	145.000	1000	145
2 c)	autonomi occasionali	5.000	1000	5
2d)	venditori a domicilio	15.000	1000	15
	lav spettacolo (art. 38 dl 18 e art 84 co 10			
4	dl 34)	65.000	1000	65
5	lav a td turismo e stab. Termali	170.000	1000	170
	Totale	680.000		680

Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa. Ai sopra indicati oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	680,00			680,00		

Al riguardo, preso atto che i dati sono desunti dagli archivi INPS, si rileva inoltre che la platea dei lavoratori stagionali del settore turistico (180.000 unità) sembra

coerente con i valori recati dalla RT al decreto-legge n. 34 del 2020 (234.000 soggetti ad aprile e 208.000 a maggio), vista la ripresa di gran parte delle attività turistiche, mentre il valore di 65.000 lavoratori dello spettacolo destinatari dell'indennità meriterebbe una conferma, atteso che nella citata RT l'omologo valore era pari a 95.000 unità e che il settore sembra risentire più seriamente delle misure restrittive ancora esistenti. Non si dispone di ulteriori elementi che consentano un riscontro dei dati riportati che peraltro, essendo desunti dagli archivi INPS dopo diversi mesi dall'inizio dei vari interventi di sostegno al reddito per l'emergenza da covid-19, possono considerarsi attendibili. Data la platea indicata la quantificazione è ovviamente corretta. Inoltre, a garanzia del rispetto del limite di spesa, è posto il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento del predetto limite.

Articolo 10 **(Indennità lavoratori marittimi)**

Il comma 1 riconosce un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 856 del 1986, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data del 15 agosto 2020.

Il comma 2 esclude l'indennità di cui al presente articolo dal concorso alla formazione del reddito e ne dispone l'erogazione da parte dell'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT afferma che la stima degli oneri è stata effettuata estraendo dagli archivi dell'Inps i lavoratori marittimi nelle condizioni previste dall'articolo. Dall'elaborazione risulta che i soggetti interessati siano circa 22.000.

Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Indennità lavoratori marittimi	s	C	26,40			26,40		

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei dati forniti dalla RT e della configurazione dell'onere in termini di tetto di spesa, fra l'altro presidiato dal consueto

meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di sforamento, anche in via prospettica, del limite di spesa stesso.

Articolo 11

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto)

Il comma 1 autorizza il dicastero della Difesa all'assunzione, nelle annualità del triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale, con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2.

Il comma 2, alle lettere a)-c), stabilisce la ripartizione del contingente nelle singole annualità come segue: 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020; 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021; 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

Il comma 3 prevede che le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del T.U.P.I..

Il comma 4 reca la norma di copertura, ivi prevedendosi che agli oneri derivanti dalle assunzioni pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del T.U.P.I..

La RT ribadisce che la disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina.

Certifica che le assunzioni di cui trattasi [315 unità ripartite nel triennio 2020-2022] sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (articolo 2259-*ter*) laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025.

Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie.

Si tratta di un dato al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, per un importo complessivo a regime di euro 10.484.208 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a

legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Trattasi, in particolare, del *budget* assunzionale 2019 (cessati 2018), pari a 48.250.589,19 euro.

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per ciascuna annualità, la stessa tiene conto dell'assunzione alla data dell'1 ottobre di ciascun anno (2020, 2021 e 2022) di n. 105 unità.

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione degli oneri ripartiti per ciascuna annualità:

Assunzioni	Costo unitario	Oneri anno 2020			Oneri anno 2021			Oneri anno 2022			Oneri anno 2023
		Rateo calcolato sulla base dell'assunzione in data 1 ottobre 2020	Oneri a regime	Totale	Rateo calcolato sulla base dell'assunzione in data 1 ottobre 2021	Oneri a regime (assunzioni anno 2020)	Totale	Rateo calcolato sulla base dell'assunzione in data 1 ottobre 2022	Oneri a regime (assunzioni anno 2020 e 2021)	Totale	Totale a regime oneri assunzioni anno 2020, 2021 e 2023
315	€ 33.283,2	€ 873.684	€ 0	€ 873.684	€ 873.684	€ 3.494.736	€ 4.368.420	€ 873.684	€ 6.989.472	€ 7.863.156	€ 10.484.208

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT reca l'indicazione solo in forma "sintetica" dei parametri relativi al costo unitario omnicomprensivo considerato nella determinazione del nuovo onere complessivo annuo da sostenersi in relazione al reclutamento della platea di n. 315 unità nel triennio 2020/2022 del dicastero della difesa (seconda area, pos.econ.F2), andrebbero innanzitutto richiesti i dati di dettaglio relativi alle singole componenti della retribuzione annua lorda annua considerata, ivi distinguendosi le componenti riferibili al trattamento economico "fondamentale" da quelle ascrivibili al trattamento "accessorio"¹.

A tal fine, andrebbero altresì richiesti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Inoltre, va segnalato che il dispositivo di cui al comma 1 reca un'autorizzazione al reclutamento di una platea determinata nel triennio (n. 315 unità), che è formulata dal comma 2 in puntuali contingenti per ciascuna annualità del triennio. La circostanza fa sì che il corrispondente onere si presenti come non rimodulabile nel triennio e,

¹ I dati del costo medio riportati dal conto annuale della R.G.S. aggiornato ai dati del 2018, indicano in relazione ai dipendenti della II area del dicastero della difesa un trattamento economico complessivo di 27.131 euro lordi annui, di cui una componente fondamentale di 22.411 euro lordi annui (di cui 20.303 euro di tabellare e I.I.S.; 415 di R.I.A e 1.692 euro di tredicesima mensilità) e la restante parte di retribuzione accessoria. Tali importi vanno adeguati con l'incremento del 3,48% della tornata contrattuale 2018/2020 Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, link sul sito internet del dicastero.

pertanto, di fatto incompatibile con un limite massimo di spesa annua previsto, per ciascuna annualità, dal comma 3. Peraltro, si aggiunge che la stima dell'onere annuo è effettuata dalla RT nel presupposto che il reclutamento dei contingenti avvenga il 1 ottobre di ciascun anno.

Orbene, venendo ai profili di copertura, pur considerando le informazioni fornite dalla RT in merito alla compatibilità dei reclutamenti in parola, con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (articolo 2259-ter), ai sensi del è prevista la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa alla data del 1° gennaio 2025, va osservato che non vengono però forniti dalla RT i dati inerenti alla platea dell'organico effettivo, distintamente per profilo professionale di appartenenza (Area), dei dipendenti civili del dicastero della Difesa, e della prevista riduzione sino a quella data, in considerazione dei tassi di cessazione dal servizio previsti.

Pertanto, con riferimento agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, per un importo complessivo a regime di euro 10.484.208 a decorrere dal 2023, posto che il comma 3, prevede che ivi si stabilisce che si provvederà a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, appare pertanto indispensabile che si fornisca il quadro di computo delle risorse da considerare nel calcolo del budget assunzionale 2019/2020, con riferimento alle platee dei cessati dal servizio, con l'indicazione dei rispettivi trattamenti retributivi annui.

Tali dati andrebbero inoltre opportunamente completati con l'illustrazione dei dati di sintesi contenuti nel piano triennale dei fabbisogni redatto ai sensi dell'articolo 6 del T.U.P.I dal dicastero della difesa.

Articolo 12 ***(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)***

Il comma 1 stabilisce che per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917 del 1986, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato DPR n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate e integrate dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 incrementa di 67 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui al comma 1, le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a..

Il comma 3 dispone che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 e di cui all'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, dei documenti richiesti e delle cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo. Più interessante è il contributo offerto dalla Relazione Illustrativa che rappresenta che la misura – che reitera per il mese di giugno 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dall'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre nel 2018 gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

In definitiva, per il mese di giugno, la platea dei collaboratori sportivi che, non avendo potuto lavorare, hanno diritto all'indennità è stimata in 150.000 unità, per un ammontare complessivo pari a 90 milioni di euro.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Incremento trasferimenti alla società Sport e Salute S.p.A per pagamento indennità lavoratori sportivi stagionali	s	c	67,00			67,00		

Al riguardo, si rileva che non appare chiaro quale sia il termine temporale al quale debba essere riferita la sussistenza del rapporto per l'erogazione dell'indennità, anche considerando che il presente periodo, in diverse federazioni e discipline sportive, è inquadrato in una stagione sportiva diversa rispetto a quella comprendente il mese di giugno 2020. Inoltre, si osserva che non appare opportuno escludere l'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, prevedendo invece l'automatica erogazione del sussidio ai precedenti percettori, anche considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento ad un ambito temporale diverso. Preso atto dei dati forniti dalla Relazione illustrativa in ordine alla numerosità della platea coinvolta, che appare plausibile, e dell'asserita disponibilità di risorse per 23 milioni di euro presso la Sport e Salute spa per le finalità in questione, si sottolinea che i relativi oneri sono comunque configurati in termini di tetto di spesa, anche se non accompagnato dal consueto meccanismo di tutela dello stesso.

Articolo 13

(Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)

Il comma 1, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), dispone che sia erogata ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità, in via automatica, anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, che la stessa sia elevata a 1.000 euro². Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il 14 settembre 2020. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del 29 maggio 2020.

Il comma 2 riconosce il beneficio di cui al comma 1 nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 3.850,4 milioni di euro per nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 (che aveva portato lo stanziamento da 300 a 1.150 milioni di euro).

La RT ribadisce che la disposizione è diretta a prevedere il riconoscimento di un'indennità di 1.000 euro, rispetto ai 600 euro riconosciuti in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020, relativa al mese di maggio 2020, per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, secondo i criteri e modalità già applicati per il riconoscimento delle indennità relative ai mesi di marzo e aprile (da ultimo DM del 29 maggio 2020).

Sulla base delle risultanze delle erogazioni delle indennità per i mesi di marzo e aprile (in relazione ai quali residue attività amministrative sono ancora in corso anche per le modifiche legislative progressivamente intercorse) si ritiene congruo il dimensionamento in 530 milioni di euro per l'anno 2020 del limite di spesa per l'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.

Ai relativi oneri, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede per 124,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto emersi come eccedenti rispetto al relativo stanziamento sulla base di monitoraggio come

² Il DM 28/03/2020 aveva fissato in 600 euro l'ammontare dell'indennità.

comunicato dall'INPS; per 405,2 milioni di euro mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 (da 300 a 1.150 milioni di euro).

Co.	Let.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato	s	c	530,00			530,00		
2	a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 D.L. n.34/2020 per le indennità ai lavoratori danneggiati dal COVID-19	s	c	-124,80			-124,80		
	b)	Riduzione Fondo reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 D.L. n.18/2020, come rifinanziato da articolo 78 comma 1 lett a) D.L. n.34/2020	s	c	-405,20			-405,20		

Al riguardo, preso atto delle affermazioni inerenti alla congruità delle risorse stanziare, già in precedenza prima rimodulate e poi rifinanziate sulla base delle esigenze presentatesi nell'arco temporale di riferimento marzo-aprile, si osserva che comunque la RT, come nelle precedenti occasioni, non fornisce dati sulle platee coinvolte. Nel caso in esame, comunque, appare evidente che si stima un numero di beneficiari pari a 530.000 soggetti per il mese di maggio, senza che, tuttavia, si possa approfondire la congruità di tale stima alla luce dei dati finora disponibili, anche se in precedenza era stata stimata una platea notevolmente inferiore³.

In relazione ai beneficiari del reddito di ultima istanza, sembra sciolto in questa sede il dubbio presentatosi in relazione all'articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020 circa la destinazione della misura soltanto ai liberi professionisti e non anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi. In ogni caso, l'onere resta configurato in termini di tetto di spesa.

Per quanto riguarda le coperture individuate, si prende atto delle stesse: infatti, da un lato, non si dispone di elementi di riscontro circa l'effettiva disponibilità dei 405,2 milioni di euro utilizzati a valere sullo stanziamento (come rifinanziato) dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, dall'altro, non sono forniti elementi di maggior dettaglio circa i 124,8 milioni di euro emersi come eccedenti a seguito del monitoraggio degli oneri correlati all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che prevedeva una serie di indennità spettanti ai lavoratori danneggiati dall'epidemia da Covid-19, già previste con il decreto-legge n.18, da erogare nel limite complessivo di 3.850,4 milioni di euro per il 2020). Andrebbe comunque fornita una valutazione circa la definitività delle risultanze emerse dal monitoraggio, non potendosi escludere la presentazione di ulteriori domande dopo la comunicazione dei dati posti a base delle presenti coperture.

³ A tale proposito, il decreto ministeriale [4 maggio 2020](#) ha una RT in cui si stima una platea di 365 mila soggetti.

Articolo 14

(Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

Il comma 1 conferma la preclusione ai datori di lavoro, che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto, dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate alla messa in mobilità o a licenziamenti collettivi per riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro). Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 2 conferma altresì la preclusione al datore di lavoro, alle condizioni di cui al comma 1, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 (ovvero per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, esigenze organizzative od inerenti all'attività produttiva). Restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 3 esclude l'applicazione delle preclusioni e delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 4 consente al datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge n. 300 del 1970, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero approfonditi i possibili profili finanziari correlati al comma 4, chiarendo se nella definizione delle platee di lavoratori destinati ad usufruire dei trattamenti di integrazione salariale sia stata computata anche una quota (sia pur verosimilmente molto limitata) riconducibile alle revoche dei licenziamenti

precedentemente comminati, al netto degli oneri per i trattamenti di disoccupazione che evidentemente cesserebbero di essere erogati.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

Il comma 1 estende a tutti i soggetti maggiorenni, con effetto dal 20 luglio 2020, intervenendo sull'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, i benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile (spettanti agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità) di cui al comma 1 del citato articolo, finora limitati ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni⁴.

Il comma 2 abroga l'articolo 89-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, che stanziava 46 milioni di euro per il 2020 proprio per le finalità di cui al comma 1, in relazione alla sentenza n. 152 della Corte costituzionale.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114.

La RT ricorda che la disposizione in esame mira ad applicare la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020 in materia di trattamenti di invalidità civile, che, appunto, prevede la concessione dei benefici incrementativi per tutti i soggetti con età superiore a 18 anni perlomeno a partire dal 20 luglio 2020. Ai fini della valutazione degli oneri è stata effettuata una rilevazione dagli archivi dell'Inps dei soggetti così come identificati dalla norma.

La platea complessiva è stata filtrata per tener conto dei soli invalidi con età inferiore a 60 anni giungendo a identificare complessivi 465.000 individui circa al 1° gennaio 2020.

La stessa maggiorazione è oggi riconosciuta ai soggetti con età maggiore di 60 anni. Prendendo come platea significativa i soggetti tra 60 e 66 anni, la percentuale di coloro che beneficiano della maggiorazione sociale di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 è di poco superiore al 4%. Poiché i redditi potrebbero essere dipendenti dalle età si è ritenuto di verificare il livello di dipendenza tramite l'analisi dei beneficiari della maggiorazione prevista dall'articolo 70, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (10,33 euro)⁵, le cui rilevanze reddituali sono simili a quelle previste per

⁴ L'incremento è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale. Gli importi sono aumentati di anno in anno dal 2003 in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

⁵ Il citato comma 6 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non

l'integrazione in oggetto (con una maggiore rilevanza per la maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 per le prestazioni assistenziali riconosciute dalle amministrazioni pubbliche). A tal proposito si rileva che la percentuale di coloro che beneficiano di questa maggiorazione passa dal 98% all'età di 18 anni al 32% nella classe di età di 59 anni.

Ipotizzando una correlazione tra le percentuali dei beneficiari delle due maggiorazioni e tenuto conto dei diversi criteri reddituali di concessione del beneficio, è stata ricalcolata la percentuale per età di coloro che beneficerebbero della maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in ottemperanza alla sentenza. Tale percentuale per età è stata costruita in modo da raggiungere all'età di 59 anni una percentuale analoga a quella rilevata, in applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448, nelle età successive (circa il 4%). Di seguito si riportano le percentuali ricavate.

Età	Percentuale beneficiari maggiorazione art. 70, c. 6 L. 388/2000	Percentuale beneficiari maggiorazione articolo 38 legge n. 448/2001
18	98,3%	75,9%
19	97,7%	74,2%
20	96,7%	72,5%
21	95,8%	70,7%
22	95,0%	69,0%
23	93,3%	67,2%
24	92,0%	65,5%
25	90,8%	63,8%
26	89,4%	62,0%
27	87,9%	60,3%
28	86,7%	58,5%
29	84,7%	56,8%
30	84,6%	55,1%
31	81,2%	53,3%
32	78,6%	51,6%
33	77,5%	49,8%
34	75,7%	48,1%
35	74,5%	46,4%
36	73,2%	44,6%
37	70,7%	42,9%
38	67,2%	41,1%
39	67,1%	39,4%
40	64,6%	37,7%

possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Età	Percentuale beneficiari maggiorazione art. 70, c. 6 L. 388/2000	Percentuale beneficiari maggiorazione articolo 38 legge n. 448/2001
41	63,4%	35,9%
42	61,2%	34,2%
43	59,6%	32,4%
44	58,2%	30,7%
45	55,1%	29,0%
46	53,5%	27,2%
47	52,1%	25,5%
48	50,0%	23,7%
49	47,9%	22,0%
50	45,5%	20,3%
51	43,5%	18,5%
52	41,7%	16,8%
53	40,4%	15,0%
54	38,5%	13,3%
55	37,3%	11,6%
56	35,9%	9,8%
57	34,0%	8,1%
58	32,8%	6,3%
59	31,9%	4,6%

Inoltre si è ipotizzato che la maggiorazione media cresca in maniera proporzionale al diminuire dell'età passando dai 310 euro mensili ai 350 mensili in corrispondenza dei 18 anni (soggetti praticamente privi di altri redditi).

Applicando le percentuali della tabella precedente alla platea estratta degli invalidi vigenti per età composta da circa 465.000 unità, sulla base della maggiorazione media individuata per età, si è giunti ad una stima dell'onere annuo pari a 588 milioni di euro per tutte le categorie di invalidi.

Con riferimento ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 sono stati estratti tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni percettori di integrazione al minimo. Dall'elaborazione sono stati identificati circa 3.550 individui per i quali si dovrà tener conto di un incremento di importo per il 2020 pari a 136,44 euro mensili.

Per tener conto degli effetti di interazione con la prestazione per reddito di cittadinanza comunque rilevante per il riconoscimento delle prestazioni per maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 si è provveduto ad incrociare i dati elementari dei potenziali beneficiari con i nuclei percettori del reddito di cittadinanza. Si stima, pertanto, una minore spesa rispetto a quella sopra indicata, di circa 194 milioni di euro che interesserebbe 53.000 soggetti con un minore onere medio di 282 euro mensili.

Nella tabella seguente vengono riportati gli effetti finanziari fino all'anno 2029:

(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri					Soppressione articolo 89-bis del DL n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020	Totale oneri
	Invalidi totali	Ciechi	Sordomuti	Titolari di pensione di inabilità L. 222/1984	Maggiori oneri per maggiorazioni articolo 38 legge n. 448/2001		
2020	163	4	9	2	178	-46	132
2021	366	10	20	4	400		400
2022	366	10	20	4	400		400
2023	366	10	20	4	400		400
2024	366	10	20	4	400		400
2025	366	10	20	4	400		400
2026	366	10	20	4	400		400
2027	366	10	20	4	400		400
2028	366	10	20	4	400		400
2029	366	10	20	4	400		400

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S	E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s		c	178,00	400,00	400,00	178,00	400,00	400,00
Abrogazione articolo 89 bis del DL n. 34/2020 Fondo destinato all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s		c	-46,00			-46,00		

Al riguardo, si ricorda che l'estensione riguarda il cd. "incremento al milione" (di lire, ovvero a 516,46 euro: in realtà si tratta, attualmente, dopo le rivalutazioni nel frattempo intervenute, di circa 650 euro) riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in presenza di determinati requisiti reddituali (che vanno da un minimo di circa 3.600 euro per gli invalidi soli al fine della maggiorazione piena ad un massimo di circa 14.200 euro per i pensionati coniugati al fine della maggiorazione parziale). In merito all'applicazione del beneficio soltanto a decorrere dal 20 luglio 2020 (data di deposito della sentenza della Consulta) non vi sono rilievi da formulare, atteso che la stessa sentenza recita, nella parte motivazionale, che "l'estensione pro futuro del cosiddetto "incremento al milione" agli invalidi civili totali è coerente anche con la logica del giudizio incidentale".

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo della percentuale di soggetti invalidi fra i 18 e i 60 anni che beneficerebbero della maggiorazione sociale, si ritiene che la stessa, benché non ispirata a criteri di assoluta prudenzialità (se non altro perché basata sul confronto con una maggiorazione di importo molto inferiore, pari a circa 10 euro mensili), possa essere considerata appropriata e ragionevole. Andrebbero comunque

esplicitate maggiormente le ragioni della marcata differenza in termini di minore platea rispetto ai beneficiari dell'aumento di cui all'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 che la RT riconduce ai diversi criteri reddituali di concessione del beneficio.

Anche in relazione all'importo medio della maggiorazione e all'assunto che cresca al diminuire dell'età non si ritiene di formulare osservazioni.

Tutto ciò premesso, tuttavia, si evidenzia che non risulta verificabile l'asserzione della RT secondo la quale, applicando le percentuali della prima tabella alla platea estratta degli invalidi vigenti per età composta da circa 465.000 unità, sulla base della maggiorazione media individuata per età, si è giunti ad una stima dell'onere annuo pari a 588 milioni di euro. Infatti, in assenza di una ripartizione per età degli invalidi civili (anche se si può certamente ipotizzare una loro maggiore concentrazione nelle fasce di età più avanzate), si può soltanto affermare che tale stima si ottiene, approssimativamente, assumendo un importo medio di 330 euro mensili e una percentuale media complessiva di circa il 30% (quella riscontrabile intorno ai 45 anni di età, comunque ben al di là della metà del range 18-60 anni) rispetto ai 465.000 soggetti complessivi. Circa l'effettiva rispondenza di tali valori a quelli medi ponderati, tuttavia, non si dispone di elementi di riscontro.

Pur apparendo nel complesso ragionevole, anche l'importo di 194 milioni di euro in termini di minore spesa in conseguenza delle interazioni fra la maggiorazione sociale in questione e il RdC (che rilevarebbe ai fini del calcolo reddituale per l'erogazione delle maggiorazioni sociali), che riguarderebbero circa 53.000 soggetti con un minore onere medio di 282 euro mensili, non risulta verificabile in assenza di dati di maggior dettaglio circa la platea e l'importo medio riportati dalla RT e appena citati.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, eleva da 1.100 a 1.600 milioni di euro il contributo statale per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui alla rubrica e provvede al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 (recante ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali).

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che lo stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione. In merito alla copertura, si ricorda che le risorse complessive dell'articolo 22-ter ammontano a 2.673,2 milioni di euro e sono destinate a fornire la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti

disposti con il cd. decreto Rilancio delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 del cd. decreto Cura Italia. Considerando che la finalità di cui al presente articolo rientra in quella alla quale sono destinati i 2.673,2 milioni ora ridotti, non vi sono rilievi da formulare, attesa l'asserita disponibilità delle risorse: la norma in esame, di fatto, puntualizza l'utilizzo, nel medesimo ambito, di una quota delle somme di cui al citato articolo 22-ter.

Articolo 17 *(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)*

Il comma 1, nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», incrementa le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese dai CAF nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014, non possono conseguentemente eccedere il limite di 236.897.790 euro nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento risorse per Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale (CAF)	s	c	20,00			20,00		

Al riguardo, pur evidenziando l'irritualità di uno stanziamento aggiuntivo incidente direttamente sul capitolo (probabilmente correlato al fatto che l'autorizzazione di spesa relativa, recata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, è formulata con riferimento agli importi unitari spettanti per ogni dichiarazione), non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 18 *(Disposizioni in materia di patronati)*

IL comma 1 aumenta complessivamente e proporzionalmente di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	s	c	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)

Il comma 1 consente ai datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima del 15 agosto 2020, di presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqüies* del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni (cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario o cassa integrazione in deroga), con specifica causale "COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Il comma 2 stabilisce che le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

Il comma 3 dispone che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro sia tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 4 concede i trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 5 provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che presenta le necessarie disponibilità.

La RT afferma che l'ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni in questione di 20 giorni.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale di cui alla norma proposta, dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS sono emerse le seguenti platee potenziali beneficiarie:

Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 del DL 18/2020:

- 6,6 milioni sono lavoratori non agricoli, tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock-down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.897,36 euro;
- 0,1 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lock-down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro.

Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 22 del DL 18/2020:

- 1,1 milioni sono lavoratori non agricoli, non tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock-down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.552,40 euro;
- 0,5 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti da aziende che non sono sottoposte al regime di lock-down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 837,70 euro.

I lavoratori appartenenti alle tre regioni interessate dalla disposizione in esame rappresentano circa 40% del totale dei lavoratori. Dall'analisi condotta sugli archivi dell'INPS è emerso che i lavoratori che non lavorano nel comune di residenza sono pari al 34,5% del totale dei lavoratori. Tale percentuale è stata applicata alle platee sopra riportate per definire il campo di applicazione del presente articolo. Pertanto si arriva a determinare una platea potenziale di soggetti interessati.

È stata poi ipotizzata una percentuale pari al 5% delle platee così definite per individuare i lavoratori dipendenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.

Pertanto, le nuove platee interessate dal provvedimento in esame riguardano:

- per i trattamenti ai sensi dell'articolo 19 del DL 18/2020: 45.500 lavoratori dipendenti non agricoli e 800 lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato;

- per i trattamenti ai sensi dell'articolo 22 del DI 18/2020: 7.400 lavoratori dipendenti non agricoli e 3.200 lavoratori dipendenti agricoli a tempo determinato.

Nella stima delle prestazioni oggetto della presente RT, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2020.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Di seguito si riportano gli oneri della disposizione per i 56.900 lavoratori ipotizzati.

Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e integrazione salariale in deroga con causale "Covid - obbligo di permanenza domiciliare"

Anno 2020 - (importi in milioni di euro)

Tipo intervento	Prestazione + anf	Copertura figurativa	Totale
Trattamenti art. 19 DI 18/2020	30,6	19,2	49,8
Trattamenti art. 22 DI 18/2020	6,5	3,0	9,5
Totale	37,1	22,2	59,3

Al riguardo, preso atto dei dati forniti dalla RT, desunti dagli archivi INPS, e dell'ipotesi relativa a una percentuale del 5% dei lavoratori dipendenti con le caratteristiche richieste nelle tre regioni e residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, si ritiene corretta la quantificazione, anche se l'ulteriore ipotesi di un utilizzo medio per 20 giorni dei benefici in questione (a fronte di un massimo legale di 28 giorni e di un periodo di riferimento, posto nella fase più critica dell'emergenza e caratterizzato da severi provvedimenti di contenimento, di 68 giorni) non appare ispirata a criteri di assoluta prudenzialità.

In relazione alla limitazione delle norme alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia si osserva che tale scelta, atteso che nel periodo temporale in oggetto (intercorrente tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020) sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni, potrebbe determinare l'insorgere di contenziosi correlati alla disparità di trattamento, con possibili, conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, sia pur di modesta entità.

In ogni caso, la configurazione dell'onere in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa,

esclude la possibilità di oneri ulteriori rispetto a quelli stimati. Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che sia il dispositivo che la RT assicurano la capienza dello stanziamento inciso dal comma 5.

Articolo 20 ***(Disposizioni per il settore aereo)***

Il comma 1, modificando l'articolo 94, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, riduce (lettera a) da 200 a 190,2 milioni di euro la quota di risorse da destinare all'incremento del Fondo di solidarietà per il settore aereo (articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004).

Inoltre (lettera b), modificando il comma 2, dispone che, nel limite di 9,8 milioni di euro per il 2020 e 22,9 milioni per il 2021, anziché 200 milioni di euro per il 2020 (corrispondente al complessivo, originario stanziamento di cui al comma 1), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere concesso in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo in sede governativa finalizzato alla concessione del trattamento di cigs (sostanzialmente confermando la legislazione previgente) e che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo citato, mentre finora era richiesto che sussistessero concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Infine (lettera c), inserendo il comma 2-bis, al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, stabilisce che il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'INPS ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (si tratta del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile). Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dal citato articolo 5 si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

La RT afferma che la norma estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed esclude l'applicazione del contributo addizionale ex articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si è proceduto a valutare l'effetto finanziario della concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy considerando l'onere della prestazione, della contribuzione figurativa e del mancato gettito del contributo addizionale per i 1.470 dipendenti in CIG per 10 mesi.

Sulla base dei dati individuali dei dipendenti Air Italy a fine 2019 estratti dalle dichiarazioni Uniemens si è giunti a definire i seguenti oneri per la cassa integrazione straordinaria in deroga:

- 17 milioni di euro di per prestazione e assegni al nucleo familiare (ANF);
- 12,3 milioni di euro per contribuzione figurativa;
- 3,4 milioni per contributo addizionale.

Ipotizzando che il provvedimento di cassa integrazione possa iniziare dal 1° settembre 2020 gli effetti ai fini della finanza pubblica sono i seguenti:

- Prestazioni e ANF 5,1 (2020) e 11,9 (2021) milioni di euro;
- Coperture figurative 3,7 (2020) e 8,6 (2021) milioni di euro;
- Contributo addizionale 1,0 (2020) e 2,4 (2021) milioni di euro.

Agli oneri per l'anno 2020 pari a 9,8 milioni di euro si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente di cui al comma 1 dell'articolo 94 del decreto-legge n. 18 del 2020, il cui stanziamento viene corrispondentemente ridotto.

Alla copertura degli oneri quantificati in 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del D.L. 18/2020	Prestazioni	s	c		11,90			11,90	
	Contribuzione figurativa	s	c		8,60				
	Contributo addizionale	s	c		2,40			2,40	

Al riguardo, verificato che i dipendenti di Air Italy sono effettivamente quelli indicati dalla RT e che gli importi unitari in termini di prestazioni e contribuzione figurativa (ricavabili implicitamente dalla RT) appaiono ragionevolmente congrui, non si hanno rilievi da formulare circa l'ammontare degli oneri complessivi relativi a tali voci di spesa. Tuttavia, sulla base della durata dei trattamenti (10 mesi) - che andrebbe comunque confermata - e dell'ipotesi che gli stessi decorrano dal 1° settembre 2020 (per cui 4 mesi si collocherebbero nel 2020 e 6 mesi nel 2021), gli oneri calcolati dalla RT sembrano squilibrati verso il 2021: dovrebbero ammontare per l'anno prossimo al 60% di quelli totali, mentre in realtà ne costituiscono il 70% circa secondo la RT. In relazione all'eliminazione del contributo addizionale, premesso che anche per tale voce si riscontra il problema appena prospettato, si chiede conferma che la retribuzione media mensile dei dipendenti Air Italy ammonta a circa 2.550 euro, cifra che condurrebbe all'onere stimato dalla RT.

Per i profili di copertura, andrebbe confermato che siano disponibili anche in via prospettica i 9,8 milioni utilizzati dalla norma in esame, per i trattamenti già

autorizzati per il 2020 in base alla versione precedente dell'articolo 94 del DL 18/2020 che qui si modifica.

Articolo 21

(Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, eleva da 67,6 a 236,6 milioni di euro il limite di spesa per la concessione del cd. bonus *baby sitting* di 2.000 euro (inizialmente l'importo era di 1.000 euro) per richiedente concesso ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie (essenzialmente lavoratori della sanità, nonché, se impiegati per esigenze connesse all'epidemia, del soccorso pubblico, della sicurezza e della difesa).

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede una particolare indennità volta a sostenere i lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Rideterminazione limite di spesa art 25, comma 5 DL 18/2020-bonus baby sitting per personale sanitario pubblico e privato e per personale comparto sicurezza e difesa	s	c	169,00			169,00		
2	Rideterminazione limite di spesa art 85, comma 5 DL 34/2020-indennità lavoratori domestici	s	c	-169,00			-169,00		

Al riguardo, premesso che tutti gli stanziamenti in questione rappresentano tetti di spesa, andrebbero forniti elementi di dettaglio in ordine al significativo incremento dell'impegno finanziario richiesto per il bonus *baby sitting* dedicato alle categorie più coinvolte nella gestione dell'epidemia (quasi quadruplicato). Si ricorda che l'articolo 72 del D.L. 34/2020 ha raddoppiato la misura del bonus previsto dal decreto n.18 del medesimo anno e la relativa relazione tecnica aveva stimato circa 42.000 beneficiari.

Inoltre, andrebbero fornite assicurazioni circa la disponibilità dei 169 milioni necessari per la copertura a valere sullo stanziamento complessivo di 460 milioni finalizzato a garantire 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio ad una platea di lavoratori domestici stimata dalla RT in 460.000 unità, soprattutto in relazione alle risultanze emerse. Si osserva poi che anche ove la riduzione fosse giustificata in ragione del ridotto numero di domande finora presentate, la legge di conversione del decreto-legge che ha previsto l'indennità per i lavoratori domestici è entrata in vigore solo il 19 luglio scorso e non prevede un termine per cui potrebbero esservi domande ancora da presentare.

Articolo 22
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge n. 493 del 1999.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per la formazione delle casalinghe	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

Il comma 1, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosce altresì il Rem, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 (400 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE fino ad un massimo di 840 euro), ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza);
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a) (residenza in Italia), c) (valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019) e d) (valore dell'ISEE inferiore a 15.000 euro), 2-bis (semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem) e 3 (assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti di 400 euro od equivalenti o di RdC), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 prevede che la domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 sia presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 3 concede il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 4 stabilisce che per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

La RT afferma che la disposizione proroga di un mese la misura del reddito di emergenza, prevedendo il pagamento di una mensilità per i nuclei in possesso dei requisiti indicati al comma 1. Dai monitoraggi dell'Inps si evince che la spesa impegnata per il pagamento delle mensilità previste dal decreto n. 34 del 2020 è pari a 298,2 milioni di euro a fronte di 268.000 nuclei beneficiari. Esistono ancora circa 42.000 domande in istruttoria che se considerassimo prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 46,7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 556 euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 310.000, con una spesa complessiva di 172,5 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 che presenta, per quanto sopra evidenziato, le necessarie disponibilità (lo stanziamento era pari a 954,6 milioni di euro).

Al riguardo, sulla base dei dati di monitoraggio forniti, non vi sono osservazioni da formulare né per i profili di quantificazione, né per quelli di copertura, atteso che la platea indicata e il nuovo limite di spesa appaiono pienamente coerenti con i dati riportati e che i requisiti richiesti non sono in sostanza modificati. A titolo meramente informativo si rappresenta che alla data del 18 giugno 2020 risultavano presentate all'INPS 387.363 domande di Rem e che 78.211 (riferite solo a quelle di maggio) erano state respinte (notizia INPS del 19 giugno 2020).

Articolo 24

(Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo)

Il comma 1 consente alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di conferire incarichi di collaborazione per un massimo di 15 mesi secondo le procedure previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale possibilità è consentita non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.

La RT riferisce sul comma 1 che ivi si prevede un limite di spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021. Tale spesa risulta congrua per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione a professionisti pari a un massimo di n. 500 unità, tenuto conto che l'importo massimo del compenso per

singolo incarico è pari a 40.000 euro per quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Anno 2020 $40.000/15*3*500 = 4.000.000$

Anno 2021 $40.000/15*12*500 = 16.000.000$

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E nat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
		s	c	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Conferimento incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi			4,00	16,00		4,00	16,00	
		Effetti riflessi	e t/c				1,94	7,76	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa di cui la RT fornisce i parametri considerati per la determinazione del costo complessivo per lo stato per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbero utili maggiori indicazioni in merito ai criteri di stima considerati per il fabbisogno di n. 500 incarichi presso le strutture del MIBAC indicate dalla norma.

Per i profili di computo, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario.

Per i profili di copertura, si rinvia al comma 12.

Il comma 2 prevede che gli incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'opera di risanamento degli enti, possono essere conferiti per un ulteriore periodo. Considerato che l'incarico di tale figura scade il 31 dicembre 2020, viene previsto che tali incarichi potranno essere conferiti per un periodo di durata comunque non eccedente lo stesso termine. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020, con copertura a carico del F.U.S. i sensi del comma 12.

La RT riferisce che, in conformità alla quantificazione degli oneri già prevista dall'articolo 1, comma 602 della legge n. 145 del 2018, di 75.000 euro annui, autorizza la spesa di 25.000 euro (necessari a coprire i quattro mesi restanti nell'anno 2020).

Come previsto anche dal comma 12, alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (capitolo 6638 PG-2).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E nat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
		s	c	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 602 della legge n. 145/2018	s	c	0,03			0,03		
		e	t/c				0,01		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è formulata quale limite massimo di spesa per il 2020, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che la norma fa riferimento alla dotazione del Fondo unico per lo spettacolo già prevista dalla legislazione vigente per il 2020 andrebbero richieste conferme in merito alla esistenza delle corrispondenti disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni già previsti, per la medesima annualità, ai sensi della legislazione vigente, a carico delle risorse. Si rinvia al comma 12.

Il comma 3 prevede che, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la misura massima degli affidamenti a funzionari dell'amministrazione di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, può essere elevata – previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione – fino al 15 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, e al personale delle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, già in servizio a tempo indeterminato. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che ne stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso per l'accesso alla dirigenza. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La RT ribadisce sulla norma – che prevede, alle condizioni ivi descritte, la possibilità di elevare la misura massima di incarichi attribuibili ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 15% per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finalizzati alla direzione di Soprintendenze nonché di strutture museali non dotate di autonomia speciale – non comporta nuovi oneri per la

finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali da *turn-over* disponibili.

Quanto ai dirigenti in servizio, si rappresenta che i dirigenti di ruolo di seconda fascia del Mibact sono n. 95 (di cui n. 8 con incarico di I fascia) su una dotazione organica di n. 192 unità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richiesti elementi di stima in ordine al budget assunzionale previsto per il 2021, in considerazione delle cessazioni previste nel 2020, al fine di comprovare la sostenibilità degli oneri in esame alla luce dei fabbisogni di reclutamento del MIBAC previsti per il medesimo anno.

Il comma 4 rfinanzia (0,3 milioni per il 2020 e 1 milione di euro dal 2021) al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, rfinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" già attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo "Fondo giovani per la cultura". Il comma 12, lettere a) e c), individua le modalità di copertura della relativa spesa.

La RT evidenzia che la norma rfinanzia, nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e 1 un milione di euro annui a decorrere dal 2021, il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 76 del 2013, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione Fondo giovani per la cultura.

Negli anni 2014 e 2015 in cui il Fondo è stato operativo è stato possibile attivare 130 tirocini l'anno, con profili di alta specializzazione nei settori degli archivi, biblioteche e altri ambiti di competenza Mibact (d.m. 9 luglio 2014 "Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»" e d.m. 9 giugno 2015 "Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015").

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
4	Rifinanziamento "Fondo giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5- <i>bis</i> , del D.L. 76/2013	s	c	0,30	1,00	1,00	0,30	1,00	1,00

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura si rinvia al comma 12.

I commi 5 stabilisce che per reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

In base al comma 6, il bando di concorso, tra l'altro: specifica il numero di posti destinati al corso-concorso; indica i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due scritte; può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire e consistente nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica.

Il comma 7 stabilisce che la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

Il comma 8 stabilisce che per l'ammissione al corso-concorso, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, è richiesta la laurea specialistica o magistrale oppure il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché il dottorato di ricerca, o il diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi anche i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Il comma 9 prevede che il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione tramite la Scuola dei beni e delle attività culturali, ha la durata massima di dodici mesi e comprende un periodo di applicazione presso il Ministero. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione all'allievo è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto ai titoli posseduti per l'accesso al corso.

Il comma 10 prevede una riserva di posti per i dipendenti del MIBACT in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso, pari al 10 per cento dei posti. In merito, si segnala che le riserve di posti, in base al D.P.R. 272/2004, sono previste per il concorso pubblico per titoli ed esami, ma non per il corso-concorso. Possono frequentare il corso-concorso di cui al comma 5 (e non di cui al comma 1, come erroneamente indicato) i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.

Il comma 11 chiarisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applicano le disposizioni in tema di reclutamento e formazione dei dirigenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

La RT evidenzia che i commi da 5 a 11 disciplinano la possibilità che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, avvenga, oltre che con le modalità ordinarie, anche per corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola dei beni e delle attività culturali Scuola

Nazionale dell'Amministrazione (SNA) avvalendosi della Scuola dei beni e delle attività culturali. I commi presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri della procedura sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha ampie disponibilità nel proprio bilancio. In base ai dati del bilancio dell'esercizio 2019 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, la consistenza patrimoniale della Fondazione, al 31/12/2019, presenta un Fondo per oneri differiti pari a € 5.294.439, oltre a Riserve per € 5.907.667 (al netto ovviamente del Capitale non disponibile di € 1.974.563).

Questa disponibilità si è generata fin dalla chiusura dell'esercizio 2016 per effetto dell'assegnazione (ed effettiva erogazione) dei fondi ministeriali inizialmente assegnati alla precedente Fondazione per alti studi sul turismo, e dei successivi contributi alla gestione degli esercizi 2017, 2018, e 2019.

Tali risorse disponibili a legislazione vigente offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso previsto dalla disposizione, anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero (pari a 192 unità), potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza possibilmente annuale o biennale. Si prevede al comma 14 che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedano alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
- quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 13 stabilisce che all'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT ribadisce sul comma 12 prevede che ivi si provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
- quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In merito al comma 13 prevede che all'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
12	b)	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163	s	c	-0,03			-0,03		
	c)	Riduzione Tab A - MIBACT	s	c		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00

Al riguardo, limitatamente alle lettere b) e c) del comma 12, laddove si provvede alla riduzione delle disponibilità esistenti in bilancio, per il 2020, a valere del fondo unico per lo spettacolo, e, per il 2021 e 2022, a valere del fondo speciale di parte corrente (Tabella A), con specifico riguardo agli accantonamenti riferibili alle iniziative legislative del MIBAC, andrebbero richieste conferme in merito alla esistenza delle relative risorse libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché conferme circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto ai fabbisogni previsti a valere dei relativi stanziamenti dalla legislazione vigente.

In merito al comma 13, ivi prevedendosi che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, andrebbero richiesti elementi informativi a conferma di tale neutralità.

Sul punto, rilevando che la mera indicazione di invarianza d'oneri in RT non equivale ad una clausola di neutralità, andrebbe pertanto valutato l'inserimento di una specifica clausola, che andrebbe poi accompagnata da una apposita RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a suffragarne la sostenibilità, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

Articolo 25 *(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)*

L'articolo reca alle lettere a) e b) modifiche alle norme di cui agli articoli 247, comma 1, e 24, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul cosiddetto "rilancio", al fine di superare la fase sperimentale e prevedere che a regime le prove concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni avvengano presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, al fine di ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto.

Alla lettera c), si modifica, altresì, il comma 4 dell'articolo 250 del predetto decreto, prevedendosi che, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, le pubbliche amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento della graduatoria contenuta nell'elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in esito allo svolgimento del Corso Concorso bandito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 250.

La RT ribadisce che la disposizione, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, prevede di apportare modificazioni di natura ordinamentale agli artt. 247, 249 e 250 del D.L. n. 34/2020.

Certifica che la disposizione procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 26 *(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)*

Il comma 1 interviene sul comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 eliminando il riferimento agli Istituti previdenziali e così pone a carico dello Stato solo gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'INPS e non anche gli oneri connessi alle misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, sempre nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per il 2020 (primo periodo); prevede che sia solo l'INPS, e non gli Istituti previdenziali in generale, a provvedere al monitoraggio degli oneri relativi alle predette misure (secondo periodo); precisa che ove, anche in via prospettica, emerge che è stato raggiunto il limite di spesa, l'INPS e non gli enti previdenziali in generale non prendono in considerazione ulteriori domande.

La RT afferma che la disposizione introduce modifiche procedurali di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE

Articolo 27

(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)

Il comma 1, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Il comma 2, al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle modalità e del riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

Il comma 3 individua, ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'amministrazione responsabile e nell'INPS l'amministrazione concedente, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 114 agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3 milioni di euro per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto.

La RT, dopo aver sintetizzato la disposizione, afferma che dalle dichiarazioni mensili individuali retributive delle aziende (Uni-Emens) è stato desunto il monte retributivo mensile relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nel trimestre ottobre-dicembre 2019 nelle regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che, rivalutato all'anno 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 24 aprile 2020, è pari a 4.582 milioni di euro ad ottobre, 4.608 milioni di euro a novembre e 4.607 milioni di euro a dicembre. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo medio nel trimestre interessato all'esonero dei contributi per le regioni interessate.

Regione	Media mensile dipendenti (in migliaia)	Media mensile monte retributivo (in milioni di euro)
Abruzzo	257	454
Basilicata	90	144
Calabria	195	289
Campania	850	1.337
Molise	44	71
Puglia	606	966
Sardegna	245	411
Sicilia	586	926
Totale	2.873	4.599

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente:

Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo del 30% per i contributi a carico dei datori di lavoro privati di cui al comma 1

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-854,7	0,0	-854,7
2021	-535,4	261,5	-273,9
2022	0,0	56,1	56,1
2023	0,0	-67,5	-67,5
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da Covid-19	e	co				-854,7	-535,4		-1.390,1		
		s	c	854,7	535,4						
	Effetti fiscali	e	t		261,5	56,1		261,5	56,1		261,5

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le regioni considerate hanno circa 20 milioni di abitanti, pari a un terzo della popolazione nazionale e che nel 2018 il monte reddituale nazionale da lavoro dipendente (reperibile sul sito istat come sotto-sezione dei conti e aggregati economici nazionali annuali), al netto dei rapporti di lavoro agricoli, domestici e alle dipendenze di PP.AA., ammontava a circa 489 miliardi di euro. Pur considerando che le regioni interessate dalla norma sono per definizione quelle con il più basso livello di reddito pro capite, le stime della RT conducono a una percentuale del reddito nazionale da lavoro dipendente ascrivibile a tali regioni pari a circa l'11-12% del totale, che appare molto basso (infatti: 13.797 (i monti reddituali dei tre mesi una volta sommati) $\times 4$ (i trimestri in un anno) $\times 100 : 489.000 = 11,3\%$), anche aggiungendo il valore della tredicesima mensilità (12-13%). D'altronde, considerando che si tratta di valori lordi medi ai fini previdenziali, lo stipendio medio desumibile dalla prima tabella (1.600 euro) appare anch'esso di importo molto contenuto.

Ciò rilevato, la quantificazione è corretta in relazione agli oneri diretti in termini di minor gettito contributivo. Per quanto riguarda gli effetti fiscali indotti, si chiede di verificare l'importo del minor gettito stimato in RT per l'anno 2023.

Si osserva poi che la disposizione in esame, a differenza degli esoneri contributivi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, non prevede un limite individuale all'esonero contributivo per cui potrebbe essere riconosciuto anche per singoli importi elevati e soprattutto non prevede un limite complessivo alla concessione del beneficio per cui gli oneri sono soltanto valutati, ben potendosi determinare scostamenti rispetto alle previsioni e quindi la necessità di reperire ulteriori risorse. Andrebbe chiarito perché a differenza delle analoghe disposizioni degli articoli 6 e 7, non si è previsto anche in questo caso il limite di spesa.

Articolo 28

(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

La disposizione incrementa di 10 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa finalizzata all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea assegnati all'Italia. Il relativo onere trova copertura quanto a 10 milioni per l'anno 2020 a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e quanto a 100 milioni per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

La RT afferma che la disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017, 52/2018 e 72/2019, per un importo complessivo di 110 milioni di euro per il biennio 2020-2021, articolati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre

2013, n. 147. Per la RT l'onere trova copertura negli stanziamenti dei suddetti Fondo di rotazione e FSC-programmazione 2014-2020 previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che gli effetti finanziari delle norme in esame non sono riportati nel prospetto riepilogativo. Poiché il testo non precisa le tipologie di intervento che si prevede di finanziare, non si dispone di elementi volti a confermare la corrispondenza temporale nei saldi di finanza pubblica fra gli oneri previsti dal testo e le risorse utilizzate a copertura (Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). Nel caso in cui dovesse intendersi che la spesa e la relativa copertura abbiano uguali effetti sui tre saldi, tale corrispondenza andrebbe comunque suffragata alla luce delle specifiche tipologie di intervento da finanziare, considerato che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione possono dare copertura sia ad oneri di parte corrente sia ad oneri in conto capitale.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse sui predetti fondi utilizzati a copertura e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

CAPO III **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE**

Articolo 29 ***(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)*** **Commi 1-5**

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari previsti dal presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

Il comma 2 prevede che per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito: a) di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; b) di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi

di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; c) di reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro.

Il comma 4 prevede che nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto.

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020			
Regione	Anno 2020		
	Recupero ricoveri ospedalieri (comma 2)	Recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale (comma 3 lett. a) e b) nettizzati dei 10 mln della colonna 3	Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (comma 3 lett. c) in proporzione a dati di IV trim.2019
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	10.824.697	28.219.185	706.338
Valle d'Aosta	330.975	876.766	8.960
Lombardia	18.950.578	72.752.900	614.860
PA di Bolzano	1.232.869	3.070.545	8.031
PA di Trento	1.051.423	2.955.094	64.844
Veneto	11.679.406	34.483.028	682.791
Friuli Venezia Giulia	3.636.675	8.402.347	67.828
Liguria	3.571.124	8.925.028	256.341
Emilia Romagna	12.388.480	34.792.246	662.671
Toscana	10.129.665	24.729.595	656.469
Umbria	2.213.223	6.043.933	147.430
Marche	3.834.217	8.106.880	178.265
Lazio	5.392.542	27.612.176	1.168.678
Abruzzo	2.417.357	7.060.022	173.201
Molise	235.407	2.878.377	60.244
Campania	6.963.530	25.674.793	2.172.286
Puglia	5.265.334	17.584.594	645.995
Basilicata	1.204.049	3.998.325	66.040
Calabria	2.225.211	7.423.738	508.964
Sicilia	6.255.376	21.085.255	725.177
Sardegna	2.604.843	9.136.965	424.587
Totale	112.406.980	355.811.792	10.000.000

Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

ALLEGATO B		
Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
Piemonte	7,36%	35.219.754
V d'Aosta	0,21%	1.004.475
Lombardia	16,64%	79.595.816
Bolzano	0,86%	4.104.097
Trento	0,89%	4.257.256
Veneto	8,14%	38.935.696
Friuli	2,06%	9.872.508
Liguria	2,68%	12.819.945
E romagna	7,46%	35.665.198
Toscana	6,30%	30.123.070
Umbria	1,49%	7.125.589
Marche	2,56%	12.258.402
Lazio	9,68%	46.283.767
Abruzzo	2,19%	10.472.048
Molise	0,51%	2.454.194
Campania	9,30%	44.483.036
Puglia	6,62%	31.666.469
Basilicata	0,93%	4.468.358
Calabria	3,19%	15.257.629
Sicilia	8,16%	39.029.447
Sardegna	2,74%	13.122.020
Totale	100,00%	478.218.772

Il comma 5 stabilisce che, ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del SSN, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.

La RT certifica che la stima di impatto economico è stata condotta considerando che, al fine di accelerare l'assorbimento delle richieste di *screening*, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero, le regioni e le province autonome, per il periodo dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, possano ricorrere ad alcuni strumenti straordinari suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché di screening.

In particolare, per il recupero dei ricoveri ospedalieri (comma 2 dell'articolo 29 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

- incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi onnicomprensivi e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e,

pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

- reclutare, attraverso assunzioni a tempo determinato, personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

Ricoveri ospedalieri

Periodo di riferimento: gennaio – giugno 2019

Fonte dati di riferimento: Flusso SDO, anno 2019;

Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

Sul punto, precisa che l'intervento relativo ai ricoveri ospedalieri ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa il 40%, pari a 309.017 di ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.

Partendo da questa dimensione ed ipotizzando che tutti i ricoveri non erogati nel pubblico nel primo semestre 2020 vengano recuperati entro il 31 dicembre 2020, è stato stimato un fabbisogno in ore di personale medico per il recupero delle prestazioni aggiuntive basato sui seguenti driver di valorizzazione:

- per DRG chirurgico: 2,5 ore/durata media intervento chirurgico;
- per DRG medico: 2 ore/durata media prestazione medica.

Accanto alla valutazione del fabbisogno orario per le prestazioni mediche, si è stimato altresì un uguale fabbisogno orario per prestazioni infermieristiche e di personale tecnico, in considerazione del fatto che le attività assistenziali al letto del paziente saranno garantite prevalentemente in orario di servizio.

La spesa complessiva, per un costo pari a 95.322.292 euro, è stata stimata come segue:

- numero dei ricoveri ospedalieri chirurgici non erogati * 2,5 ore (durata media intervento chirurgico) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto);
- numero dei ricoveri ospedalieri medici non erogati * 2 ore (durata media prestazione medica) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto).

Nell'ambito del limite di spesa massimo disponibile per ciascuna regione e provincia autonoma, come calcolato con riferimento alle prestazioni aggiuntive richieste al personale dirigente medico e sanitario nonché del comparto, è consentito alle regioni e province autonome di ricorrere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato fino al 31.12.2020 di personale del comparto sanità e della dirigenza medica e sanitaria per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero, nei limiti degli importi indicati nell'allegato A, colonna 1 e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente.

La tabella seguente riporta il dettaglio per singola regione.

Stima della distribuzione per le dimissioni non erogate nel 1° semestre 2020, pari al				40%	del volume 2019.					
Regione di ricovero	DRG chirurgici			DRG medici			Totale			
	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (Driver 2,5 h * 80 €)	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (Driver 2 h * 80 €)	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (€)	
Piemonte	24.349	90.696	7.913.360	4.870	22.235	1.266.096	29.218	112.931	9.179.456	
Valle d'Aosta	699	3.073	227.110	206	891	53.560	905	3.964	280.670	
Lombardia	37.446	185.833	12.170.080	15.001	97.353	3.900.208	52.447	283.186	16.070.288	
P. A. di Bolzano	2.523	13.754	819.910	868	5.690	225.576	3.390	19.444	1.045.486	
P. A. di Trento	2.111	10.008	686.010	791	5.579	205.608	2.902	15.587	891.618	
Veneto	25.482	110.751	8.281.650	6.241	35.199	1.622.608	31.723	145.950	9.904.258	
Friuli Venezia Giulia	7.436	33.052	2.416.570	2.567	13.735	667.368	10.002	46.787	3.083.938	
Liguria	7.156	32.299	2.325.830	2.702	16.764	702.520	9.858	49.063	3.028.350	
Emilia Romagna	26.208	113.378	8.517.600	7.646	43.559	1.987.960	33.854	156.937	10.505.560	
Toscana	21.395	86.411	6.953.310	6.295	32.982	1.636.752	27.690	119.393	8.590.062	
Umbria	4.724	21.056	1.535.300	1.314	7.903	341.536	6.038	28.958	1.876.836	
Marche	7.899	33.683	2.567.240	2.632	18.080	684.216	10.531	51.763	3.251.456	
Lazio	11.430	56.183	3.714.620	3.301	19.061	858.312	14.731	75.244	4.572.932	
Abruzzo	4.830	25.342	1.569.880	1.846	10.800	480.064	6.677	36.141	2.049.944	
Molise	422	2.817	137.020	241	1.331	62.608	662	4.148	199.628	
Campania	12.978	70.464	4.217.850	6.490	39.941	1.687.296	19.468	110.405	5.905.146	
Puglia	10.314	49.030	3.352.050	4.281	28.257	1.113.008	14.595	77.287	4.465.058	
Basilicata	2.145	10.204	697.190	1.246	7.105	323.856	3.391	17.309	1.021.046	
Calabria	3.864	19.164	1.255.930	2.427	15.814	631.072	6.292	34.978	1.887.002	
Sicilia	11.870	67.031	3.857.880	5.564	36.202	1.446.744	17.435	103.233	5.304.624	
Sardegna	5.147	27.718	1.672.710	2.062	9.313	536.224	7.209	37.031	2.208.934	
Italia	230.428	1.061.945	74.889.100	78.589	467.794	20.433.192	309.017	1.529.739	95.322.292	

Stima della distribuzione di dimissioni, giornate di ricovero e spesa teorica per regione e tipo DRG – Ricoveri programmati in Acuti Regime Ordinario in strutture pubbliche pari al 40% del volume del 1° semestre 2019.

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e *screening* (comma 3 dell'articolo 29 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

- incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Per il personale del comparto sanità, in particolare, si stima che il compenso aggiuntivo di 50 euro/ora debba essere corrisposto per il recupero delle sole prestazioni di diagnostica strumentale e non per le visite

ambulatoriali, dal momento che per lo svolgimento di queste ultime il maggior impegno è richiesto per i soli medici. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

- aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro massimo, prevedendo lo svolgimento di attività aggiuntive, nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

Prestazioni specialistiche ambulatoriali

Periodo di riferimento: gennaio – giugno 2019

Fonte dati di riferimento:

Livelli di Assistenza (Modello LA), anno 2018;

Dato Tessera Sanitaria, anno 2018;

Conto Annuale, anno 2018;

Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

L'intervento relativo alla specialistica ambulatoriale ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa 13,3 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e in circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36%.

Avendo rilevato che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, il 59% delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86% delle visite specialistiche vengono erogate da strutture pubbliche, si è ipotizzato che il recupero delle prestazioni avvenga per le strutture pubbliche secondo le medesime proporzioni, prevedendo quindi 7,9 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e 8,2 mln di visite mediche.

Il tempo di esecuzione di ciascuna prestazione è stato stimato in 30 minuti.

Si è ipotizzato quanto segue:

che una parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nei primi sei mesi dell'anno 2020, a causa della pandemia COVID 19, si stima non vengano più richieste perché: i) allo stato ormai inappropriate/intempestive rispetto all'evoluzione della malattia ovvero già eseguite con altre modalità; ii) il recupero delle prestazioni non rese deve essere compatibile con l'impegno lavorativo ulteriore che può essere richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 31

dicembre 2020 e del limite massimo di ore aggiuntive che può essere effettuato dagli specialisti convenzionati interni per il recupero parziale delle prestazioni non rese nel periodo emergenziale, ai sensi del comma 3 lettera c); iii) si ritiene che parte delle prestazioni ambulatoriali perse venga erogata anche con il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter.

Il rinvio alle predette disposizioni sembra peraltro garantire un ottimale e più efficiente utilizzo delle risorse già messe in campo essendo ancora vigente lo stato di emergenza; conseguentemente, in considerazione di quanto espresso al punto precedente, si stima che una restante quota di prestazioni ambulatoriali debba essere recuperata entro il 31 dicembre 2020, acquistando per le prestazioni di accertamenti diagnostici ore di prestazioni aggiuntive in misura pari a circa 1,379 milioni di ore distintamente per il personale medico e per il personale del comparto e circa 1,442 milione di ore/medico per le visite mediche; nell'ambito di tali ore aggiuntive si ipotizza che vengano erogate anche le prestazioni di screening oncologico di primo livello non rese nel primo semestre 2020.

Moltiplicando il monte ore aggiuntivo così ottenuto, corrispondente quindi alla trasformazione in ore del numero di prestazioni ambulatoriali non erogate nel pubblico nei primi 6 mesi dell'anno 2020, per il costo orario di Euro 80,00 per il personale medico e per il costo orario di Euro 50,00 per il personale di comparto si ottiene un maggior onere di 294.575.102 euro, come risulta dalla seguente tabella:

	NUMERO PRESTAZIONI PARAMETRATO A GIORNI (Data stimata su dati T2 anno 2016)		TOTALE NUMERO PRESTAZIONI PERSE		NUMERO PRESTAZIONI PERSE SETTORE PUBBLICO	
	Diagnostica	Visita	Diagnostica (38%)	Visita (38%)	Diagnostica (58%)	Visita (38%)
PIEMONTE	2.734.460	2.670.175	980.806	961.264	578.675	828.687
VALLE D'AOSTA	75.697	77.736	27.251	27.992	16.078	24.073
LOMBARDIA	8.074.239	5.171.886	2.906.726	1.861.879	1.714.968	1.601.216
PABOLIZANO	290.803	251.461	104.689	94.123	61.757	80.945
PATRENTO	318.760	215.110	114.753	77.439	67.705	66.998
VENETO	4.236.576	1.833.264	1.534.807	600.975	800.636	507.579
FRIULI VENEZIA GIULIA	995.463	642.750	336.757	231.390	198.692	198.995
LIGURIA	798.996	713.434	285.839	256.836	168.645	220.879
EMILIA ROMAGNA	3.366.241	2.919.406	1.208.247	1.060.986	712.865	903.848
TOSCANA	2.330.969	1.777.733	839.149	639.984	495.098	500.386
UMBRIA	613.638	475.324	220.910	171.117	130.337	147.160
MARCHE	761.870	540.106	274.273	194.438	161.821	167.217
LAZIO	2.730.752	2.416.432	983.071	869.916	580.012	748.127
ABRUZZO	600.689	532.383	234.248	191.640	138.206	164.810
MOLISE	385.341	127.053	120.723	45.739	71.226	39.336
CAMPANIA	3.038.940	1.496.032	1.094.018	538.571	645.471	463.171
PUGLIA	1.771.286	1.393.567	637.663	501.681	375.221	431.445
BASILICATA	360.869	240.529	129.913	86.612	75.649	74.486
CALABRIA	706.213	652.459	254.237	254.886	150.000	202.001
SICILIA	2.171.313	1.679.174	781.673	604.503	461.167	519.872
SARDEGNA	812.416	777.754	292.470	279.991	172.567	240.793
TOTALE	37.069.632	28.813.782	13.352.231	9.680.662	7.877.817	8.238.627

ORE RECUPERO PREST PUBBLICO (30 minuti prestazione)		ORE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER RECUPERARE UNA PARTE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI		SPESA ORE AGGIUNTIVE -Stima complessiva per recupero prestazioni perse nel pubblico (per il mese)		
Diagnostica	Visita	Diagnostica	Visita	spesa per recupero prestazioni di Diagnostica	spesa per recupero Visita	TOTALE
289.338	413.343	101.268	144.670	13.164.864	11.573.613	24.738.477
8.099	12.037	2.814	4.213	365.774	337.026	702.800
857.884	800.608	300.119	280.213	39.015.531	22.417.024	61.432.555
30.883	40.473	10.809	14.165	1.406.191	1.133.236	2.539.427
33.852	33.299	11.848	11.655	1.540.278	932.371	2.472.649
448.818	283.729	157.436	99.326	20.466.725	7.546.100	28.012.824
99.346	99.498	34.771	34.824	4.520.291	2.785.936	7.306.227
84.322	110.440	29.513	38.654	3.896.669	3.092.307	6.988.976
356.433	451.924	124.751	158.173	16.217.690	12.653.875	28.871.565
247.549	275.198	86.642	96.318	11.263.477	7.705.408	18.968.885
66.168	73.580	22.809	25.753	2.966.162	2.060.343	5.026.505
80.911	83.608	28.319	29.263	3.681.438	2.341.087	6.022.525
290.006	374.064	101.502	130.923	13.196.269	10.473.783	23.670.052
69.103	82.405	24.186	28.842	3.144.194	2.307.343	5.451.537
36.613	19.668	12.466	6.884	1.620.402	560.701	2.181.103
322.736	231.586	112.957	81.055	14.684.461	6.484.401	21.168.862
188.111	215.723	66.836	75.503	8.559.031	6.040.235	14.599.266
38.324	37.243	13.413	13.035	1.743.756	1.042.811	2.786.567
75.000	101.001	26.250	36.360	3.412.494	2.829.019	6.241.513
230.533	239.936	80.708	90.978	10.491.999	7.279.212	17.771.211
86.279	120.396	30.197	42.139	3.926.676	3.371.098	7.297.774
3.938.808	4.118.813	1.378.818	1.441.836	179.220.328	116.364.777	294.575.102

Tutti i predetti oneri relativi alla spesa per le ore aggiuntive necessarie a recuperare i ricoveri ospedalieri persi nel primo semestre 2020 e parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale perse sempre nel primo semestre 2020, non comprendono la spesa per gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

A tal fine si riportano qui di seguito i conteggi fatti per stimare i predetti oneri riflessi, così suddivisi:

- dirigenti medici e sanitari IRAP 8,5%, nel presupposto che la prestazione lavorativa venga svolta in regime di lavoro autonomo;
- comparto IRAP e oneri previdenziali per un totale del 33%

Applicando al numero delle ore aggiuntive necessarie per la dirigenza medica e sanitaria ed il comparto rispettivamente la tariffa oraria di 80 euro e 50 euro, la spesa per l'IRAP pari all'8,5% ammonta a complessivi 24,166 milioni di euro circa per la dirigenza, mentre la spesa degli oneri riflessi per il comparto, pari al 33% (inclusiva dell'IRAP) ammonta a 34,846 milioni di euro circa. La spesa complessiva per gli oneri riflessi ammonta quindi a 59,011 milioni di euro, che viene suddivisa sulla base delle ore aggiuntive stimate per il recupero dei ricoveri ospedalieri e specialistica ambulatoriale.

Si riporta la tabella con il dettaglio:

ORE MEDICI E COM PARTO

	ORE MEDICO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA	ORE COMPARTO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA
PIEMONTE	318.660	70.611	245.938	171.879	70.611	101.268
VALLE D'AOSTA	9.186	2.159	7.026	4.873	2.159	2.714
LOMBARDIA	708.960	123.618	585.332	428.737	123.618	305.119
PA BOLZANO	33.017	8.042	24.975	18.861	8.042	10.819
PA TRENTO	30.362	6.859	23.503	18.707	6.859	11.848
VENETO	332.949	76.187	256.763	233.823	76.187	157.636
FRILIA VENEZIA GIULIA	86.318	23.723	62.595	68.494	23.723	34.771
LIGURIA	91.482	23.295	68.187	62.808	23.295	39.513
EMILIA ROMAGNA	388.737	80.812	307.925	206.583	80.812	126.771
TOSCANA	248.037	66.077	181.960	162.720	66.077	96.643
UMERIA	82.969	14.437	68.532	37.248	14.437	22.809
MARCHE	82.693	25.011	57.682	63.330	25.011	38.319
LAZIO	267.901	35.176	232.724	136.878	35.176	101.702
ABRUZZO	88.797	15.769	73.028	38.866	15.769	23.096
MOLISE	20.884	1.536	19.348	14.000	1.536	12.463
CAMPANIA	238.437	45.424	193.013	188.382	45.424	112.957
PUGLIA	175.868	34.347	141.521	100.186	34.347	65.839
BASILICATA	34.303	7.854	26.449	21.288	7.854	13.433
CALABRIA	78.118	14.515	63.603	40.766	14.515	26.250
SICILIA	212.480	40.805	171.675	121.612	40.805	80.808
SARDEGNA	89.328	16.992	72.336	47.189	16.992	30.197
TOTALE	3.563.801	733.248	2.830.553	2.111.898	733.248	1.378.650

	SPESA IRAP (8,6%) PER I MEDICI E IRAP E ONERI RIFLESSI (33%) PER INFERMIERI su ORE AGGIUNTIVE PER SPECIALISTICA E RICOVERI			DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE
	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE		
PIEMONTE	2.162.637	2.838.010	4.998.647	1.645.241	3.343.396
VALLE D'AOSTA	82.481	82.048	144.510	59.305	84.305
LOMBARDIA	4.788.888	8.961.882	11.778.321	2.090.290	8.688.031
PA BOLZANO	224.614	311.048	535.662	187.383	348.279
PA TRENTO	208.468	308.884	515.122	159.805	355.317
VENETO	2.284.064	3.864.779	6.148.833	1.773.148	4.345.685
FRILIA VENEZIA GIULIA	834.682	965.147	1.599.709	553.737	1.046.973
LIGURIA	621.838	871.329	1.493.369	543.774	950.495
EMILIA ROMAGNA	2.473.411	3.381.797	5.855.208	1.692.930	3.962.278
TOSCANA	1.893.462	2.819.872	4.213.325	1.539.603	2.673.721
UMERIA	428.364	614.661	1.042.968	336.387	706.580
MARCHE	681.832	879.844	1.441.676	593.791	858.814
LAZIO	1.819.888	2.266.196	4.074.880	819.610	3.255.270
ABRUZZO	467.818	669.268	1.127.074	367.413	759.661
MOLISE	142.011	231.004	373.015	15.779	357.236
CAMPANIA	1.838.188	2.813.298	4.241.486	1.050.384	3.191.101
PUGLIA	1.194.630	1.663.067	2.847.738	690.276	2.047.462
BASILICATA	233.288	360.917	594.178	183.603	410.573
CALABRIA	617.638	872.828	1.190.214	336.309	853.905
SICILIA	1.444.933	2.004.968	3.449.889	690.732	2.499.137
SARDEGNA	607.431	778.823	1.386.064	393.609	992.453
TOTALE	24.166.847	34.846.784	69.011.641	17.084.000	41.926.623

Considerato, inoltre, che tale meccanismo incentivante temporaneo può essere efficace sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo ante pandemia COVID 19, si procede ad aggiungere agli oneri fin qui stimati anche l'onere netto derivante dall'adeguamento degli attuali 60 euro/ora a 80 euro/ora per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2020 (4,5 mesi) per l'attuale ammontare dei compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario e per la dirigenza medica, escludendo dal calcolo i medici veterinari in quanto non coinvolti nelle attività. La stima dell'ammontare dell'adeguamento dei compensi aggiuntivi per i soli dirigenti medici e sanitari, al netto dei veterinari, è stata fatta decurtando dalla spesa dei compensi aggiuntivi risultanti dal conto annuale 2018, ora da adeguare ai sensi del presente decreto, l'incidenza percentuale dei medici veterinari risultante nella composizione del personale della "dirigenza medica e sanitaria" da Conto annuale anno 2018, pari al 4,5% oltre all'adeguamento del compenso aggiuntivo per il personale del comparto dipendente del SSN. Per quest'ultimo personale del comparto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del CCNL 31.7.2009 che specifica che la tariffa oraria del compenso aggiuntivo è stabilita a livello regionale, è stato stimato un adeguamento dagli attuali 30 euro/ora medi a 50 euro/ora. La tariffa media di 30 euro si basa su una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni.

Ora, dal momento che l'adeguamento dei compensi aggiuntivi (sia del personale dirigente medico e sanitario che del personale del comparto) previsto dal presente decreto è finalizzato al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero e tenuto conto che i dati del Conto annuale 2018 non consentono di articolare la spesa dei compensi aggiuntivi, distintamente per i ricoveri ospedalieri e per l'ambito ambulatoriale, si è provveduto a fare un mero riproporzionamento per il periodo di 4,5 mesi (15 agosto – 31 dicembre 2020) dell'onere rilevato nel 2018 per i singoli profili di personale (fatta eccezione per il personale medico veterinario) parametrati al nuovo valore tariffario previsto dal previsto decreto, limitatamente alla parte eccedente il previgente valore tariffario. Ciò nel presupposto che non si modifichi la composizione delle attività per le quali è stato pagato il compenso aggiuntivo al personale dipendente del SSN nel 2018.

L'onere stimato a seguito di tale riproporzionamento ammonta a 29.309.737 euro, come risultante dalla seguente tabella:

STIMA ADEGUAMENTO COMPENSI AGGIUNTIVI PARAMETRATO A 4,5 MESI (DAL 15/8/2020 AL 31/12/2020)			
	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE
PIEMONTE	463.202	380.539	843.741
VALLE D'AOSTA	81.450	7.271	88.720
LOMBARDIA	2.394.929	642.046	3.036.974
PA BOLZANO	29.105	162.865	191.971
PA TRENTO	29.105	162.865	191.971
VENETO	2.064.777	344.532	2.409.309
FRIULI-VENEZIA GIULIA	114.434	2.582	117.016
LIGURIA	724.103	577.796	1.301.899
EMILIA-ROMAGNA	1.622.632	978.432	2.601.064
TOSCANA	2.047.616	1.695.842	3.743.458
UMBRIA	276.630	182.759	459.389
MARCHE	915.004	488.857	1.403.861
LAZIO	1.037.353	819.179	1.856.532
ABRUZZO	535.289	486.736	1.022.025
MOLISE	420.552	9.731	430.283
CAMPANIA	3.298.951	196.185	3.495.136
PUGLIA	758.491	825.370	1.583.861
BASILICATA	606.953	269.673	876.626
CALABRIA	586.683	253.500	840.182
SICILIA	991.692	549.392	1.541.083
SARDEGNA	590.791	683.843	1.274.634
TOTALE	19.589.744	9.719.993	29.309.737

I predetti oneri di 29.309.737 euro includono anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, dal momento che l'adeguamento della tariffa oraria ha preso come base di calcolo il valore dei compensi aggiuntivi vigenti da Conto annuale, come risulta dalle definizioni delle voci inserite nelle tabelle 13 e 14 del medesimo Conto Annuale.

Nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A, per un totale di 10 milioni di euro, le regioni e province autonome possono ricorrere all'aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La spesa di 10 milioni di euro non costituisce un onere aggiuntivo, ma si avvale, delle disponibilità di cui alla colonna 2 dell'allegato A, in coerenza a quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente decreto e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni.

E' stato, poi, previsto che le regioni e le province autonome possano ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 28, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e

provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. Il ricorso a tale facoltà deve essere nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni. La flessibilità concessa alle regioni e province autonome nell'utilizzo delle risorse in base ai propri contesti organizzativi dovranno essere evidenziati nei Piani Operativi regionali per il riassorbimento delle liste d'attesa, di cui al comma 9.

Stante quanto sopra, si stima che per l'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 29 del presente decreto, ne consegua un onere complessivo pari a 478.218.772 euro, a cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114.

La ripartizione delle somme risultante dall'allegato B differisce da quella risultante dalle somme dell'allegato A in quanto si è scelto di ripartire le somme complessive sulla base delle quote di accesso, del 2020, indipendentemente dall'incidenza della pandemia da Covid 19 a livello regionale e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziale in materia di sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali. Come chiarito sopra, è stato poi previsto che il limite massimo di spesa, per l'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B del presente decreto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT risponde ai requisiti indicati dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità che impone di fornire l'illustrazione dei dati e dei metodi adottati nella quantificazione degli oneri di spesa

Per quanto concerne gli oneri derivanti dal recupero dei ricoveri ospedalieri stimati per il 2020 dal comma 2, tenuto conto che i calcoli sono stati effettuati dalla RT assumendo a parametri il flusso dei ricoveri ospedalieri (dato relativo al I semestre 2019, al fine di determinare i fabbisogni per ricoveri ospedalieri nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, così da inferirne il dato di stima delle liste d'attesa di cui provvedere alla copertura dei fabbisogni aggiuntivi per il 2020⁶), andrebbero fornite assicurazioni in merito al grado di prudenzialità del metodo considerato.

⁶ Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019

In base al comma 3 è stato prevista la possibilità di porre in essere anche un meccanismo incentivante temporaneo sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo ante pandemia COVID 19, per cui si è proceduto ad aggiungere agli oneri fin qui stimati, anche l'onere netto derivante dall'adeguamento degli attuali 60 euro/ora a 80 euro/ora per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2020 (4,5 mesi) per l'attuale ammontare dei compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario e per la dirigenza medica, escludendo dal calcolo i medici veterinari in quanto non coinvolti nelle attività. Anche su tale stima, posto che la RT fornisce i prospetti di calcolo della spesa con l'indicazione dei parametri considerati, andrebbero richieste conferme in merito al grado di prudenzialità della stima effettuata atteso che i parametri retributivi considerati sono quelli tratti dal Conto Annuale aggiornato al 2018.

Sul comma 4, posto che ivi è solo previsto che le regioni e le province autonome sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, e che il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, si rinvia al comma 8.

Articolo 29 ***(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)*** **Commi 6-9**

Il comma 6 stabilisce che il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.

Il comma 7 prevede che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Il comma 8 stabilisce che per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di

e 2020 è stimata in circa il 40%, pari a 309.017 di ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.

cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il comma 9 stabilisce che, per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro il 14 settembre 2020, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard-finanziamento straordinario personale medico	s	c	478,22			478,22		
9	Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard Unità di personale aggiuntive (dirigenza medica, sanitaria veterinaria e professioni sanitari) che le regioni e le province autonome assumo - effetti riflessi	e	t/c				202,22		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma costituisce un limite massimo di spesa e che la gamma di prestazioni connesse alla determinazione dei fabbisogni sanitari di cui ai commi 2 e 3 presenta solo in parte carattere di modulabilità, andrebbero fornite rassicurazioni circa la prudenzialità della stima della maggiore spesa prevista per il 2020.

Quanto ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 114.

In merito alla stima degli effetti indotti, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 30 ***(Incentivi in favore del personale sanitario)***

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 2, comma 6, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di chiarire che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per gli incentivi in favore del personale dipendente del SSN, i quali possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l'equilibrio economico del sistema sanitario delle regioni e delle province autonome.

La RT ribadisce che la norma modifica il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo alle regioni e alle province autonome di incrementare, per l'anno 2020, con proprie risorse già disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari, gli importi di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto DL n. 18/2020, di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi.

Al riguardo, posto che la norma riconosce la possibilità del sostenimento da parte delle Regioni, con oneri a proprio carico, di emolumenti aggiuntivi in favore del personale Sanitario, nella salvaguardia dell'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, non ci sono osservazioni.

Articolo 31

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Il comma 1 autorizza l'Agenas, in relazione ai fabbisogni determinati dall'emergenza COVID-19, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato n.1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. E' previsto che la dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in n. 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.

Il comma 2 dispone che il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, al momento sostituiti dal Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, siano nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto, contestualmente, con la nomina degli organi ordinari, si prevede la cessazione immediata dell'incarico conferito al Commissario.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (norma istitutiva dell'AGENAS), derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (personale in comando presso Agenas ministero della Salute), integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas.

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT evidenzia che il comma 1 prevede, nel quadro più generale dell'intervento per il rilancio dell'Ente e delle sue funzioni strategiche per il sistema sanitario del

Paese, la possibilità per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, delle seguenti n.24 unità di personale: 1 statistico, 2 ingegneri gestionali, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegneri clinici, 3 ingegneri informatici, 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e 6 dirigenti medici, 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e 1 dirigente ingegnere gestionale.

La previsione si rende necessaria per assicurare, tramite procedure concorsuali bandite dalla stessa amministrazione, la massima tempestività del reclutamento straordinario previsto, a fronte di una sostanziale copertura.

La dotazione organica dell’Agenzia, di cui all’articolo 1, comma 444, legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in n. 146 unità, di cui n. 17 con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di n.16 unità di Categoria D, di n. 6 unità di dirigente medico e di n. 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.

Gli oneri della disposizione sono quantificati come segue.

Per il personale non dirigenziale (16 unità), l’onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro € 653.364,33, come riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Categoria	N. unità	Stipendio Base	Elemento Perequativo	Acconto nuovo accordo	Indennità di qualificazione professionale	Totale Costo Annuale (ecluso tredicesima)	Tredicesima	Premio di produttività	Totale costo annuale compresa tredicesima e produttività	Oneri riflessi a carico Agenas (37,58% = 23,80 CPDEL, 4,88 INADEL, 8,5 IRAP, 0,4 INAIL)	Costo unitario inclusi oneri riflessi
CAT. D	16	€ 1.851,34	€ 19,00	€ 13,46	€ 71,53	€ 23.463,96	€ 1.936,33	€ 4.446,63	€ 29.846,92	€ 10.988,35	€ 40.835,27
Totale		€ 29.621,44	€ 304,00	€ 215,36	€ 1.144,48	€ 375.423,36	€ 30.981,28	€ 71.146,08	€ 477.550,72	€ 175.813,61	€ 653.364,33

Per il personale dirigenziale (8 unità), l’onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro € 1.198.920,60, come riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Qualifica	Unità	Dirigente	Stipendio base	Acconto nuovo accordo	Ritribuzione minima qualificata	Ritribuzione Funz. (CCNL Sanità)	Ritribuzione di Funz. Variabile
DIRIGENZA PROFESSIONALE	1	STATISTICO	€ 3.331,61	€ 48,58	€ 591,36		€ 2.153,05
DIRIGENZA PROFESSIONALE	1	INGEGNERE GESTIONE	€ 3.331,61	€ 48,58	€ 591,36		€ 2.153,05
DIRIGENZA MEDICA	2	MEDICO >Sanità	€ 3.481,60	€ 38,37		€ 846,15	€ 3.000,00
DIRIGENZA MEDICA	4	MEDICO	€ 3.481,60	€ 38,37		€ 846,15	€ 2.066,89
		TOTALI	€ 37.552,82	€ 243,38	€ 1.182,72	€ 5.078,90	€ 10.575,26

Indennità di Spese di medicina	Indennità di Esclusività	Totale Costo Annuale (e inclusa tridecimesima)	Tre decimesime	Ributazione di Risultato	Totale costo annuale compresa tridecimesima	Oneri riflessivi carichi Agenas (37,50% = 23,00 CPOEL, 4,00 INADOL, 0,5 INAP, 0,4 INAIL)	Costo unitario Inclusi oneri riflessivi
		€ 73.504,00	€ 6.125,00	€ 11.500,00	€ 91.130,20	€ 36.745,93	€ 1.27.876,13
		€ 73.504,00	€ 6.125,00	€ 11.500,00	€ 91.130,20	€ 36.745,93	€ 1.27.876,13
€ 652,03	€ 782,15	€ 105.435,64	€ 8.786,30	€ 11.500,00	€ 125.721,94	€ 49.250,01	€ 1.74.971,95
€ 652,03	€ 193,78	€ 87.177,99	€ 7.364,82	€ 11.500,00	€ 105.942,71	€ 42.363,40	€ 1.48.306,11
€ 1.912,18	€ 2.339,84	€ 706.592,02	€ 58882,70	€ 93.000,00	€ 857.475,12	€ 341.445,48	€ 1.198.920,60

Il comma 3 della disposizione assicura la copertura degli oneri predetti, pari complessivamente a euro 463.071,23 per l'anno 2020 (ipotizzando che le nuove assunzioni non abbiano luogo prima del 1° ottobre 2020) e ad euro 1.852.284,93 a decorrere dall'anno 2021, ai quali si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia (contributi per attività connesse alla educazione continua in medicina – ECM)

In particolare, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'art. 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas.

A conferma della capienza del bilancio dell'Ente, si evidenzia che l'Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 7.000.000,00 di euro annui e che l'entrata media dovuta a entrate per contributi ECM ammonta, nell'ultimo quinquennio, a circa 16.000.000,00 annui.

La copertura degli oneri mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AGENAS necessita di una compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Assunzione personale Agenas per il supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19	s	c				0,46	1,85	1,85
		Effetti riflessivi	e	t/c				0,22	0,90
4	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k				-0,24	-0,95	-0,95

Al riguardo, occorre premettere che AGENAS è ente pubblico non economico, contemplato nell'elenco dei soggetti i cui bilanci sono consolidati nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)⁷.

Ciò premesso, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, la norma autorizza il reclutamento di n. 24 unità lavorative, di cui n. 8 dirigenti, in considerazione dei dati e parametri retributivi riportati dalla RT, che invero presentano sensibili differenze nel loro ammontare rispetto ai dati riportati nel Conto annuale al 2018 e sul sito dell'Agenzia, per cui andrebbero richiesti chiarimenti, considerato anche che la disciplina del trattamento economico del personale dell'Agenzia è regolata da una specifica fonte normativa⁸.

Sui commi 3 e 4, venendo anche allo scrutinio dei profili di copertura, occorre innanzitutto evidenziare che sebbene la RT certifichi della presenza di un notevole avanzo di gestione registrato dall'Agenzia negli ultimi anni, ciò non è di per sé sufficiente a fornire dimostrazione della presenza di uno stabile avanzo, dal momento che, a tutto il 2018, la Corte dei Conti ha rilevato la presenza a consuntivo di una notevole consistenza di residui "attivi" che palesa una importante componente dell'avanzo come meramente "contabile" a fronte della copertura di maggiori oneri di spesa riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità⁹.

Inoltre, con specifico riferimento previsto al comma 4 al ricorso allo specifico strumento di compensazione degli effetti di cassa e di indebitamento netto non contemplati ai sensi della legislazione vigente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia, oltre a rassicurazioni circa l'esistenza delle relative disponibilità, si rammenta che tale strumento è preordinato alla rettifica degli effetti correlati all'attualizzazione dei contributi pluriennali ed in genere alla realizzazione di

⁷ Sottosettore "Enti di regolazione dell'attività economica". Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

⁸ Per quanto riguarda lo stato giuridico e l'aspetto retributivo, i dipendenti di ruolo dell'Agenzia sono equiparati al personale del Servizio sanitario nazionale e nei confronti di essi trova applicazione il Ccnl del relativo comparto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 115/1998, il trattamento economico annuo, corrisposto secondo differenti fasce, è stato stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'ottobre 2001 e poi modificato nel luglio 2007. Esso è suscettibile di incremento con una quota accessoria di retribuzione fino al 25 per cento, determinata dal Direttore - avuto riguardo alla produttività complessiva ed alla qualità della prestazione individuale - da corrispondersi in due rate semestrali. A titolo esemplificativo, ad un raffronto con i dati del costo medio tratti dal Conto Annuale della RGS si trae che i profili D della relativa piattaforma contrattuale (profilo amministrativo) hanno un costo medio di 27.263 euro annui, di cui 24.996 di trattamento economico fondamentale e circa 3.000 euro di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. Conto Annuale al 2018, tavole degli enti Agenzie del S.S.N..

⁹ La Relazione della Corte evidenzia che al 2018 "Il patrimonio netto si attesta ad euro 115,88 milioni, superiore del 5,8 per cento rispetto al 2017. Cresce (+8,1 per cento) il fondo di cassa che, al termine del 2018, presenta la consistenza di euro 109,26 milioni. L'avanzo di amministrazione (euro 110,34 milioni) registra anch'esso una crescita del 7,5 per cento. Le procedure di riaccertamento attuate dall'Agenzia hanno consentito nel 2018 una sia pur lieve riduzione dei residui attivi che restano, peraltro, preminenti rispetto ai passivi. La Corte auspica che l'Agenzia prosegua nelle iniziative idonee a ridurre la consistenza, compatibilmente con la pratica attuazione dei programmi di ricerca". Cfr. Corte dei Conti, Sezione Enti, Determinazione n. 133/2019, Relazione sulla gestione finanziaria dell'AGENAS, pagina 41.

spese di investimento, da cui deriva la sua classificazione di spesa in conto capitale. La quale va da sé prefigura nel caso in esame un utilizzo incoerente con la finalità prevista concretizzando una dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA

Articolo 32

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Il comma 1 incrementa di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021 il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'articolo 235 del decreto-legge "rilancio" presso il Ministero dell'istruzione.

I commi 2 e 3 destinano rispettivamente parte delle risorse dell'incremento del fondo di cui al comma 1, per il trasferimento agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica (32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021); alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità; e parte per il potenziamento delle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza e per il trattamento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021).

Il comma 4 chiarisce che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro "agile".

Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità e della misura del riparto delle risorse stanziare dalla presente disposizione.

Il comma 6 proroga al 30 settembre 2021 le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Il comma 7 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT certifica sul comma 1, che la disposizione prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021. La predetta somma, che rappresenta quota parte del complessivo incremento del fondo di cui all'art. 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, rappresenta limite di spesa per le finalità indicate ai commi 2 e 3.

Il comma 2 prevede che quota parte della somma, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021 è destinata a due finalità:

- alla lettera a) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile agli enti obbligati, ai sensi della legge n. 23 del 1996, a fornire i locali ad uso scolastico. Si tratta di un trasferimento corrente ad amministrazioni

pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della predetta legge, è integralmente di competenza di Comuni e Province;

- alla lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile alla sottoscrizione di patti di comunità anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, al fine di ampliare il tempo scuola. Giacché si tratta di finanziare attività aggiuntive, oltre quelle obbligatorie previste dai vigenti ordinamenti scolastici, le stesse potranno essere realizzate unicamente nel limite delle risorse stanziare.

Il comma 3 destina la parte rimanente del fondo di cui al comma 1, per euro 368 milioni nel 2020 e per 552 milioni nel 2021 a due finalità:

- lettera a), al potenziamento delle misure di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, è prevista la possibilità di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni, (indicativamente sino al 10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate, in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti. Si prevede, altresì, che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, giacché – tra talune fattispecie di sostituzione del docente così incaricato – l'usuale soluzione di dividere la classe tra le altre funzionanti nel medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza; per le altre fattispecie restano ferme, pertanto, qualora non incompatibili con l'esigenza sopra citata, le modalità di sostituzione previste dalla legislazione vigente, incluso in via prioritaria il ricorso al personale già in carico all'istituzione scolastica.

A tal fine, potrà essere destinato il 10% delle risorse che incrementano il Fondo di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alla quota destinata all'attivazione dei contratti temporanei, che vengono accantonate a tale fine. Tale percentuale viene determinata sulla base del tasso di sostituzione, a legislazione vigente, del personale delle ordinarie dotazioni organiche del personale scolastico rilevato dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018.

- lettera b), **all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e delle nuove procedure previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 e dal decreto-legge n. 22 del 2020 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018,**

anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche. L'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio non determina, attesa la sua natura temporanea, un incremento dell'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

L'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità di cui ai commi 1 e 2 sopra descritte, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 235 come incrementato dalla presente disposizione, verrà definito con decreto interministeriale MI/MEF nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, come specificato dal comma 5.

Il comma 4 prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 prevedendo, pertanto, che gli stessi devono svolgersi in presenza.

Il comma 6, tenuto conto della circostanza che la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai Comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale, introduce una misura acceleratoria, consistente nell'ampliamento delle possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli Enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. In base alla scansione temporale definita dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019) molte graduatorie concorsuali andranno a scadere il 30 settembre prossimo. L'estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall'imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previsto un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini. La previsione di proroga è limitata alle graduatorie comunali per il personale diretto a lavorare nei servizi scolastici ed educativi gestiti direttamente da parte dei comuni.

La disposizione di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 dispone la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235 del DL 34/2020		s	c	400,00	600		400,00	600	
	Effetti riflessi		e	t/c				178,48	267,72	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione prevede il rifinanziamento del fondo per l'emergenza epidemiologica della pubblica istruzione per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021 e che la predetta somma, rappresenta un limite di spesa per le finalità ivi espressamente indicate ai commi 2 e 3 e che le attività ivi indicati sono da considerarsi compatibili con un limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, dato che la stessa norma di cui al comma 2 stabilisce che quota parte della somma, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021, debba essere destinata a fornire un contributo agli enti locali per ampliare i locali ad uso scolastico e alla sottoscrizione di patti di comunità, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa ipotizzati al fine di consentire una valutazione circa il grado di congruità delle risorse previste.

Una analoga riflessione, andrebbe altresì richiesta sul vincolo previsto dal comma 3 (per euro 368 milioni nel 2020 e per 552 milioni nel 2021) rispetto alla dichiarata necessità di adozione di misure volte ad incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate e affinché il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, giacché – tra talune fattispecie di sostituzione del docente così incaricato – l'usuale soluzione di dividere la classe tra le altre funzionanti nel medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza. Ulteriori elementi di dettaglio sarebbero utili pure sui dichiarati fabbisogni di spesa connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020.

Sui commi 4 e 5, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, nulla da osservare.

Sullo scrutinio dei profili d'impatto attesi sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Articolo 33

(Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore)

Il comma 1 modifica gli articoli 100 e 101 del decreto-legge n. 18 del 2020. La lettera a), elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da

COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR , di designazione governativa. Con la lettera b), equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il comma 2 introduce misure di sostegno agli studenti universitari fuori sede che, a causa della situazione conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19, potrebbero vedersi pregiudicati nella fruizione delle borse di studio loro destinate. dispone, anzitutto, che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede. Non si fa riferimento alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.

La RT riferisce che le disposizioni di cui al comma 1 sono di carattere ordinamentale e che pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, certifica che la disposizione, introducendo solamente un meccanismo di flessibilità, in deroga al dell'articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, per le regioni, le province autonome e le università, nella materia del riconoscimento delle borse di studio agli studenti fuori sede, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili (come, peraltro, incrementate con il DL Rilancio), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, nonché di facoltà nell'ambito delle risorse disponibili, nulla da osservare.

Articolo 34 ***(Rifinanziamento del Commissario Straordinario)***

L'articolo dispone un incremento - pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Una quota di 80 milioni nel 2020 e di 300 milioni nel 2021 è riservata alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale. Il presente articolo dispone, infine, in ordine alla copertura degli oneri finanziari per cui al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT ribadisce che la disposizione prevede l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 580 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle attività di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Una quota delle predette risorse, pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021, è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato.

Al relativo onere, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali	s	k	580	300		580	300		550	300	

Al riguardo, in linea di principio, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente formulata come limite massimo di spesa per il 2020 e il 2021 e che l'onere ad essa sotteso presenta carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare il grado di congruità dello stanziamenti previsto, andrebbero richiesti ulteriori elementi circa i fabbisogni previsti per le nuove competenze attribuite dal decreto-legge "semplificazione" al commissario straordinario in materia acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché, in particolare, a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

In proposito, dal momento che la norma prevede che una quota pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 delle risorse in questione debba essere destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato, andrebbero richiesti chiarimenti circa i fabbisogni di spesa

ipotizzabili per tali finalità in relazione all'eventualità che possa del riacutizzarsi nei prossimi mesi la crisi epidemiologica da COVID-19.

Per i profili di copertura si rinvia all'articolo 114.

Articolo 35

(Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure")

Il comma 1 mira a prorogare fino al 15 ottobre 2020, sostenendone i conseguenti oneri, l'impiego per l'emergenza COVID-19 del contingente di personale delle Forze armate "Strade sicure", comprese le 753 unità di cui di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di tali n.753 unità, n. 253 erano state già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Il comma 2 autorizzata a tal fine per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, al fine di remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato, in relazione all'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate (di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e a riconoscere e finanziare fino al 15 ottobre 2020 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Il comma 3 prevede che alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT conferma che l'intervento mira a prorogare, sostenendone i conseguenti oneri, l'impiego per l'emergenza COVID-19 del contingente di personale delle Forze armate "Strade sicure", costituito dalle 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle ulteriori 753 unità di cui di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di tali 753 unità, 253 erano state già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Lo svolgimento, da parte delle 7.803 unità di militari attualmente impiegati nel dispositivo di "Strade sicure", delle incrementalì attività condotte, su disposizione dei Prefetti e a sostegno delle Forze di polizia, per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ha comportato la necessità di riconoscere e finanziare, con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese fino al 31 luglio 2020.

Poiché è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e della perdurante manifestazione di improvvisi ed imprevedibili focolai sull'intero territorio nazionale, che l'esigenza del dispositivo "incrementato" a 7.803 unità permarrà anche nei prossimi mesi e poiché è necessario continuare a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato, l'intervento regolatorio mira a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate (di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e a riconoscere e finanziare fino al 15 ottobre 2020 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Per le suesposte esigenze, quindi, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, si rende necessario riconoscere al personale impiegato (7.803 unità) la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al 15 ottobre 2020.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.803 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: dall'1 agosto al 15 ottobre 2020.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- per le 253 unità (allegato A) già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 452.755 euro;
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 566.072 euro;
 - indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 21.034 euro;
 - materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 60.000 euro;
 - vitto, ammontante a complessivi 288.420 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
 - alloggio, ammontante a complessivi 672.980 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
 - equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 27.881 euro;
 - funzionamento automezzi ammontante a complessivi 27.360 euro;
- per le 500 unità (allegato B) già previste e finanziate con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 894.773 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.118.720 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 40.723 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 100.000 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 570.000 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggiamento, ammontante a complessivi 1.330.000 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 55.100 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 54.720 euro
- per le 7.050 unità (allegato C):
 - lavoro straordinario: incremento da 21 (già finanziate con l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) a 40 delle ore remunerabili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 6.330.298 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego dall'1 agosto al 15 ottobre 2020 del dispositivo delle Forze armate cd. "Strade sicure" (7.803 unità), già a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 12.610.836 euro.

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Allegato A

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	566.072
Straordinario	253	17,66	178.719	452.755
TOTALE SPESE PERSONALE			402.169	1.018.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	288.420
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	672.980
equipaggiamento/vestiario	253	1,45	11.006	27.881
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.360
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.016.641
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				21.034
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				81.034
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.018.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.016.641
TOTALE ONERI			803.475	2.035.468
ONERI UNA TANTUM				81.034
TOTALE GENERALE			803.475	2.116.502

Allegato B

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.118.720
Straordinario	500	17,66	353.200	894.773
TOTALE SPESE PERSONALE			794.800	2.013.493
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	570.000
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.330.000
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.100
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	54.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.009.820
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				40.723
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				140.723
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.013.493
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.009.820
TOTALE ONERI			1.588.150	4.023.313
ONERI UNA TANTUM				140.723
TOTALE GENERALE			1.588.150	4.164.036

Allegato C

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Adeguamento costo medio orario Straordinario 0,9 € per le 21h/mese già previste con art.1 co. 132 L. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	337.554
Incremento di 19h/mese straordinario per emergenza covid-19	7.050	17,66	2.365.557	5.992.744
TOTALE SPESE PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per l'esigenza
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
TOTALE ONERI			2.498.802	6.330.298
ONERI UNA TANTUM				0
TOTALE GENERALE			2.498.802	6.330.298

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori.

Art.	Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
35	1	Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l'operazione "Strade sicure"	s	c	9,36			9,36		
								4,54		
					3,25			3,25		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa fornita dalla RT, i quali sono peraltro da ritenersi pienamente corrispondenti a quelli contemplati nelle RT annessa ai decreti di rifinanziamento dell'operazione "Strade sicure" e all'adeguamento previsto dall'articolo 1, comma 132 della legge di bilancio 2020, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile la richiesta di un supplemento di informazioni in merito alla gamma dei parametri considerati nella determinazione degli oneri di funzionamento e, in particolare, per quelli "una tantum".

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di computo con l'indicazione delle percentuali applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S..

Articolo 36

(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

Il comma 1 autorizza il ministero della Difesa per l'anno 2020, nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Il comma 2 prevede che il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provveda nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La RT evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero della Difesa per l'anno 2020 ad avviare procedure di stabilizzazione di personale di cui all'art. 67 del DPR 236/2012

La spesa totale di euro 4.589.346 scaturisce dagli oneri annuali lordi relativi a n. 145 unità di personale civile da stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un costo pro capite di euro 31.650,66.

PROFILO NSC	STABILIZZAZIONE alla luce del vincolo della dotazione organica	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
PROFILO NSC	UNITA' DA STABILIZZARE	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
ST70	2	31650,66X 145	€ 4.589.345,70
ST72	53		
ST74	69		
SG64	21		
TOTALE	145		

La platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità.

Delle 166 unità, solamente n. 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.

Nello specifico il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato, a esaurimento, nei seguenti profili professionali di “addetto” da inquadrare in Area 2-F1:

- ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;
- ST72: addetto tecnico edile;
- ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;
- SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Per questi profili risulta, allo stato, un’adeguata disponibilità in organico e, di conseguenza, l’effettiva possibilità di essere destinatari della stabilizzazione.

Agli oneri derivanti dalla disposizione nel limite di 4.589.346 a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, premesso che la RT fornisce il quadro di dettaglio dei profili professionali e relativi corrispondenti profili di inquadramento in apposito ruolo "ad esaurimento" del personale civile della Difesa relativamente al contingente soggetto a stabilizzazione, andrebbe innanzitutto richiesta la esposizione del dato retributivo annuo lordo, ivi distinguendosi però le componenti retributive riferibili al trattamento "fondamentale" separatamente da quello "accessorio"¹⁰.

Inoltre, andrebbe confermato che, in corrispondenza ai relativi requisiti previsti dalla norma, e tenuto conto del piano dei fabbisogni 2018/2020 la platea degli aventi diritto alla procedura di stabilizzazione consti di soli 145 su 166 unità complessive. A tal fine, andrebbe prodotto uno stralcio del piano dei fabbisogni in cui si esplicitino le ragioni tecniche di tale diminuzione.

Venendo ai profili di copertura dell'onere, dal momento che il comma 3 prevede espressamente che a tal fine si provvederà a valere delle facoltà assunzionali del dicastero della difesa, relativamente al personale civile, andrebbe richiesto il computo delle risorse da considerare nel budget assunzionale della difesa dal 2021 in considerazione delle cessazioni maturate nel 2020 e di eventuali risorse residue rimaste inoprate e derivanti da cessazioni dal servizio maturate negli anni precedenti.

¹⁰ A fronte del dato omnicomprendivo annuo lordo riportato dalla RT e pari a 31.650 euro annui, il dato del costo medio del Conto Annuale 2018, corrispondente al dipendente di II fascia del dicastero della difesa è di 27.131 euro lordi annui (lordo stato), di cui 22.411 euro di trattamento fondamentale (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 4.700 euro circa di componenti accessorie. Tale dato, va aggiornato con il 3,48% dell'ultimo CCNL e con l'8,8% della contribuzione a carico del lavoratore. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2018, tavole al link del sito internet del dicastero.

Articolo 37

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione delle varie componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione civile e Amministrazione della pubblica sicurezza) affinché queste possano continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il comma 1 si dispone che lo stanziamento è finalizzato alla prosecuzione – dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020 – del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. A tal fine sono autorizzate, per l'anno 2020, ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (euro 20.530.146) e per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (euro 4.165.875)..

Il comma 2 – in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico – autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di 7.800.000 euro..

Il comma 3 autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa necessaria l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, per il proseguimento delle attività emergenziali fino al 15 ottobre 2020.

Il comma 4 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020, ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il comma 5 stabilisce che alla copertura degli oneri di cui all'articolo, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT evidenzia che l'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza e Prefetture –UTG) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

In via preliminare, precisa che occorre osservare che l'intervento regolatorio si compone di 5 commi: i primi due sono dedicati alle Forze di polizia e alle polizie locali, il terzo comma è dedicato alle Prefetture-UTG, il 4 al Corpo di polizia penitenziaria mentre il quinto prevede la copertura finanziaria.

Il comma 1 mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 15 ottobre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9 del 2020 e n. 18 del 2020, sono state stanziare risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il decreto-legge n. 18 del 2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai prefetti sul territorio.

Con l'art. 23 del decreto-legge n. 34/2020, sono state adottate misure volte a garantire la prosecuzione, fino al termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia nonché dagli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza, per un'aliquota complessiva di circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle autorità prefettizie sul territorio.

Ciò premesso, evidenzia che la quantificazione del nuovo fabbisogno è stata effettuata sulla base della pianificazione del contingente di unità da impiegare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale, per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per contenere la propagazione e una eventuale recrudescenza dei contagi da “coronavirus”.

Attualmente, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza epidemica in atto, sono impiegate n. 12.350 unità delle Forze di Polizia e n. 2.300 unità delle polizie locali, sia in forza di provvedimenti di aggregazione che mediante l'impiego del personale stabilmente assegnato alle rispettive Questure, Commissariati, Uffici e Reparti dislocati sul territorio.

Con la presente disposizione, il monte ore medio mensile *pro capite* per il lavoro straordinario necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale in corso, che attualmente ammonta, mediamente, a 18 ore mensili *pro capite*, normalmente retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per 12.350 unità delle Forze di polizia (dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 24 ore mensili *pro capite*, così da arrivare al riconoscimento di 42 ore

mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato idoneo, in base all'attuale quadro esigenziale, a garantire l'efficace gestione, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'emergenza epidemiologica in corso in un'ottica di controllo anche della ripresa delle attività economiche e sociali.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79.

Dal monitoraggio avviato con le Questure dei servizi disposti ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 782/1985, per le maggiori esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, si rileva che, in media, vengono impegnate giornalmente le seguenti unità delle Forze di polizia:

- Polizia di Stato nr. 2.850
- Carabinieri nr. 4.100
- Guardia di Finanza nr. 780
- Polizie locali nr. 2.300

A ciò, vanno aggiunti i Reparti inquadrati assegnati di rinforzo per il controllo delle strutture ove sono ospitati i migranti in regime di quarantena:

- Polizia di Stato nr. 800
- Carabinieri nr. 450
- Guardia di Finanza nr. 150

Inoltre, vengono quotidianamente impiegati per i servizi di scorta a gruppi di migranti da trasferire nelle diverse località del territorio nazionale, le seguenti aliquote – dato mediano – dei Reparti inquadrati:

- Polizia di Stato nr. 90

Oltre a quanto sopra, vengono impiegati quotidianamente, per il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree di confine, le seguenti unità di rinforzo:

- Polizia di Stato nr. 60
- Carabinieri nr. 30
- Guardia di Finanza nr. 20

Oltre al personale impiegato nei sopra citati servizi, la disposizione riconosce, in chiave remunerativa, anche l'ulteriore contributo, di carattere sia burocratico che operativo, apportato dal personale dei diversi uffici, comandi e reparti delle Forze di polizia per servizi e compiti comunque connessi all'emergenza epidemica in atto, il cui impegno quotidiano è quantificabile come segue:

- 1.200 unità per la Polizia di Stato
- 1.500 unità per l'Arma dei Carabinieri
- 320 unità per la Guardia di Finanza.

Complessivamente, le unità di personale delle Forze di polizia che si prevede di impiegare, fino al 15 ottobre 2020, nelle diverse attività comunque connesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, sono così riassumibili:

- Polizia di Stato nr. 5.000
- Carabinieri nr. 6.080
- Guardia di Finanza nr. 1.270
- TOTALE Forze di Polizia* *nr. 12.350*
- Polizia locale nr. 2.300

Il fabbisogno così determinato per un periodo di 3,5 mesi, dal 1° luglio al 15 ottobre 2020, distinto per Forza di Polizia e consolidato per le polizie locali, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media *pro capite* mensile di 18 ore.

Per quanto concerne le Polizie locali, gli oneri computati, analogamente a quanto già previsto nelle disposizioni recanti misure per la funzionalità delle Forze di polizia, sono riferiti soltanto all'indennità di ordine pubblico in sede.

Per le Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Il comma 2, per le maggiori spese – legate ad accresciute e ricorrenti esigenze – di sanificazione e disinfezione straordinaria degli Uffici, Caserme e Reparti delle Forze di polizia, ivi inclusi i pertinenti impianti, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e apposite dotazioni per l'allestimento dei relativi locali aperti al pubblico, quantifica i relativi oneri, pari a 7,8 milioni di euro, fino al 15 ottobre 2020, che vanno ad integrare quelli già riconosciuti, rispettivamente una tantum e fino al 31° luglio 2020, dall'art. 74, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

Nel dettaglio, le spese dei commi 1-2 sono ripartite come segue.

1. POLIZIA DI STATO

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi n. 3,5

- Unità impiegate: n. 5.000

- Numero ore mensili da liquidare *pro capite* n. 24

- Importo orario € 19,79

24 ore *pro capite* x 5.000 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 8.311.800,00

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici e ambienti di lavoro

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense,

alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 12.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale € 3.000.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 8.311.800,00
Spese di sanificazione di uffici e ambienti di lavoro	€ 3.000.000,00
T O T A L E	€ 11.311.800,00

2. ARMA DEI CARABINIERI

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi n. 3,5

- Unità impiegate: n. 6.080

- Numero ore mensili da liquidare *pro capite* n. 24

- Importo orario € 19,79

24 ore *pro capite* x 6.080 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 10.107.148,80

B. Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in corso, si segnalano i seguenti fabbisogni, suddivisi per Caserme ricomprese nel Demanio Civile e Militare:

- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile, fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 675.000,00;

- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare e forestale: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere, incluso l'acquisto dei prodotti detergenti. L'onere complessivo è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 1.075.000,00.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile € 675.000,00

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare € 1.075.000,00

subtotale € 1.750.000,00

C. Dispositivi di Protezione individuale

Per far fronte alle esigenze di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche) per il personale impiegato, quantificate in 2.500.000 di mascherine, al prezzo di 0,50 euro l'una:

Dispositivi di protezione individuale

2.500.000 mascherine mono uso per un importo di € 0,50

subtotale € 1.250.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
A) Spesa per il personale	€ 10.107.148,80
B) Spese di pulizia e igiene degli ambienti	€ 1.750.000,00
C) Spese per dispositivi di protezione individuale	€ 1.250.000,00
T O T A L E	€ 13.107.148,80

3. GUARDIA DI FINANZA

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi n. 3,5

- Unità impiegate: n. 1.270

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 24

- Importo orario € 19,79

24 ore *pro capite* x 1.270 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 2.111.197,20

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e dei pertinenti impianti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e il lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere e sanificazione dei pertinenti impianti. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 3.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale € 750.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

C. Dispositivi di protezione individuale

Approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegato nelle attività di servizio connesse all'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso).

subtotale € 850.000,00

D. Dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico

Approvvigionamento di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico della Guardia di finanza, quali schermi e barriere divisorie, al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19. L'onere complessivo, da sostenersi una tantum, è quantificabile per ciascuna provincia in circa € 2.000.

subtotale € 200.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 2.111.197,20
Spese di sanificazione degli uffici, ambienti e pertinenti impianti	€ 750.000,00
Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	€ 850.000,00
Spese per l'acquisto di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico	€ 200.000,00
T O T A L E	€ 3.911.197,20

4. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha imposto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo il concorso delle Polizie locali nei servizi di contrasto alla diffusione del COVID-19, anche per mantenere elevato il livello di prevenzione e repressione della criminalità da parte delle Forze di polizia.

La proiezione di spesa è stata effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per la sorveglianza pubblica finalizzata ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

Considerato che attualmente risultano ogni giorno impiegate, in media, 2.300 unità delle polizie locali, per il periodo considerato (1° luglio-15 ottobre 2020) si prevede di mantenere il medesimo *trend*.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico, calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- mesi n. 3,5
- unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede n. 2.300
- importo indennità giornaliera ordine pubblico in sede € 17,25

2.300 unità x 30 giorni x 3,5 mesi x € 17,25 € **4.165.875,00**

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI € 4.165.875,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020

	Importo
Polizia di Stato	€ 11.311.800,00
Arma dei Carabinieri	€ 13.107.148,80
Guardia di Finanza	€ 3.911.197,20
Polizie locali	€ 4.165.875,00
TOTALE	€ 32.496.021,00

Riepilogo analitico dell'ulteriore fabbisogno da finanziare (distinto per tipologia di spesa) – commi 1-2 per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie locali	TOTALI
Lavoro straordinario	8.311.800,00	10.107.148,80	2.111.197,20	-	€ 20.530.146
Indennità di O.P.	-	-	-	4.165.875,00	€ 4.165.875
Sanificazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-	€ 7.800.000
TOTALI	11.311.800,00	13.107.148,80	3.911.197,20	4.165.875,00	€ 32.496.021

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Il comma 3, al fine di garantire le attività demandate ai Prefetti, incrementa l'operatività del personale appartenente all'Amministrazione civile, attualmente in servizio presso le Prefetture – U.t.G..

La disposizione prevede, in particolare, una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario fino al 15 ottobre 2020, determinate in 15 ore mensili, per circa 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G..

Si riporta la stima dei costi, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora.

Straordinario per personale delle Prefetture UtG

1650 unità x 15 ore mensili x 20,33 €/ora x 2,5 mesi subtotale € 1.257.919,00

Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre mantenere l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto già previsto dalla precedente normativa d'emergenza, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato prendendo come riferimento la spesa mensile ed è stato infine rapportato fino al termine del 15 ottobre 2020.

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (2,5 mesi) € 450.000,00
 - Materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (2,5 mesi) € 300.000,00
- subtotale € 750.000,00

	Tipologia di spesa comma 3	Importo
A)	Spese di personale	1.257.919,00
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000,00
	Totale	2.007.919,00

POLIZIA PENITENZIARIA

Il comma 4 è volto a dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari nel contesto reso più gravoso dal perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine è prevista una spesa complessiva di euro 5.541.200,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79 per 1000 unità per un periodo di mesi quattro per il perdurare dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 5.541.200,00 in relazione al seguente calcolo:

$$n. 70 \text{ ore } pro \text{ capite} \times n. 1000 \text{ unità} \times 4 \text{ mesi} \times € 19,79 = € 5.541.200,00.$$

Relativamente alle spese di sanificazione e disinfestazione per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro pari ad euro 1.200.000,00 il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc. per un totale di circa 3 milioni di mq.. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000).

	Tipologia di spesa comma 4	Importo
A)	Spese di personale – straordinario polizia penitenziaria	5.541.200,00
B)	Spese sanificazione	1.200.000,00
Totale		6.741.200,00

Il comma 5 reca, infine, la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020- prestazioni lavoro straordinario	Polizia di Stato	s	c	8,31			8,31		
		Effetti riflessi	e	t/c				4,03		
		Arma dei Carabinieri	s	c	10,11			10,11		
		Effetti riflessi	e	t/c				4,90		
		Guardia di Finanza	s	c	2,11			2,11		
		Effetti riflessi	e	t/c				1,02		
2	Sanificazione e disinfezione ambienti	Polizia di Stato	s	c	3,00			3,00		
		Guardia di finanza	s	c	0,75			0,75		
		Arma dei carabinieri	s	c	1,75			1,75		
	Spese per dispositivi di protezione individuali	Arma dei carabinieri	s	c	1,25			1,25		
		Guardia di finanza	s	c	0,85			0,85		
		Guardia di finanza – Spese per l'acquisto di dotazione per l'allestimento dei locali aperti al pubblico	s	c	0,20			0,20		
3	Prefetture U.t.G- ulteriore spesa fino al 15/10/2020 per prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza COVID-19		s	c	1,26			1,26		
		Effetti riflessi	e	t/c				0,61		
	Forze di polizia – esigenze di sanificazione degli uffici e ambienti in uso alle Forze di Polizia, nonché acquisto di dispositivi di sicurezza individuali in considerazione dell'alto rischio di contagio da COVID-19	s	c	0,75			0,75			
4	Prestazioni lavoro straordinario Corpo di Polizia Penitenziaria		s	c	5,54			5,54		
		Effetti riflessi	e	t/c				2,69		
	Polizia Penitenziaria- Sanificazione e disinfezione ambienti	s	c	1,20			1,20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente ai commi 1 e ai commi 3-4, laddove le autorizzazioni di spesa sono in parte volte a fronteggiare i maggiori fabbisogni di spesa connessi alle ore di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia e dai funzionari del ministero dell'interno, andrebbe richiesto un supplemento alla RT che illustri il criterio con cui è stato assunto il costo medio unitario (19,79 euro per gli appartenenti alle FFPP e 23 euro per i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno) dell'ora di straordinario, indipendentemente da grado rivestito e/o dalla qualifica e carriera di appartenenza.

In proposito, posto che la RT riporta il dettaglio dei contingenti numeri delle singole Forze di polizia che vengono poste a disposizione dell'Autorità di governo per

l'espletamento dei compiti connessi all'emergenza COVID 19, andrebbero richiesti i dati relativi alle qualifiche/ruoli/carriere dei singoli contingenti, con l'indicazione del costo medio orario dello straordinario previsto per la qualifica rivestita.

Tale profilo si presenta particolarmente utile, tenuto conto che ivi trattasi di fattispecie chiaramente riconducibile ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), per cui non è opponibile il limite massimo delle risorse stanziato a fronte dei fattori connessi a prestazioni lavorative effettuate.

Sui commi 2-4, relativamente poi alle autorizzazioni di spesa finalizzate alla fornitura di dotazioni anti contagio e alla sanificazione di locali e ambienti istituzionali (caserme, sedi etc.) alla luce degli elementi di dettaglio e dei parametri di calcolo della spesa forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 38

(Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana)

La norma proroga al 30 giugno 2021 la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana vengano svolti da guardie giurate di particolare rilievo per garantire la sicurezza del naviglio mercantile italiano nella navigazione in acque internazionali a rischio. Infatti, l'art. 5, commi da 4 al 5-ter, del D.L. 107/2011 consente che i servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana vengano svolti da guardie giurate che abbiano superato specifici percorsi addestrativi.

La RT ribadisce che la disposizione proroga il termine di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del DL n. 107 del 2011 – già prorogato con DL n. 162/2019 – al 30.6.2021.

In particolare viene previsto che, fino al 30.6.2021, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA

Articolo 39
(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo in favore di comuni, province e città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il comma 2 dispone che gli enti locali beneficiari delle risorse in esame inviino, tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall'ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Il comma 3 assoggetta a sanzione gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione in esame (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022).

Il comma 4 prevede che la verifica a consuntivo della perdita di gettito è effettuata entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 del ripetuto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 5 autorizza gli enti a deliberare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al comma 1 sino al 31 dicembre 2020.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 comporta oneri, per l'anno 2020, pari a 1.670 milioni di euro. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che la disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La RT poi, con riferimento al comma 3, non ascrive effetti finanziari in quanto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022, è solo eventuale e riguarda gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione.

Infine, per la RT, non determinano effetti finanziari il comma 4 e il comma 5, in quanto meramente ordinamentali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del DL n. 34/2020-	Comuni	s	c	1.220,00			1.220,00		
		Province e Città metropolitane	s	c	450,00			450,00		

Al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 40 **(Incremento ristoro imposta di soggiorno)**

La norma incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Il riparto dell'incremento in esame è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All'onere pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la norma determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2020, pari all'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento del Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 1, comma 180 del D.L. n. 34/2020	s	c	300,00			300,00		

Al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 41

(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, si incrementa la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di 2.800 milioni per l'anno 2020. La dotazione complessiva del Fondo ammonta in seguito all'incremento a 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Viene contestualmente soppresso il periodo che prevedeva che entro giugno 2021 fossero effettuate le regolazioni dei rapporti finanziari tra le Regioni e le Province autonome, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese.

Il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo in esame, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
Totale	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

Si stabilisce che per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si dispone che nell'anno 2022, sia determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

Il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui a comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
Totale	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

Si stabilisce che le risorse erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle erogate alle regioni a statuto ordinario, siano contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi previsti nella suddetta tabella per le regioni a statuto ordinario per il ristoro della perdita di gettito di cui al comma 2-*quinquies*, sono riacquisite al bilancio dello Stato a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. Se la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario l'importo pro-quota corrispondente alla quota complessiva dei 50 milioni di euro annui da restituire fino a concorrenza dell'importo di 950.751.551 euro, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

- l'importo complessivo delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 (950.751.551 euro) a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione;
- la quota di 50 milioni di euro da restituire annualmente al bilancio dello Stato, fino a concorrenza dell'importo di cui alla lettera a) pari a 950.751.551 euro.

Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i predetti versamenti al bilancio dello Stato al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).

Il comma 2 provvede all'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la norma recepisce gli Accordi sanciti in data 20 luglio 2020 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e ridetermina la dotazione del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 34 del 2020, nell'importo complessivo di 4,3 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2,6 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, con oneri pari a complessivi 2,8 miliardi di euro nel 2020.

La quota del fondo relativa alle autonomie speciali, pari a 2,6 miliardi di euro, è destinata per l'importo complessivo di 2.403.967.722 euro alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e province autonome e per l'importo di 196.032.278 euro al trasferimento a favore della regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo la RT, a decorrere dal 2022 la norma determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di 50 milioni di euro annui, fino a completo recupero da parte del bilancio dello Stato dell'importo di euro 950.751.551 versato nel 2020 alle Regioni a statuto ordinario a ristoro delle minori entrate da lotta all'evasione.

Infine, la RT ribadisce che alla relativa copertura finanziaria, pari a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		Sostituzione dell'art. 111 del D.L. 34/2020 - Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome	s	c	-1.500,00			-1.500,00		
		Fondo per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 alle Regioni a statuto ordinario	s	c	1.700,00			1.700,00		
		Fondo per garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	2.600,00			2.600,00		
		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-2.403,97					
			s	c				2.403,97		
		Contributo alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano per la quota eccedente il concorso alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020	s	c	196,03			196,03		
		Riduzione del Fondo per garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	-2.600,00			-2.600,00		
		Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del D.L. 34/2020- minore spesa per le Regioni	s	c						-50,00
c		Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del D.L. 34/2020	e	ext			50,00			

Al riguardo, si osserva che tra le modifiche intervenute all'articolo 111 risulta soppressa la previsione che disponeva la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettiti e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021. Tale disposizione è stata sostituita con la previsione che entro il 2022 per le regioni a statuto speciale e le province autonome sia determinato l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019 ed entro il 30 giugno 2021 per le regioni a statuto ordinario sia determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. Tali novelle sembrano non contenere esplicitamente il richiamo alla regolazione a consuntivo dei rapporti finanziari tra i predetti enti, nell'ambito del rispetto del contributo complessivo, così come, tra l'altro, fu evidenziato dalla RT riferita all'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di giustificare la neutralità finanziaria delle predette rettifiche di giugno 2021. Alla luce di quanto osservato, andrebbe dunque chiarito se le citate modifiche garantiscano comunque la neutralità finanziaria delle

verifiche che saranno effettuate dalle regioni e dalle province autonome a consuntivo e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla restituzione da parte delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2021, della quota complessiva di 50 milioni di euro annui in favore del bilancio dello Stato, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente e atteso che il prospetto riepilogativo ascrive effetti della misura a decorrere dall'anno 2022, andrebbe acquisita una conferma delle ragioni per cui una misura prevista a decorrere dall'anno 2021 sconti gli effetti dall'anno successivo. Infatti, si evidenzia che la norma fa riferimento alle maggiori entrate incassate dalla lotta all'evasione e non a quelle accertate. Sembrerebbe dunque che a titolo prudenziale non sia stata scontata nessuna riacquisizione al bilancio dello Stato per l'anno 2021. Tale ipotesi sembrerebbe avallata anche dalla disposizione che prevede che le regioni provvedano a versare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, la differenza che l'Agenzia delle entrate non sia riuscita a versare al bilancio dello Stato.

Sempre sulla medesima misura, appare opportuno che sia assicurata la sostenibilità della disposizione da parte delle RSO, atteso che per consentire il versamento degli importi in esame al bilancio dello Stato, le regioni devono conseguire maggiori incassi e quindi dover incrementare o rendere maggiormente efficienti le attività di lotta all'evasione, con presumibili ulteriori oneri di natura amministrativa.

Articolo 42

(Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)

Il comma 1 estende alle Autonomie speciali la sospensione nell'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa, prevista per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 111 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 prevede che le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 siano recuperate mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

Il comma 3 ridetermina il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale in attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base della seguente tabella:

REGIONI	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese già pagate	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato
Valle d'Aosta	102.807.000	84.000.000		18.807.000
Sardegna	383.000.000	383.000.000		0
Trento	418.186.556	300.634.762		117.551.794
Bolzano	501.728.143	318.332.960	651.135	182.744.048
Friuli Venezia Giulia	726.000.000	538.000.000	840.479	187.159.521
Sicilia	1.001.000.000	780.000.000	13.369.920	207.630.080
Totale	3.132.721.699	2.403.967.722	14.861.534	713.892.443

Il comma 4 provvede agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che l'estensione alle autonomie speciali della sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina nel 2020 effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 88 milioni di euro complessivi, di cui 86,9 milioni di euro per l'ampliamento della capacità di spesa delle autonomie speciali e per le minori quote capitale non versate al bilancio dello Stato e per 1,1 milioni di euro per i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale.

La RT precisa che gli effetti negativi comprendono gli oneri determinati dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e dalle erogazioni dal bilancio dello Stato – ove si registri incapienza del concorso stesso – di importo pari alle quote capitale 2020 pagate dalle Autonomie speciali alla data di entrata in vigore della norma.

Infine la RT ribadisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto speciale	e	ext	-71,33					
	Maggiori spazi di spesa le regioni a statuto speciale a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei mutui	s	c				71,33		
	Maggiore spesa per interessi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui autonomie speciali	s	c	1,10			1,10		
2	Riduzione del concorso alla finanza pubblica autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	e	ext	-14,86					
	Maggiori spazi di spesa connesse alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c				14,86		
	Contributo alla Regione Sardegna- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c	0,71			0,71		

Al riguardo, si osserva che la RT procede alla stima dell'onere senza fornire i dati posti alla base della quantificazione stessa. Appare, pertanto, opportuno acquisire ulteriori elementi informativi ai fini della verifica della stima.

Articolo 43 ***(Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)***

La norma prevede che in caso una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del, il Ministro dell'economia e delle finanze possa stipulare un'intesa con la regione interessata per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da riconoscere in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinuncia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta.

Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa è applicabile al contenzioso che ha interessato la regione Campania nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, condannati in solido in esito alla sentenza n. 1045/2018 della Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti al pagamento di un importo complessivo di 249 milioni di euro, di cui 237 milioni di euro quale sorte capitale; sulla questione è allo stato pendente il giudizio di appello innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale. La RT ribadisce che il riconoscimento di un importo massimo pari al 90 per cento della sorte capitale, da ripartire in due rate da riconoscere negli anni 2020 e 2021, comporta

un onere di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per l'anno 2021, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Disposizioni in materia di contenzioso regionale	s	c	120,00	90,00		120,00	90,00	

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti maggiori elementi di valutazione al fine di chiarire i motivi per cui si è proceduto a raggiungere una intesa in presenza di una impugnazione della sentenza di primo grado già proposta e soprattutto i motivi per cui si è stabilito il pagamento della quota capitale nella misura del 90 per cento, molto prossima al pagamento dell'intera quota.

Articolo 44

(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)

La norma incrementa di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'anno 2020 per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede un meccanismo di conguaglio, per cui qualora in sede di riparto definitivo delle risorse complessive del predetto fondo, la quota assegnata, a titolo di anticipazione, a ciascuna Regione dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

All'onere pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, comma 1 del DL n. 34/2020	s	c	400,00			400,00		

Al riguardo, andrebbe assicurato che il meccanismo di conguaglio recato dalla norma trovi il suo completamento nell'arco del medesimo esercizio, al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati. Sarebbero utili inoltre dati sulle riduzioni di entrate previste nel corrente anno in modo da valutare l'adeguatezza del contributo previsto ed escludere la necessità di ulteriori finanziamenti.

Articolo 45 ***(Incremento risorse per progettazione enti locali)***

La norma novella le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. In particolare, si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2032-2034, all'anno 2020 e 2021. Di conseguenza, si aggiunge alla medesima legge di bilancio il nuovo comma 51-bis, in base al quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell'opera.

La RT afferma che la disposizione introdotta dal comma 1, lettera b) comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	a) e b)	Rimodulazione contributi Enti locali per rafforzamento misure per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva	s	k	300,00	300,00			600,00	

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti finanziari rappresentati sui saldi di finanza pubblica. Infatti, secondo il prospetto riepilogativo a fronte di contributi in conto capitale nella misura di 300 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 si prevede che in termini di fabbisogno ed indebitamento netto tale tipologia di spesa sia completamente realizzata nell'anno 2021. Si rammenta che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di bilancio per il 2020, in riferimento alla medesima misura (art. 1, comma 51), a fronte di contributi pari a 85 milioni nel 2020, 128 milioni nel 2021 e 170 milioni nel 2022, ascriveva in termini di fabbisogno e

indebitamento, 78 milioni per l'anno 2021 e 170 milioni per l'anno 2022, con indici di spendibilità inferiori rispetto a quelli previsti nella presente norma.

Articolo 46

(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)

La norma interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse. Nello specifico si assegnano contributi per 900 milioni nel 2021 e 1.750 milioni nel 2022 a fronte di una riduzione delle medesime risorse per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro.

Si dispone, poi, che le maggiori risorse rese disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Si incrementa di 400.000 euro, portando da 100.000 a 500.000 euro il limite massimo entro il quale gli oneri per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono posti a carico delle risorse di cui al comma 139. Si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al periodo precedente, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.

Vengono prorogati di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la disposizione introdotta dal comma 1, lettera b), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro nell'anno 2022, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 750 milioni di euro per l'anno 2031, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033 e 300 milioni di euro per l'anno 2034.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, invece, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri previsti dal nuovo comma 148, modificato dal comma 1, lettera e), trovano copertura all'interno delle risorse previste dal comma 139 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	a) e b)	Anticipo risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 145/2018	s	k		900,00	1.750,00		500,00	950,00

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti finanziari rappresentati sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbe chiariti i motivi per cui sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto siano ascritti negli anni 2021 e 2022 effetti stabili in termini percentuali rispetto alle risorse stanziare (nel 2022 si dovrebbero sommare gli effetti di una parte delle risorse del 2021 e di quelle del 2022 con conseguente maggior impatto rispetto all'anno precedente).

Articolo 47 ***(Incremento risorse per piccole opere)***

La norma incrementa di 500 milioni per l'anno 2021, le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 29 della legge n. 160 del 2019 per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020.

Si prevede che nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroghi sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	a)	Incremento risorse per piccole opere ai comuni	s	k		500,00			150,00	350,00

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 48

(Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane)

La norma nel modificare il comma 63 della legge n. 160 del 2019 anticipa le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024, e finalizzate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale. In particolare, è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 215 milioni di euro per l'anno 2021 in luogo dei 90 milioni precedentemente previsti, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in luogo dei 225 milioni precedentemente previsti per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Agli oneri derivanti dalla norma e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT ribadisce che la disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 125 milioni di euro nell'anno 2021, 400 milioni di euro nell'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Rimodulazione finanziamento interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 63 della legge n. 160/2019	s	k		125,00	400,00		125,00	400,00

Al riguardo, considerato il medesimo impatto dell'onere sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che nonostante la natura in conto capitale della spesa, la tipologia delle attività finanziate è tale da presupporre una integrale utilizzazione delle risorse nell'anno di assegnazione.

Articolo 49

(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

La norma, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane	s	k		200,00	200,00		200,00	200,00

Al riguardo, attesa la natura in conto capitale delle risorse in esame, andrebbe confermato, come si evince dal prospetto riepilogativo, che la spesa ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica insisterà integralmente nell'esercizio di assegnazione dei fondi, contrariamente all'impatto che si registra usualmente per le spese in conto capitale per cui soltanto una parte pari a circa un terzo insiste sullo stesso esercizio.

Articolo 50

(Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana)

La norma apporta alcune modifiche al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020), chiarendo il ministero proponente e i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse destinate dalla legge di bilancio per il 2020 ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In particolare per il triennio 2021-2023 si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi sia emanato entro il 30 settembre 2020 e non più entro il 31 marzo 2020. A loro volta, le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le modifiche recate dalla presente disposizione, per il triennio 2021-2023, posticipano i termini per l'emanazione del DPCM di individuazione dei criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi (dal 31 marzo 2020 al 30 settembre 2020). Di conseguenza sono posticipati i termini delle istanze per la concessione dei contributi (dal 30 giugno 2020 al 29 dicembre 2020) e i termini per la concessione dei contributi stessi (dal 30 settembre 2020 al 27 febbraio 2021). Alla luce delle suddette considerazioni, andrebbe chiarito se tali differimenti possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi rispetto a quelli registrati dal prospetto riepilogativo allegato alla legge di bilancio 2020¹¹.

Articolo 51 ***(Piccole opere e interventi contro l'inquinamento)***

Il comma 1 novella l'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera a) sostituisce il comma 14-*bis* autorizzando, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018, finalizzato a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di:

- 160 milioni di euro per l'anno 2021;
- 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 172 milioni di euro per l'anno 2024;
- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;
- 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033;
- 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, esso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

¹¹ Si rammenta che l'articolo 42 della legge n. 160 del 2019 ha previsto contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il prospetto riepilogativo ha registrato effetti per 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di 250 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

La lettera b) nel riscrivere il comma 14-ter istituisce a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria con specifico riferimento alla situazione nella pianura padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, stabilendone le relative dotazioni.

Il fondo ha la seguente dotazione:

- 41 milioni di euro per l'anno 2021;
- 43 milioni di euro per l'anno 2022;
- 82 milioni di euro per l'anno 2023;
- 83 milioni di euro per l'anno 2024;
- 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;
- 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033;
- 80 milioni di euro per l'anno 2034;
- 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.

In sede di Conferenza permanente è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

La lettera c) sostituisce il comma 14-quater, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività (istituito dall'articolo 1, comma 1091, della L. n. 205/2017 - legge di bilancio per il 2018), che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del D.L. n. 162/2019. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma.

Il comma 2 prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l'anno 2020 di cui al nono periodo del comma 14-ter nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 introduce modifiche all'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, autorizzando, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali, per l'anno 2020, riguardanti non solo l'utilizzo delle risorse trasferite, ma anche di quelle assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.

La RT afferma che il comma 1, lettere a) e b), non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze, e delle relative risorse, già iscritte in bilancio a legislazione vigente, dall'anno 2021, rispettivamente dal MISE al Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come da prospetto sotto riportato.

Lettera a)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Risorse da MISE a Ministero Interno	100,0	105,0	105,0	107,5	87,5	87,5	87,5
Lettera b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Risorse da MEF a Ministero ambiente	41,0	43,0	82,0	83,0	75,0	75,0	75,0

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
87,5	87,5	87,5	82,5	82,5	82,5	100,0	100,0
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
75,0	75,0	75,0	73,0	73,0	73,0	80,0	40,0

Per quanto attiene le risorse trasferite dal MISE al Ministero dell'interno, la RT precisa che il fondo, tenuto conto delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno, viene complessivamente rideterminato in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Per la RT il comma 2 non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze e delle relative risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2020, pari 26 milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la norma non comporta oneri in quanto la disposizione è di natura ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	a)	Sostituzione articolo 30, commi 14- <i>bis</i> , 14- <i>ter</i> e 14- <i>quater</i> del DL n. 34/2019 – Fondo per stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale	s	k		-200,00	-210,00		-200,00	-210,00
		Contributo ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per potenziare gli investimenti di messa in sicurezza strade, scuole, edifici e per interventi di efficientamento energetico	s	k		160,00	168,00		160,00	168,00
	b)	Istituzione di un fondo presso il ministero dell'Ambiente al fine di promuovere specifiche strategie di intervento per contrastare l'inquinamento dell'aria presente nella pianura padana	s	k		41,00	43,00		41,00	43,00
	c)	Utilizzo delle ulteriori risorse rifinanziate dall'articolo 24, comma 5- <i>bis</i> del D.L. 162/2019 per interventi nelle aree oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria	s	k		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00

Al riguardo, si rammenta che la RT riferita all'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, relativamente all'istituzione del fondo di cui al comma 14-*quater* affermava

che le risorse non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017, corrispondentemente ridotte, ammontavano a euro 75 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021, euro 210 milioni per gli anni 2022 e 2023, euro 215 milioni nel 2024, euro 175 milioni negli anni dal 2025 al 2030, euro 165 milioni negli anni dal 2031 al 2022 e euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2034. Alla luce di quanto affermato dalla citata RT la rappresentazione della riduzione della spesa in conto capitale, così come esposta nel prospetto riepilogativo per gli anni considerati, apparirebbe coerente.

Relativamente alle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che contribuiscono a determinare il limite massimo del contributo per potenziare gli investimenti di messa in sicurezza delle strade, scuole e per interventi di efficientamento energetico di cui alla lettera a), appare opportuno che vengano fornite maggiori informazioni circa la loro destinazione, entità e disponibilità, confermando l'assenza di pregiudizi nei confronti di altre finalità eventualmente previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Analogamente, così come è stato indicato per le risorse di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017, andrebbero fornite maggiori elementi informativi, circa le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis del D.L. 162/2019 per interventi nelle aree oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria. Infatti, il prospetto riepilogativo quantifica le predette risorse in 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mentre la RT non fornisce alcuna informazione circa la quantificazione di tali risorse.

Articolo 52

(Semplificazione adempimenti tesoriere degli enti locali)

Il comma 1 abroga i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con l'abrogazione del citato comma 4 viene soppresso l'obbligo per gli enti locali di trasmettere al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Con l'abrogazione del comma 6 citato viene soppresso l'obbligo, durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi.

Con l'abrogazione del comma 9-bis, infine, viene soppresso l'obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione con schema di cui all'allegato n. 8 al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di limitare ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti l'obbligo degli enti territoriali di trasmettere ai tesoriere gli allegati delle delibere di variazione di bilancio predisposti secondo lo schema di cui all'allegato 8 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di norma di natura ordinamentale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 53 ***(Sostegno agli enti in deficit strutturale)***

Il comma 1, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'interno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.

Il comma 4 stabilisce le modalità di contabilizzazione del contributo di cui al comma 3. In particolare, tali risorse non possono essere contabilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali. Invece, esse sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, registrandole tra le accensioni di prestiti e non considerandole indebitamento ai sensi dall'articolo 119 cost. e, atteso che le anticipazioni di liquidità in esame non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Si dispone inoltre che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 114.

Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni previsti dal comma 2 del medesimo articolo 194, garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Si stabilisce, altresì, che nella delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

Il comma 7 prevede che per i comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 ottobre 2020.

Il comma 8 dispone che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.

Il comma 9 prevede che per gli stessi enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Il comma 10 specifica che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022. La successiva disposizione di cui al comma 3 che incrementa il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2020, pari a 200 milioni di euro.

La RT ribadisce poi che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 114 e alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	s	c	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00

Al riguardo, al fine di una maggiore chiarezza nella rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica appare opportuno che l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro recata dal comma 3 e la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 siano registrati nel prospetto riepilogativo anche al fine di dimostrare i differenti effetti sui vari saldi di finanza pubblica. Infatti, la tipologia di destinazione prevista dal comma 3 per le risorse in parola sembra escludere effetti sul saldo dell'indebitamento netto essendo tali risorse utilizzate dai comuni al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

Relativamente alla modalità di copertura mediante le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, si segnala che il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali ha natura in conto capitale e viene utilizzato a copertura di spese di parte corrente, producendo una dequalificazione della spesa.

Articolo 54

(Termine per gli equilibri degli enti locali)

La disposizione modifica l'articolo 107, comma 2 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo un ulteriore differimento dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020 del termine della deliberazione di controllo da parte dell'organo consiliare a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

La RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 55

(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)

La norma stabilisce che, nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità in esame sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Ai fini dell'attuazione della norma, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

La RT afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita ad estendere i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a valere sulle risorse non utilizzate alla data del 24 luglio 2020.

Per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica degli articoli 115 e 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si era fatto riferimento al pieno utilizzo delle risorse rese disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Al riguardo, considerato che la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle concessioni di anticipazioni di liquidità agli enti locali previsti dagli articoli 115 e 116 del decreto-legge n. 34 del 2020 scontava il pieno utilizzo delle risorse presenti nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" e atteso che dalla presente norma e da quanto affermato dalla RT sembra evincersi il mancato integrale utilizzo delle risorse alla data del 24 luglio 2020, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le risorse ancora disponibili e gli eventuali effetti che tale mancato impiego possa determinare sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori e non per effettuare direttamente pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, garantisca i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica e non sia suscettibile di poter liberare in bilancio nuove risorse da utilizzare per nuove finalizzazioni di spesa, con effetti differenti in termini di indebitamento netto.

Articolo 56

(Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea)

La norma nell'aggiungere un nuovo periodo all'articolo 57, comma 2-*duodecies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che, ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-*decies*, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, i predetti debiti sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto il pagamento dei debiti non può eccedere le risorse attribuite al fondo, di cui all'articolo 57, comma 2-*decies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Al riguardo, si osserva che le risorse previste dalla norma si riferiscono a una dotazione non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 presente nell'ambito di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019. Sul punto andrebbe quindi assicurata la disponibilità delle predette risorse atteso che si riferiscono ad un esercizio finanziario ormai terminato e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente. A tal proposito si evidenzia che la modalità semplificata di liquidazione presuppone il pagamento delle pretese creditorie in una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento mentre l'integrale soddisfacimento è previsto solo per i crediti privilegiati. Andrebbe dunque chiarito se la previsione del pagamento integrale dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'UE da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi anche in presenza della modalità semplificata di liquidazione, non possa determinare una insufficienza della dotazione del fondo da destinare a tale scopo e la necessità di un eventuale rifinanziamento al fine di poter soddisfare tale tipologia di creditori.

Articolo 57
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto un incremento di 300 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile,

La RT, pertanto, ribadisce che la norma determina un onere pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S	E	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento Fondo per le emergenze nazionali	s	k		300,00			300,00	

Al riguardo, al fine di una corretta valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dello stato di emergenza e della idoneità delle risorse finalizzate allo scopo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 il termine della gestione straordinaria per lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei limiti di spesa previsti per l'anno 2020. Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, include le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020 così determinati:

- 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016;
- 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino ad un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter.

La RT conclude sottolineando che l'onere complessivo derivante dalla proroga al 2021 è pertanto pari a 69,8 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2021
DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 quarto periodo	3 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 sesto periodo	10 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1-ter	1 mln
DL 189/2016 art. 50-bis	37,3 mln
Totale	69,8 mln

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria sisma 2016 - oneri di personale	s	k		69,80			69,80	
		e	t/c					33,85	

Al riguardo, si osserva che la proroga del funzionamento delle strutture e le proroghe relative al personale si basano sull'ipotesi che gli oneri ad essi afferenti non subiscano variazioni nel corso del tempo e rimangano quindi quelli stabiliti per l'anno 2020. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi, appare opportuno che il Governo chiarisca la correttezza della quantificazione operata dalla RT.

Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alle regioni, agli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto le predette stabilizzazioni possono essere effettuate in relazione a quanto previsto dai piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redatti da ciascun ente che procede alle stabilizzazioni stesse, nonché attuando le procedure e le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Al riguardo, atteso che la norma attribuisce agli enti interessati una facoltà ad assumere e che non si deroga ai principi di equilibrio dei bilanci, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 4 dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura stabilita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Inoltre, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

La RT ribadisce che il contributo massimo per i professionisti incaricati di attività tecniche correlate alla ricostruzione, a carico del Commissario straordinario, sia stabilito nella misura stabilita nel D.M. Giustizia n. 140 del 2012 per gli interventi privati, ridotta del 30%, al netto dell'Iva e dei versamenti previdenziali. Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che non risultano immediatamente confrontabili i contributi stabiliti dal D.M Giustizia n. 140 del 2012 e la precedente disposizione, ora modificata, che prevedeva il compenso in termini percentuali rispetto all'entità dei lavori, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei contributi discendenti dalle due modalità di calcolo, a conferma di quanto asserito dalla RT circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a concedere ai comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma 2016, compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Per tali finalità, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la disposizione determina un onere pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
5	Incremento contabilità speciale del Commissario per ristoro minori entrate TARI ai Comuni	s k	15,00	15,00		15,00	15,00	

Al riguardo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 6 proroga la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che la norma intende prorogare la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo:

- l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eccezioni già previste (lettera a);
- la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 (lettera b);
- l'integrazione dell'autorizzazione di spesa – quale tetto massimo di spesa – di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (lettera c).

La RT poi evidenzia che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro e che insieme alle risorse stanziare dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019.

La RT ribadisce che la disposizione comporta oneri nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
6	Zona franca urbana Sisma centro Italia agevolazioni imprese per riduzione versamenti	s	c		50,00	60,00			
		e	t					-50,00	-60,00

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede una estensione temporale dell'ambito di applicazione dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017, predisponendo una apposita copertura finanziaria. Si prevede inoltre l'utilizzo di economie dei bandi precedenti.

La RT non fornisce però tutti gli elementi utili riferiti agli effetti finanziari recati dalla fruizione dei precedenti benefici fiscali e contributivi al fine di dimostrare l'entità delle risorse ancora disponibili quantificate in 40 milioni dalla RT né fornisce ulteriori elementi informativi relativamente agli effetti derivanti dalla proroga dei benefici fiscali e contributivi fino al 2022. Per tali motivi non risulta possibile verificare la congruità della copertura dell'estensione in esame. A tal fine si rammenta che nei precedenti anni di applicazione della norma sono state previste autorizzazioni di spesa di importo superiore¹² rispetto a quelle ora previste dalla presente proroga.

In conclusione, pur se il meccanismo di applicazione dei benefici fiscali e contributivi previsto parrebbe adeguato ad assicurare il rispetto del limite delle risorse stanziato¹³ si ritiene necessario un surplus di informazioni sul punto, onde valutare la congruità della quantificazione, anche alla luce del fatto che la tipologia degli oneri in esame presenta il rischio, in presenza di un eventuale contenzioso, di essere considerata correlata ad un diritto soggettivo.

Il comma 7 dispone che i Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto in relazione alle relative contabilità speciali di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dalla RGS, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Prevede che il Commissario può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Prevede, altresì, che tali risorse sono trasferite alle

¹² Il comma 6, dell'articolo 46 in esame ha previsto una autorizzazione di spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, mentre la norma in esame autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

¹³ Il comma 8 dell'articolo 46 del DL 50/2017 prevede l'applicazione in quanto compatibili delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013. Tale DM all'articolo 14 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario.

amministrazioni competenti sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

La RT afferma che la disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019. Per la RT la norma, finalizzata a consentire una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alla ricostruzione a seguito di eventi sismici mediante la predisposizione e l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei pagamenti degli interventi, ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Acì Bonaccorsi, di Acì Catena, di Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica tenuto conto che alle attività connesse si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziata con delibere del Consiglio dei Ministri per l'emergenza in questione.

Al riguardo, si osserva che a fronte della proroga dello stato di emergenza dei territori in esame fino al 31 dicembre 2021 la norma non predispone nuove risorse ma si limita a far fronte alle attività connesse nell'ambito di quelle già stanziata a legislazione vigente. Nel silenzio della RT andrebbero dunque forniti ulteriori elementi di dettaglio utili a dimostrare la congruità e compatibilità delle risorse previste a legislazione vigente con la proroga dello stato di emergenza.

Il comma 9 proroga all'anno 2021 la previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con cui si autorizzano i Comuni del cratere a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT descrive la norma e ribadisce che agli oneri pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
		s	c	2020	2021	2022	2020	2021	2022
9	Proroga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009		s		2,90			2,90	
		Effetti riflessi	e	t/c				1,41	

Al riguardo, atteso che la facoltà di proroga e di rinnovo dei contratti è prevista nell'ambito di limiti massimi di spesa e che detti limiti sono in linea con le precedenti quantificazioni non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che le procedure previste siano idonee a garantire il rispetto dei predetti limiti.

Peraltro, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'esclusione dell'applicazione di sanzioni - ivi compresa quella della trasformazione del contratto a tempo indeterminato - per le proroghe dei contratti, "eseguite in deroga alla legge". In particolare, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'idoneità della disposizione finalizzata ad escludere conseguenze finanziarie, ivi comprese quelle connesse all'eventuale stabilizzazione del personale in questione, atteso che tali effetti sono in parte riconducibili anche a norme di derivazione europea.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67 ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT, oltre a descrivere la norma, ribadisce che agli oneri, nel limite di 2.320.000 euro per l'anno 2021, coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018, si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
10	Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila		s c		2,32			2,32	
		Effetti riflessi	e t/c					1,13	

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo la quale il limite di spesa annuo individuato è coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018. In ogni caso, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'esclusione dell'applicazione di sanzioni - ivi compresa quella della trasformazione del contratto a tempo indeterminato - per le proroghe dei contratti, "eseguite in deroga alla legge". In particolare, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'idoneità della disposizione finalizzata ad escludere conseguenze finanziarie, ivi comprese quelle connesse all'eventuale stabilizzazione del personale in questione, atteso che tali effetti sono in parte riconducibili anche a norme di derivazione europea.

Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2021 la previsione di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, che autorizza il Comune dell'Aquila ad avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
11	Proroga assunzioni personale Comune de L'Aquila		s c		1,00			1,00	
		Effetti riflessi	e t/c					0,49	

Al riguardo, non ci sono osservazioni da formulare.

Il comma 12 proroga all'anno 2021 la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, con cui si autorizzano le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
12	Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012		s	c		25,00			25,00
		Effetti riflessi	e	t/c					12,13

Al riguardo, atteso che l'onere recato dalla norma è in linea con quello delle precedenti proroghe, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2021 la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, con cui si autorizzano i commissari delegati a riconoscere alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. A tal fine viene autorizzata una spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2021 e le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che ai fini della quantificazione dell'onere è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo comprensivo oneri a carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	281.535	299.968,35

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
13	Rimodulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012		s	c		0,30			0,30
		Effetti riflessi	e	t/c					0,15

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 14 estende al 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività

tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT ribadisce che agli oneri derivanti dalla proroga, che analogamente a quanto previsto per le precedenti proroghe sono indicati nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
14	Proroga attività tecnico-ingegneristiche svolte da Fintecna per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s	k		2,00			2,00	

Al riguardo, atteso che l'onere recato dalla norma è in linea con quello delle precedenti proroghe, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 15 prevede che, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati.

La RT afferma che la disposizione, prevedendo l'impignorabilità e l'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riveste carattere procedurale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 16 estende al 2021 la sospensione rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari accordata, ai soggetti residenti nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, che siano relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'attuazione – da parte dei commissari delegati per la ricostruzione a seguito del sisma che nel 2012 – della disposizione di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies-sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.

La RT conclude sottolineando che la norma comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi della disposizione finale di copertura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
16	Incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. n.74/2012	s	k		15,00			15,00	

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di chiarire gli effetti finanziari recati dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni, circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere in 15 milioni di euro. In particolare, andrebbero forniti i dati della platea interessata, dell'ammontare dei mutui e delle conseguenti rate sospese.

Il comma 17 proroga all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui contratti dagli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con Cassa Depositi e Prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2021. Tali oneri, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/Enat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
17	Sospensione mutui concessi da CDP a Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s c		1,30	1,30		1,30	1,30

Al riguardo, atteso che l'onere recato dalla norma è in linea con quello delle precedenti proroghe, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 18 modifica il comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, estendendo le agevolazioni tariffarie, previste fino al 31 dicembre 2020, alle utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia (comuni elencati negli allegati 1,2 e 2-bis del D.L. 189/2016), in precedenza limitate ai solo immobili dichiarati inagibili.

Si prorogano inoltre le agevolazioni tariffarie oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi in quanto, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente, le agevolazioni sono coperte facendo ricorso ad apposite componenti perequative.

Al riguardo, atteso che le sospensioni sono disciplinate dall'Autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati, non vi sono osservazioni da formulare.

CAPO VI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

Articolo 58 *(Fondo per la filiera della ristorazione)*

Il comma 1, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Il comma 2 destina il fondo di cui al comma 1 all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per

l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il comma 3 prevede che, al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentino una istanza secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (in materia di normativa antimafia). Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il comma 4 stabilisce che l'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 5 dispone che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP ed è alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59.

Il comma 6, per l'attuazione del presente articolo, consente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90% del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro il 14 settembre 2020 è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al

riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.

Il comma 7 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il compito di provvedere alle verifiche concernenti i contributi erogati.

Il comma 8, salvo che il caso costituisca reato, punisce l'indebita percezione del contributo, oltre che con il recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge n. 689 del 1981, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza possibilità di compensazione con crediti entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

Il comma 9 stabilisce che, qualora l'attività d'impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione dei criteri, delle modalità e dell'ammontare del contributo, assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Il comma 11 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione in oggetto è finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Lo stanziamento complessivo della misura ammonta a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione pubblicato da Confcommercio FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, tenuto conto del riparto di cui alla tabella 3.

In particolare le attività interessate alla misura sono:

- 122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11 (ristoranti);
- 1.871 di cui al codice ATECO 56.29.10 (mense);
- 1.405 di cui al codice ATECO 56.29.20 (imprese di catering) (vedi tabella 4).

TAB. 1

2.3 Il comparto ristoranti

Il numero delle imprese registrate con il codice di attività 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) ammonta a 184.587 unità.

Tab. 11 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2018)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	13.166	7,1
Valle d'Aosta	605	0,3
Lombardia	25.843	14,0
Trentino A.A.	3.043	1,6
Veneto	13.813	7,5
Friuli V. Giulia	3.735	2,0
Liguria	6.926	3,8
Emilia Romagna	13.628	7,4
Toscana	13.493	7,3
Umbria	2.587	1,4
Marche	5.022	2,7
Lazio	21.346	11,6
Abruzzo	4.875	2,6
Molise	1.003	0,5
Campania	17.460	9,5
Puglia	11.095	6,0
Basilicata	1.333	0,7
Calabria	6.123	3,3
Sicilia	13.573	7,4
Sardegna	5.918	3,2
Italia	184.587	100,0

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Istituzione di un fondo per la filiera della ristorazione	s	c	600,00			600,00		

Al riguardo, premesso che la RT fa riferimento alle tabelle 3 e 4, che non risultano invece reperibili nel presente decreto-legge né nella RT in esame, si evidenzia in primis che la norma fa riferimento, per quanto riguarda la gran parte delle imprese beneficiarie, al codice ATECO 56.10.11, in rapporto al quale la RT riporta 122.381 soggetti potenzialmente interessati, aggiungendo poi il dato relativo al più ampio codice ATECO (di cui il primo costituisce un sottoinsieme) 56.1, che raccoglie 184.587 imprese, senza tuttavia che sia in alcun modo possibile arguire la congruità della prima stima rispetto a tale ultimo valore. Comunque, considerando il numero di imprese stimate dalla RT, il contributo medio lordo, in presenza di un'adesione totale

(nel complesso improbabile), dovrebbe attestarsi intorno ai 4.800 euro. A tale proposito, andrebbe fornita una valutazione sulla percentuale di imprese che rientrino nella perdita di fatturato prevista dalla norma come condizione di accesso al beneficio, anche se probabilmente tale percentuale si approssima alla totalità considerato che si fa riferimento al quadrimestre marzo-giugno e che per circa la metà di tale periodo le imprese sono state chiuse per i provvedimenti restrittivi di contenimento dell'epidemia Covid-19.

In ogni caso, essendo l'onere formulato in termini di tetto di spesa, non vi sono profili problematici in termini di quantificazione. Va tuttavia considerata l'inopportunità di un'integrale remissione ad un decreto interministeriale (quindi ad atto non avente rango primario e non soggetto allo scrutinio parlamentare) della determinazione dell'ammontare del contributo: fra l'altro nel caso in cui tale ammontare si riveli non calibrato correttamente per garantire il rispetto del limite di spesa in rapporto alle istanze presentate, la scelta di rimettere ad un atto secondario l'individuazione di tale somma potrebbe facilitare l'insorgere di contenziosi da parte dei soggetti esclusi, che potrebbero impugnare proprio tale atto.

Si segnala poi che non appare chiaro il criterio per l'accesso al contributo previsto nell'acquisto di prodotti agricoli e alimentari "valorizzando la materia prima di territorio". A tale proposito, si osserva una difformità tra il testo della norma e la RT che invece fa riferimento all'acquisto di prodotti "da materia prima italiana". Peraltro, l'interpretazione data dalla RT potrebbe anche essere considerata limitativa della parità di accesso dei prodotti provenienti da altri paesi dell'Unione europea e quindi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

Per quanto attiene agli oneri amministrativi, premesso che appare chiaro dall'ultimo periodo del comma 6 che la remunerazione del concessionario convenzionato resta a carico delle imprese beneficiarie, andrebbe confermato che non solo il MIPAAF ma anche l'ICQRF svolge gli adempimenti previsti dal presente articolo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 59

(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

Il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nelle aree della città individuate come zone A o equipollenti, secondo la definizione del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

La misura è riferita ai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT hanno registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Il comma 2 dispone che il contributo è concesso a condizione che il fatturato degli esercizi interessati del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi di quanto fatturato nel mese di giugno del 2019. Il comma definisce inoltre l'ambito territoriale per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea per i quali corrisponde al territorio dell'intero comune.

Il comma 3, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, determina le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo stabilendo a tal fine l'applicazione di una percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Tale percentuale è fissata nelle seguenti misure:

- a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
- b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15 agosto 2020;
- c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.

Il comma 4 stabilisce una soglia massima di contributo a fondo perduto, pari a 150.000 euro, e una soglia minima, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1.

Il comma 5 rinvia, in quanto compatibili, ai commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di calcolo di base imponibile, presentazione delle istanze, corresponsione dell'importo, attività di controllo, applicazione del codice penale in nei casi di percezione del contributo non spettante.

Il comma 6 prevede che i contributi in esame non siano cumulabili con il contributo previsto per i ristoratori dall'articolo 58 del presente decreto-legge, i quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, fa presente che nella tabella allegata sono elencati i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri nella misura prevista dalla disposizione in esame.

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame, sono stati calcolati il numero di soggetti e l'imponibile fatturato nei mesi di giugno degli anni 2019 e 2020 per coloro che sono fiscalmente domiciliati nei comuni interessati della disposizione stessa e che, in base ai dati risultanti dalle fatture elettroniche, nel mese di giugno 2020 presentano un calo dell'imponibile fatturato maggiore del 33% rispetto al mese di giugno 2019. Non essendo disponibili i dati relativi alle zone A o equipollenti dei comuni interessati, questo approccio determinerà risultati sovrastimati.

La sopra descritta platea di soggetti è stata suddivisa in base al tipo di attività svolta (risultante dal codice ATECO dichiarato in fase di registrazione/variazione anagrafica all'Agenzia delle Entrate), nonché in base alla fascia di ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni fiscali. Ciò in quanto il contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono "attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico" e in misura differenziata in base all'ammontare dei ricavi e compensi.

Allo scopo di adeguare la platea di soggetti così individuata (in base ai dati della fatturazione elettronica) alla platea di soggetti interessati dalla disposizione in esame (che, a differenza della prima, non comprende i professionisti, ma include coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, come i soggetti che adottano regimi di

tassazione “forfettari” e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute), è stato applicato lo stesso coefficiente di rettifica utilizzato in occasione della stima degli effetti del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Infine, sono stati esclusi i dati relativi ai soggetti che dichiaravano, nel senso precedentemente indicato, un codice attività non pertinente rispetto al tipo di attività previsto dalla norma.

L’ammontare del contributo è stato stimato applicando le diverse percentuali sopra indicate (15%, 10% e 5%) all’importo della riduzione di fatturato e corrispettivi ipotizzata per i soggetti appartenenti alle diverse classi di ricavi e compensi, tenendo altresì conto dell’ammontare minimo del contributo previsto (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti). I risultati sono esposti nella tabella seguente.

Classe di ricavi e compensi	Importo contributo a fondo perduto stimato (milioni di euro)
da 0 a 400.000 euro	318
da 400.001 a 1.000.000	69
maggiore di 1.000.001	177
Totale	564

Tanto premesso, come già accennato, la sopra descritta stima degli oneri è stata effettuata in base ai dati relativi all’intero territorio dei comuni interessati, mentre la proposta normativa in esame è applicabile ai soli “centri storici” di tali comuni. Pertanto, considerata la notevole estensione di alcune città (es. Roma, Milano e Napoli) rispetto ai relativi “centri storici” a cui è effettivamente applicabile il contributo a fondo perduto, si ritiene che la stima degli oneri possa essere ridotta, comunque prudenzialmente, a 500 milioni di euro per l’anno 2020. A titolo esemplificativo si segnala che il centro storico di Roma ha una estensione pari a circa l’1% del territorio comunale, il centro storico di Milano rappresenta circa il 5% dell’intero territorio comunale ed il centro storico di Napoli è esteso il 14,5% dell’intero territorio comunale.

Comune	Provincia	Rapporto presenze turistiche stranieri/residenti
Venezia	Venezia	42,6
Verbania	Verbano-Cusio-Ossola	26,0
Firenze	Firenze	21,5
Rimini	Rimini	15,3
Siena	Siena	11,6
Pisa	Pisa	9,9
Roma	Roma	7,6
Como	Como	7,2
Verona	Verona	6,4
Milano	Milano	5,8
Urbino	Pesaro e Urbino	5,7
Bologna	Bologna	4,2
La Spezia	La Spezia	4,2
Ravenna	Ravenna	4,2
Bolzano	Bolzano-Bozen	4,1
Bergamo	Bergamo	3,8
Lucca	Lucca	3,7
Matera	Matera	3,4
Padova	Padova	3,3
Agrigento	Agrigento	3,3
Siracusa	Siracusa	3,0
Ragusa	Ragusa	3,0
Napoli	Napoli	2,2
Cagliari	Cagliari	1,8
Catania	Catania	1,7
Genova	Genova	1,6
Palermo	Palermo	1,3
Torino	Torino	1,3
Bari	Bari	1,3

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	s	c	500,00			500,00		

Al riguardo, preso atto della metodologia di calcolo adottata, che sembra condivisibile, si rileva comunque che non vengono forniti elementi di dettaglio che consentano il riscontro degli importi indicati. Andrebbero pertanto forniti almeno dati sulla numerosità delle imprese coinvolte e sui ricavi o compensi medi stimati per ciascuna delle tre fasce considerate dalla norma. La riduzione dell'onere da 564 a 500 milioni per tenere conto del fatto che il beneficio è rivolto soltanto alle attività svolte nei centri storici appare prudentiale nella sua entità.

Si osserva che poiché non è previsto un limite massimo di spesa ma gli oneri sono valutati, la corretta quantificazione degli stessi appare di cruciale importanza per cui andrebbe fornito ogni elemento di supporto alla quantificazione.

Articolo 60 ***(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)***

Il comma 1 integra di 64 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd Nuova Sabatini).

Il comma 2 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 (contratti di sviluppo).

Il comma 3, modificando l'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementa (lettera a) da 100 a 300 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, amplia il novero dei soggetti beneficiari (lettera b) includendovi le imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, prevede (lettera c) che nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di 6 mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva. Infine (lettera d) reca una disposizione meramente procedimentale.

Il comma 4 incrementa di 50 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018 (concessione di agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni di consulenza in innovazione, c.d. "Voucher Innovation Manager"), al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.

Il comma 5 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015 (cd. Nuova Marcora).

Il comma 6 incrementa di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019, per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021.

La RT analizza i singoli commi, fornendo dettagliate informazioni aggiuntive. In particolare:

Comma 1. Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

La proposta è volta a garantire continuità alla misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini" per il sostegno agli investimenti delle PMI in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, incrementando l'autorizzazione di spesa disposta dall'ultima legge di bilancio per l'annualità 2020 (articolo 1, comma 226, della legge n. 160 del 2019).

La ripartizione su 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, dell'importo stanziato) degli importi stanziati dalla predetta legge di

bilancio 2020 (480 milioni di euro, al netto degli stanziamenti per la c.d. “Sabatini Sud”) ha tenuto conto, infatti, oltre che del meccanismo di impegno pluriennale della misura, anche della modifica introdotta dal decreto crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Considerato che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020, che, secondo i calcoli effettuati in funzione dello storico della misura, sono attribuibili alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro (50 milioni di euro, pari a circa il 10% dei 480 milioni stanziati al netto delle risorse per la “Sabatini Sud”), per scongiurare la chiusura dello sportello e per dare attuazione alla norma introdotta dal c.d. decreto Semplificazioni, è disposto un ulteriore stanziamento per il 2020 di 64 milioni di euro, importo stimato secondo le analisi previsionali di seguito riportate.

Alla data del 6 luglio 2020, il contributo corrispondente alle oltre 9.200 domande con importo di finanziamento non superiore a 200.000 euro trasmesse dagli istituti di credito al Ministero a partire dal 1° gennaio 2020 nel periodo in questione ammonta ad oltre 72 milioni di euro, pari a circa il 36% delle risorse complessivamente impegnate nel medesimo periodo (oltre 199,5 milioni di euro). Il medesimo trend registrato dal 1° gennaio al 6 luglio 2020, nell'ipotesi che sia confermato, proiettato con calcolo proporzionale sul restante periodo dell'anno (dal 17 luglio al 31 dicembre 2020) determina un assorbimento di risorse per circa 64,5 milioni di euro. A tale importo, si ritiene opportuno, in via prudenziale, considerare un ulteriore:

- 5%, in quanto, a fronte della modifica normativa introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, che rende maggiormente attrattiva la misura per finanziamenti di ridotta entità, potrebbe esservi un incremento complessivo delle istanze di contributo e aumento dell'incidenza sul totale delle iniziative con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro e del relativo assorbimento di risorse;
- 15%, al fine di tener conto dell'analogo incremento del contributo mensile prenotato, registrato nel corso degli ultimi mesi degli anni pregressi (2017, 2018 e 2019) rispetto ai mesi iniziali dei medesimi anni;
- 10%, per far fronte ad un possibile ulteriore incremento delle domande di agevolazione dovuto al fatto che a causa del lockdown che ha interessato la prima parte del 2020, parecchie aziende potrebbero essere state costrette a non poter avviare nuovi investimenti, posticipando, dunque, la realizzazione degli stessi al secondo semestre dell'anno con conseguente posticipo anche della collegata presentazione delle istanze di contributo sulla misura.

Sulla base delle ipotesi rappresentate, l'assorbimento stimato di risorse dall'entrata in vigore della norma di cui al decreto Semplificazioni (17/07/2020) sino al 31 dicembre 2020 è pari, pertanto, a circa 84 milioni di euro. Considerato, altresì, che circa 20 milioni di euro derivanti da revoche, rinunce, ridetermine, ecc. potrebbero rientrare nelle disponibilità della misura a valere sull'anno in corso, per far fronte alle

necessità finanziarie, è previsto l'ulteriore stanziamento per un importo pari a 64 milioni di euro.

Comma 2. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

La norma incrementa, per un importo pari a 500 milioni di euro, la dotazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

Il rifinanziamento si rende necessario per l'indisponibilità di risorse da destinare a nuovi interventi.

In particolare, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate. All'attualità risulta infatti sospeso per carenza di risorse finanziarie un numero consistente di istanze di accesso che, in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro.

Per quanto attiene alla procedura fast track si evidenzia che, pur tenendo conto del rifinanziamento per complessivi 600 milioni di euro di cui alla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019) e al "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge n. 18 del 2020), risultano ancora sospese per carenza di risorse finanziarie diverse istanze, che determinano un fabbisogno aggiuntivo quantificabile in circa 100 milioni di euro, correlato principalmente a programmi da realizzare nelle regioni del Centro-Nord.

A quanto sopra rappresentato occorre aggiungere i fabbisogni prospettici dell'intervento che, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, sono quantificabili in almeno 500 milioni di euro annui.

In tale contesto, la norma prevede, pertanto, di destinare alla misura ulteriori 500 milioni di euro per il 2020, così da consentire di mantenere aperto lo sportello dell'importante strumento agevolativo e di poter avviare a valutazione le numerose istanze già pervenute all'Agenzia ed attualmente giacenti.

Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:

60% contributo a fondo perduto;

40% finanziamento agevolato.

Comma 3. Rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

La norma è volta ad incrementare, con un'assegnazione di 200 milioni di euro per il 2020, la dotazione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'istituzione del predetto Fondo si pone in continuità con precedenti iniziative legislative, volte a far fronte a situazioni di difficoltà delle imprese e, in particolare,

con l'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2019, che aveva istituito un analogo strumento, rivolto, tuttavia, alla tutela di situazioni di crisi più specifiche, circoscritte a imprese titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale o, comunque, in possesso dei requisiti per l'ottenimento del marchio storico.

In ragione della situazione di difficoltà nella quale versano sempre più frequentemente imprese anche di grandi dimensioni, soprattutto nell'attuale contingenza economica negativa indotta dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 43 del Decreto Rilancio ha ampliato l'ambito di operatività dell'intervento, sostituendo il Fondo già istituito per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che viene soppresso, con un nuovo strumento in grado di operare per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa in tutti i casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante impatto sociale ed economico.

Il Fondo opererà con interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, al fine di sostenere, oltre che le imprese titolari di marchi storici, anche, più in generale, le società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Dal vigente descritto disegno legislativo dell'intervento, deriva che la dotazione finanziaria di 100 milioni di euro prevista dalla norma istitutiva risulta insufficiente ad una piena efficacia dello stesso, in considerazione:

- delle situazioni di crisi che possono essere interessate dall'applicazione dell'intervento. Per dare un parametro di carattere generale, può considerarsi, infatti, che già al 2019, presso il Ministero dello sviluppo economico, risultavano aperti circa 150 tavoli di crisi e, al presente, per effetto dell'attuale situazione epidemiologica, è presumibile un aumento delle situazioni di crisi, diverse delle quali potrebbero essere interessate potenzialmente dal nuovo strumento;

- della tipologia di interventi e del target delle imprese beneficiarie, che presumibilmente determineranno interventi consistenti, nell'ordine di diversi milioni di euro ciascuno.

Comma 4. Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione

La norma destina ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione. Tale incremento risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021.

Sulla base dell'esperienza registrata con la prima edizione della misura, la dotazione finanziaria, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risulta, infatti, insufficiente a soddisfare l'ampia adesione allo strumento.

Per le annualità 2019 e 2020, dato l'elevato numero di domande pervenute, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, ammontanti a complessivi 50 milioni di euro, sono state integrate con risorse aggiuntive pari a 46.098.050,53 euro, rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese" di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 145 del 2013.

Il primo bando (2019) ha visto l'approvazione di 3.512 domande per investimenti in consulenza per l'innovazione per un importo complessivo concesso di oltre 92 milioni di euro. Il contributo medio per impresa è risultato pari a oltre 26.000 euro (investimento medio per impresa pari a quasi 57.000 euro).

L'incremento della dotazione per il bando 2021 di 50 milioni di euro potrà, pertanto, comportare il soddisfacimento di quasi 1.900 domande in più rispetto alle circa 950 domande ammissibili con lo stanziamento già disponibile di 25 milioni di euro.

Comma 5. Rifinanziamento della misura Nuova Marcora

La norma è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2015), finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova Marcora).

L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati gestiti dalle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 49 del 1985 (cd. Legge Marcora), erogati a favore delle società cooperative nelle quali le predette Società hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della medesima legge.

Per il finanziamento dell'intervento sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico n. 7342, piano di gestione 21, n. 2308, piano di gestione 01, n. 7483, piano di gestione 01, e n. 7483, piano di gestione 05, che sono versate alla contabilità n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo degli impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

A luglio 2020 risulta una disponibilità residua di risorse – tenendo conto del carattere rotativo dell'intervento e dei rientri delle rate di finanziamento – pari a poco più di 16 milioni di euro, che determina un fabbisogno di risorse ulteriori, cui la norma in esame fa fronte attraverso l'assegnazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il nuovo stanziamento è motivato:

- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate sulla base dei dati storici delle richieste pervenute;
- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate in considerazione degli impatti economico-finanziari sulle cooperative target causati dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- da modifiche allo studio relativamente al decreto ministeriale 4 dicembre 2014, istitutivo della misura, che, incrementando la durata e l'importo del finanziamento concedibile, impatteranno in maniera rilevante sull'assorbimento finanziario della misura.

Comma 6. Rifinanziamento del Fondo IPCEI

La Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018, l'IPCEI microelettronica.

In tale Decisione, la Commissione autorizza un aiuto di Stato per l'Italia, tra gli altri, pari a circa 800 milioni di euro per il periodo 2018-2024.

A stanziare una prima quota di tale fabbisogno si è provveduto attraverso la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) che ha istituito un apposito "Fondo IPCEI Microelettronica", dotandolo di complessivi 410,2 milioni di euro.

Con successivo decreto di concessione, sottoscritto il 19 dicembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico – DGIAI con le parti, lo stanziamento di 410,2 milioni di euro è stato completamente impegnato.

Inoltre, la Commissione europea ha approvato il 10 dicembre 2019 il primo IPCEI batterie (il cosiddetto Summer Batteries IPCEI) che comporta per l'Italia un aiuto di Stato pari a 572 milioni di euro.

E' in corso di approvazione un secondo IPCEI batterie (denominato EUbatIn, approvazione prevista novembre 2020), che comporterà per l'Italia un aiuto di Stato pari a circa 600 milioni di euro.

A fronte di questi sviluppi, la legge di Bilancio 2020, al comma 232, ha integrato il comma 203 della legge di Bilancio 2019 estendendone l'ambito di operatività anche ai futuri IPCEI, trasformando il "Fondo IPCEI per la microelettronica" nel nuovo "Fondo IPCEI" e rifinanziandolo con 100 milioni di euro (per il biennio 2020/2021), contro una richiesta iniziale del MISE di circa 1,2 miliardi di euro per il periodo 2020/2027, motivata dalle effettive necessità finanziarie dello strumento.

I 100 milioni stanziati non sono stati infatti sufficienti per avviare gli investimenti previsti dalla Decisione della Commissione sul primo IPCEI Batterie, in quanto il suddetto rifinanziamento coprirebbe soltanto il 15% dell'ammontare autorizzato, che risulta essere pari a 572 milioni. Per lo stesso motivo non è stato possibile, ad oggi, emanare il previsto decreto attuativo.

A tal fine la norma in esame, per concorrere alla copertura del fabbisogno stimato, indica un incremento finanziario del Fondo pari a complessivi 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 7. Oneri complessivi

La norma indica gli oneri complessivi, pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.000 milioni di euro per il 2021 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Co.	Descrizione	S/E nat.		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Rifinanziamento Nuova Sabatini – Contributo interessi su finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI	s	k	64,00			64,00			64,00		
2	Rifinanziamento dei contratti di sviluppo	s	k	500,00			250,00	250,00		150,00	150,00	
3	Incremento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1 del D.L. 34/2020	s	k	200,00			200,00			200,00		
4	Agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione – “Voucher Innovation Manager”	s	c		50,00			50,00			50,00	
5	Incremento Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative – Nuova Marcora	s	k	10,00			10,00					
6	Incremento del Fondo IPCEI	s	k		950,00			950,00			950,00	

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e alla luce del fatto che tutti gli oneri in esame sono configurati in termini di tetto di spesa, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

In relazione ai criteri di contabilizzazione, la mancata imputazione di effetti sull'indebitamento del rifinanziamento della cd Nuova Marcora deriva dalla natura rotativa del relativo fondo.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi del comma 2 (rifinanziamento dei contratti di sviluppo), essi sono coerenti con l'assunto riportato dalla RT di una quota del 60% erogata a fondo perduto (quindi 300 milioni, impattanti anche sull'indebitamento netto) e con l'ipotesi, implicitamente assunta, che le risorse verranno utilizzate (impegnate ed erogate) fra il 2020 e il 2021 in quote eguali fra i due anni.

Articolo 61

(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)

L'articolo porta a termine la riorganizzazione delle camere di commercio intervenendo con modifiche indispensabili e funzionali alla conclusione del processo di riforma e accorpamento avviato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il comma 1 stabilisce che i procedimenti pendenti presso le Camere di commercio interessate dal riordino, si concludono con l'insediamento degli organi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' stabilito che scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del

collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Il comma 2 prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data, e che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Il comma 3 abroga il comma 5 quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che prevedeva l'interruzione delle procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento.

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 1, comma 3 della legge 580/1993 necessarie per chiarire definitivamente che le Camere di commercio sono quelle elencate e definite dal DM 16 febbraio 2018 e che sono sedi della camera di commercio la sede legale e, per le camere di commercio nate a seguito di processi di accorpamento, le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.

Il comma 5, alle lettere a) e b), modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 580, prevedendo in luogo dell'espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico in materia di partecipazioni societarie e costituzione di nuove aziende speciali, la sola comunicazione, a fini informativi, al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 6, alle lettere a) -b), aggiunge il comma 3 bis all'articolo 14 della legge 580 prevedendo che le Giunte delle nuove camere nominino al proprio interno uno o più vice presidenti in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte. Con questa previsione viene così eliminata la necessità di inserire nel decreto attuativo di cui all'articolo 12 l'attuazione della rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate e sostituisce la lett. c) del comma 5 dello stesso art. 14, prevedendo che la Giunta deve definire i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi al fine di consentire lo svolgimento di tutte le funzioni, in particolare quelle promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.

La RT certifica che la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi dei commi 1 e 2 non spetta alcun tipo di indennità, stante la prescritta gratuità per gli organi diversi dai collegi dei revisori ex art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580/1993.

Al riguardo, nel presupposto che le modifiche in esame alla normativa vigente in materia di riordino delle Camere di commercio rivesta un mero rilievo ordinamentale e che gli effetti delle medesime si iscrivano appieno nell'ambito degli effetti finanziari da ritenersi già scontati dai saldi tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente, circostanza su cui andrebbe richiesta una opportuna conferma, non ci sono osservazioni.

Articolo 62 ***(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)***

Il comma 1, inserendo il comma 1-bis all'articolo 61 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che, in deroga al comma 1 (del medesimo articolo 61), gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 (del decreto-legge n. 34) possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato

I del regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

La RT afferma che l'articolo riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, infatti, si limita a prevedere la possibilità per gli enti indicati agli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020 di estendere i regimi di aiuto previsti dai medesimi articoli ad ulteriori categorie di operatori economici.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione degli aiuti stessi – a valere sulle risorse proprie dei medesimi enti – dovrà essere effettuate al momento dell'adozione delle relative misure.

Al riguardo, non si ritiene condivisibile l'attribuzione all'articolo di natura di norma ordinamentale, avendo esso comunque inevitabili riflessi finanziari. Si ricorda che la RT ai citati articoli 54-60 affermava che gli stessi non determinassero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le regioni, i comuni, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono concedere i finanziamenti in questione soltanto a valere su risorse proprie, previa quantificazione degli oneri e individuazione dei mezzi di copertura. Tuttavia, la gamma degli aiuti ivi previsti, concerneva non soltanto sovvenzioni dirette ma anche anticipi rimborsabili per i quali dunque l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari a imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 potrebbe determinare tensioni dovute al mancato recupero delle somme.

Articolo 63

(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)

La norma inserisce il comma *9-bis* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni pari al 110% previste dal citato articolo 119 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

La RT afferma che al fine di semplificare i procedimenti assembleari volti all'adozione di delibere aventi ad oggetto le opere e gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene introdotto il nuovo comma *9-bis* allo stesso articolo 119, con il quale si prevede che, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 119 sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Per la RT la norma apporta modifiche di carattere procedurale; pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, poiché il quorum deliberativo di un terzo del valore era finora disposto solo per taluni degli interventi ricompresi nella detrazione del 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 (quelli per il contenimento del consumo energetico di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991), andrebbero valutati gli effetti in termini di maggior tiraggio rispetto a quanto stimato a legislazione vigente dalla relazione tecnica del decreto n. 34 che evidentemente teneva conto di quorum deliberativi più elevati.

Articolo 64

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)

Il comma 1 incrementa il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (fornitura di garanzie per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole). Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019, aggiunge agli interventi intermediati dal settore bancario e finanziario, la possibilità per Invitalia di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno.

Il comma 3, modificando l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 23 del 2020, prevede che una parte delle risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sia destinata anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, senza che sia più richiesto per tali enti l'esercizio di attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

Il comma 4 subordina l'efficacia della presente disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 5 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT fa presente che il comma 1 mira a dotare il Fondo di Garanzia per le PMI delle risorse necessarie a garantire la piena operatività dello strumento, la cui finalità è, come noto, quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che affianca e spesso sostituisce le garanzie reali offerte dalle imprese richiedenti accesso al credito. Per tale sua vocazione di supporto alla liquidità, le misure varate nel corso degli ultimi mesi per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il

basket dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e controgarantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo.

In particolare, l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 hanno introdotto, tra le altre, l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa, l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, l'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% per le altre tipologie di operazioni finanziarie e l'accesso al Fondo senza valutazione, consentendo, pertanto, l'accesso anche alle imprese più rischiose.

Le misure introdotte dalle norme sopramenzionate hanno rivelato un elevato potenziale di tiraggio del Fondo, consentendo di garantire ad oggi, nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi.

Per assicurare la continuità operativa del Fondo, l'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto un primo rifinanziamento di 3.950 milioni di euro (in aggiunta al primo stanziamento operato dal decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 1.500 milioni di euro), a cui si sono aggiunti ulteriori 229 milioni di euro per effetto delle previsioni del decreto-legge n. 23 del 2020 e 50 milioni di euro per effetto dell'articolo 49-*bis* del citato decreto-legge n. 18.

Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha previsto che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Tale disposizione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento necessario a garantire la continuità operativa del Fondo, sulla base delle considerazioni che seguono.

Il Fondo non necessita di stanziamenti aggiuntivi sugli anni 2020, 2021 e 2022, poiché le riserve attualmente disponibili consentono di fare fronte agli esborsi generati dalle escussioni che potrebbero verificarsi fino al 2022.

Dalle stime del fabbisogno su base pluriennale a copertura delle perdite sullo stock delle garanzie in essere e da concedere nel secondo semestre 2020, forniti dal Ministero dello sviluppo economico, su elaborazione del Comitato di gestione del Fondo medesimo e di Medio Credito Centrale, emerge tuttavia la necessità e l'urgenza di procedere, nell'immediato, alla formalizzazione di una disposizione che rechi uno stanziamento aggiuntivo, su base pluriennale, che consenta di dotare il fondo di disponibilità allineate al profilo temporale delle perdite attese e quantificate in 3.100

milioni di euro per l'anno 2023, in 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

Lo stanziamento su base pluriennale e commisurato al profilo delle perdite attese assolve alla logica di razionalizzare, anche ai fini dell'incidenza sui saldi di finanza pubblica, l'impegno di risorse che genereranno un fabbisogno di cassa, in annualità successive a quella di assunzione del sottostante impegno giuridico, corrispondenti, anno per anno, alle uscite ritenute possibili, sulla base di una stima delle effettive probabilità di escussione. In tale prospettiva, lo stanziamento richiesto è necessario a dare certezza giuridica al gestore e a garantire l'ordinaria prosecuzione dell'operatività del Fondo e dunque l'assunzione, ad oggi, di garanzie suscettibili di potenziale escussione nei prossimi anni.

Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 2 non comporta oneri restando invariati l'importo dell'autorizzazione di spesa e la sua inerenza ad operazioni finanziarie, senza impatto sull'indebitamento netto.

Il comma 3 non comporta oneri in quanto la garanzia dello Stato opera nei limiti della dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI e fino ad esaurimento della stessa.

Il prospetto riepilogativo dei saldi non riporta ovviamente effetti sul triennio 2020-2022.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662/1996	s	k						
	Incremento risorse per garanzie ISMEA	s	k						

Al riguardo, anche se non vengono forniti elementi circa la metodologia di calcolo adottata per stimare le esigenze finanziarie correlate alle escussioni attese nel triennio 2023-2025, si prende atto dei valori forniti, comunque di importo significativo, anche in considerazione del fatto che i fondi in questione operano in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili. Andrebbe comunque fornita una più ampia illustrazione delle ragioni che rendono necessario intervenire con urgenza tramite decreto-legge già nell'agosto 2020 per escussioni che si verificheranno a partire dal 2023. In particolare, andrebbero almeno forniti dati sulle risorse disponibili sul fondo, l'importo delle garanzie finora concesse, la percentuale delle imprese che non saranno in grado di pagare i debiti, l'importo medio delle escussioni, e chiarite le ipotesi assunte per l'andamento a partire dal 2023 che fanno ritenere insufficienti le risorse disponibili.

In relazione ai commi 2 e 3, pur operando gli stessi nell'ambito di autorizzazioni di spesa invariate nel loro ammontare complessivo, si osserva che l'estensione dell'ambito

di applicazione delle stesse potrebbe determinare tensioni destinate a sfociare nella necessità di reperire ulteriori risorse.

A titolo informativo, ad integrazione ed aggiornamento di quanto riportato dalla RT, si fa presente che con il comunicato n. 187 del 19 agosto il MEF, sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI abbiano superato al 7 agosto 1,17 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 87 miliardi, con percentuale di prestiti erogati oltre l'87% delle domande per quelli interamente garantiti dal Fondo¹⁴.

Articolo 65

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, prolunga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria già prevista, appunto, sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 (si ricorda che la misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto-legge n.18 del 2020 ed è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate).

Il comma 2 dispone che per le imprese già ammesse, alla data del 15 agosto 2020, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data del 15 agosto 2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

Il comma 3 stabilisce che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

Il comma 4 proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine finale di sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 5 chiarisce che la presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. Entro il 14 settembre 2020 possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI.

¹⁴ Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano altresì che sono complessivamente 992.477 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 18 agosto 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 70,4 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 987.448, pari ad un importo di circa 69,7 miliardi di euro. Di queste, oltre 834.833 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 16,5 miliardi di euro. Al 19 agosto sono state accolte 978.593 operazioni, di cui 973.892 ai sensi dei D.L. 'Cura Italia' e 'Liquidità'.

Il comma 6 stabilisce che alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di garanzia PMI., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

La RT procede innanzitutto alla stima dell'assorbimento di risorse connesso con l'effettiva adesione alla moratoria.

Sulla base della rilevazione condotta settimanalmente dalla Banca d'Italia presso un ampio campione di banche, fino al 3 luglio le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre 1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria ex articolo 56 del decreto-legge n. 18, che facevano riferimento a prestiti per un valore di 157 miliardi. Di questi, 16 miliardi sono relativi al "congelamento" di linee di credito, 5 miliardi al prolungamento della durata di prestiti a breve termine e 135 miliardi ai mutui per i quali è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate.

È possibile stimare che, in base all'utilizzo attuale, ammontino a circa 700 milioni le risorse pubbliche impegnate per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni.

Tale stima si basa su ipotesi in larga parte coerenti con quelle adottate per la relazione tecnica al DL Cura Italia e mirate ad approssimare per eccesso, piuttosto che per difetto, il dato reale. Le ipotesi principali sono le seguenti:

Prestiti a revoca

- in assenza di un maggiore dettaglio nella rilevazione della Banca d'Italia, tutte le adesioni si intendono riferite ad aperture di credito in conto corrente (escludendo quindi i prestiti concessi per anticipi su titoli di credito, es. factoring o "salvo buon fine");
- l'ammontare del credito accordato (non presente nella rilevazione) è stimato in base al rapporto medio tra il credito utilizzato e accordato indicato nella RT al DL Cura Italia (67%);
- usando la stessa metodologia descritta nella citata RT, il maggiore utilizzo delle linee di credito (che rappresenta l'importo che beneficia della garanzia statale) è posto pari al 90% dell'accordato.

Mutui e canoni di leasing

Poiché l'indagine della Banca d'Italia rileva l'ammontare dei prestiti residui ma non quello delle rate sospese, queste ultime sono stimate usando la stessa metodologia descritta nella RT al DL Cura Italia, ovvero ipotizzando una durata residua di circa 6 anni, un tasso di interesse dell'1,9% e un ammortamento alla francese con rata annuale.

Pertanto, in base alla rilevazione del 3 luglio (tavola 1, col. 1) l'importo che beneficerebbe della garanzia statale è stimato pari a 35 miliardi di euro, così calcolato (importi arrotondati):

- 5 miliardi per i prestiti a revoca, ovvero la differenza tra il 90% di 24 miliardi di credito accordato (21 miliardi) e i 16 miliardi di credito utilizzato a quella data;
- 5 miliardi di altri prestiti a breve termine;
- 25 miliardi di rate sospese.

A questo punto la RT procede a stimare l'assorbimento di risorse derivante dall'estensione della moratoria al 31 gennaio 2021, proiettando al 31 gennaio 2021 le adesioni effettive osservate fino al 3 luglio.

Per la proiezione sono state adottate le seguenti ipotesi (anche in questo caso mirate ad approssimare per eccesso i fondi necessari per l'allungamento del periodo di moratoria):

- per i prestiti a revoca si assume che fino al 31 gennaio l'incremento mensile delle adesioni sia pari a quello osservato nel mese di giugno (ovvero alla differenza tra gli importi segnalati al 3 luglio e quelli relativi al 29 maggio);
- per i prestiti a breve termine e per i mutui, assumendo che le PMI abbiano già aderito alla moratoria per tutti i pagamenti previsti fino al 30 settembre (6,5 mesi), si ipotizza che l'allungamento a gennaio 2021 (4 mesi) comporti un aumento dei volumi proporzionale al periodo di estensione della misura (ovvero pari al rapporto tra 4 e 6,5).

Sulla base di tali ipotesi è possibile stimare che le risorse pubbliche necessarie a finanziare l'intero periodo di moratoria (dall'entrata in vigore del DL Cura Italia a fine gennaio 2021) ammontino a 1,13 miliardi (tavola 1, col. 2).

Tavola 1. Stima degli importi interessati dalla moratoria

(miliardi di euro)

	dati adesioni al 3 luglio 2020	proiezione al 31 gennaio 2021	Per memoria: dati allegato tecnico DL Cura Italia
Totale importi interessati dalla moratoria	53	85	219
Linee di credito in conto corrente accordate <i>di cui: utilizzato</i>	24 <i>16</i>	37 <i>25</i>	157 <i>101</i>
Altri prestiti a breve termine	5	9	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	25	40	33
<i>di cui: quota interesse</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>quota capitale</i>	<i>22</i>	<i>36</i>	<i>29</i>
<i>Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie</i>	<i>0,69</i>	<i>1,13</i>	<i>1,73</i>

Ciò premesso, considerato che la dotazione della sezione speciale del Fondo PMI di cui al citato articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, al netto delle

riduzioni operate per legge (decreti-legge n. 23 e 34 del 2020), ammonta a 1.400 milioni di euro, si ritiene che al fabbisogno finanziario connesso con il prolungamento della moratoria sino al 31 gennaio 2021 si possa fare fronte con le risorse già assegnate alla sezione speciale.

Inoltre, per evidenti ragioni di efficienza finanziaria, si prevede che le risorse che – una volta scaduto il termine dei 18 mesi per l’escussione della garanzia definito dal comma 8 dello stesso articolo 56 – dovessero negli anni successivi (con la chiusura delle procedure di escussione) risultare eccedenti le esigenze della moratoria confluiranno nella dotazione ordinaria del Fondo PMI.

Al riguardo, preso atto dei dati forniti dal Governo, che forniscono inevitabilmente una base di valutazione più solida di quella fornita nella RT al decreto-legge n. 18, e della metodologia di calcolo adottata, che appare condivisibile e ricalca quella relativa alla precedente RT, si ritiene corretta la quantificazione di cui alla colonna 2 della tavola 1, al netto di una lieve sottostima nei calcoli rispetto al rapporto fra 6,5 (mesi fino al 30 settembre) e 10,5 (mesi fino al 31 gennaio 2021).

Si osserva che in questa sede la stima degli oneri necessari a finanziare le garanzie, pari a 1,13 miliardi di euro, risulta più adeguata (considerata la significativa riduzione delle somme coinvolte) rispetto a quella prodotta in rapporto agli importi calcolati nella RT al decreto-legge n. 18 (1,73 miliardi), anche se permangono delle perplessità, già espresse a marzo, correlate alle presumibilmente alta rischiosità di escussione delle garanzie per le operazioni in questione, riguardanti le PMI in maggiore difficoltà e con carenza di liquidità.

Si ricorda, a tale proposito, che la precedente RT giustificava la scelta dei tassi di escussione sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, senza a quel punto tuttavia spiegare i motivi per i quali fino ad allora il MEF avesse utilizzato una percentuale non aderente a tali ipotesi realistiche.

Articolo 66 ***(Interventi di rafforzamento patrimoniale)***

Il comma 1, al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea e di settore, consente che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114.

La RT evidenzia che l’onere finanziario massimo, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2020 in conto capitale, viene registrato soltanto in termini di saldo netto e fabbisogno, in quanto si tratta di una partita finanziaria.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato	s	k	1.500,00			1.500,00					

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 67 **(Riassetto gruppo SACE)**

Il comma 1 consente che una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 sia destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., la determinazione del riassetto del gruppo SACE e del valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 114 all'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi per le attività previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Il comma 5, integrando l'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 23 del 2020, dispone che la procedura di consultazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto-legge 23/2020 si estende alle decisioni relative a Simest S.p.A..

La RT afferma che il comma 2 non comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare (oltre che di indebitamento netto, trattandosi di operazione di natura finanziaria) in quanto l'importo previsto di 4.500 milioni di euro è ricompreso nell'autorizzazione di spesa dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020. Determina invece un onere di 4.500 milioni di euro in termini di fabbisogno in conseguenza dell'operazione di trasferimento delle partecipazioni. La RT nulla aggiunge alle restanti disposizioni.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Riassetto gruppo SACE	s	k				4.500,00					
4	Consulenza e assistenza di esperti per le operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto gruppo Sace	s	c	0,08			0,08			0,08		
	Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,08			-0,08			-0,08		

Al riguardo, va in premessa evidenziato che alle norme di cui ai commi 1- 3 sono ascritti effetti in termini di solo fabbisogno, non comportando le stesse anche oneri in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, ivi trattandosi di operazione di natura meramente "finanziaria", e dovendo, pertanto, ritenersi l'importo ivi previsto di 4.500 milioni di euro, come già ricompreso nell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 in cui è stabilita la costituzione di "Patrimonio Rilancio". Si ricorda poi che alla norma che qui si modifica (art. 27, DL 34/2020) non erano stati ascritti originariamente effetti in termini di fabbisogno che quindi si palesano solo con la norma in esame¹⁵.

Ad ogni modo, in conseguenza del previsto trasferimento a CDP spa, delle partecipazioni che sono ad oggi nella titolarità di Sace Spa, che si dispone con le citate norme in esame, nell'ambito della riassetto previsto per questa entità societaria - da considerarsi, anch'essa, estranea all'ambito delle PA ai fini di contabilità nazionale - andrebbero comunque richiesti elementi informativi, in particolare, in merito ai criteri adottati nella stima del maggiore fabbisogno di cassa, relativamente al corrispettivo da riconoscersi a SACE spa, in relazione al valore ritenuto "congruo" dalle parti, per il trasferimento a CDP spa delle azioni, ritenuto che tale ultimo valore verrà determinato in seguito come espressamente previsto ai sensi del comma 2.

Articolo 68

(P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

Il comma 1 dell'articolo in argomento modifica la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine¹⁶ (PIR) "specializzati" in piccole medie imprese (PMI), c.d. PIR-PMI, introdotta dall'articolo

¹⁵ Cfr. Senato della Repubblica, Servizio Bilancio, [Nota di lettura n. 161, volume I](#), all'articolo 27. In tale sede la RT affermava che "l'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno".

¹⁶ Si rammenta che la legge n. 232 del 2016 con i commi da 88 a 114 dell'articolo 1, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare gli investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale. In particolare sono esenti da imposta i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici "investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. I piani individuali di risparmio (PIR), i quali investono in imprese italiane e europee, con una quota di attività riservata alle piccole e medie imprese (PMI), rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto di determinati vincoli. Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della diversificazione del portafoglio. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. La legge di bilancio per il 2017 ha detassato anche i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese e nei PIR

136 del DL n. 34 del 2020. In particolare il limite di investimento annuo in somme destinate in PIR-PMI passa dagli attuali 150.000 euro a 300.000 euro annui, fermo restando il limite complessivo di 1,5 mln di euro¹⁷; ribadisce poi che detti limiti non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari¹⁸.

Il comma 2 quantifica le minori entrate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, a cui provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto legge.

La RT evidenzia che la disposizione modifica la disciplina dei PIR-PMI introdotta dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo della L. n. 232 del 2016, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 150 mila euro a 300 mila euro. Resta fermo il limite complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, la RT presenta la seguente Tabella che riporta gli effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati per la misura dell'articolo 136 del DL n. 34 del 2020:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Numero piani di investimento		60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B	Ulteriore conferimento medio	€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
D	Totale conferito cumulato	€m	4.500	10.125	16.875	24.750	33.750	42.750	51.750	60.750	69.750
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m	99	222,75	371,25	544,5	742,5	940,5	1138,5	1336,5	1534,5
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m	-25,74	-57,915	-96,525	-141,57	-193,05	-244,53	-296,01	-347,49	-398,97

Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare. La legge n. 145 del 2018 al comma 210 dell'articolo 1, ha innalzato dal 5 al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale che tali enti possono destinare a investimenti "qualificati", secondo il regime agevolato. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 212) ha inoltre inserito le quote o le azioni di fondi di *venture capital* residenti nel territorio dello Stato tra le tipologie di investimenti "qualificati", introducendo ulteriori vincoli agli investimenti nei PIR, per destinare le risorse ai predetti fondi di *venture capital*, ed elevato dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in *start-up* innovative. Da ultimo, il richiamato articolo 136 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto specifici limiti all'entità delle somme o valori che possono essere destinati nel PIR-PMI, pari ad un importo non superiore a 150.000 euro all'anno (a fronte dei precedenti 30.000) per un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000 di euro (a fronte dei precedenti 150.000 euro).

¹⁷ Si evidenzia preliminarmente che l'articolato riscrive l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016, laddove, tenendo conto dell'intervento operato, lo stesso interessa sia il penultimo sia l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 101 della citata legge.

¹⁸ Di cui rispettivamente al comma 88 ed al comma 92 della L. n. 232 del 2016.

(in milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-10,7	-55,2	-93,3	-137,8	-188,8	-240,2	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

Rappresenta poi che alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

Al riguardo, la RT, stante il raddoppio del vigente limite di investimento annuo (portato da 150.000 euro a 300.000 euro), presenta la medesima stima predisposta nell'originaria RT, annessa al ricordato articolo 136 del DL n. 34 del 2020, che aveva introdotto il tetto massimo dei 150.000 euro annui di investimento nei PIR-PMI¹⁹.

Si ripropongono quindi alcune delle osservazioni già formulate da questo Servizio in sede di esame degli effetti finanziari recati dalla precedente disposizione in materia di PIR-PMI²⁰. Nello specifico:

- non viene indicata la fonte utilizzata per la determinazione della percentuale del 2,2% che rappresenta la quota di reddito prodotto in ipotesi di assenza di premio di risultato²¹;
- non vengono forniti dati aggiornati a consuntivo nonché dati di *trend* circa gli investimenti in tali tipologie di prodotti finanziari; queste informazioni potrebbero aiutare a comprendere lo sviluppo futuro degli strumenti in argomento²²;
- non si rilevano le ipotesi sulla cui base la RT stima una platea di sottoscrittori dei PIR-PMI pari al 50% di quelli interessati ai PIR tradizionali;
- non si dà riscontro circa un possibile effetto sostituzione tra PIR-PMI e PIR tradizionali che potrebbe amplificare l'impatto in termini di minor gettito dovuto alle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari in argomento.

Sul punto da ultimo evidenziato e con specifico riferimento alla stima presentata nella RT annessa alla disposizione in commento, si evidenzia che il raddoppio del

¹⁹ Si evidenzia che la citata RT originaria di fatto ripercorreva la metodologia utilizzata nella quantificazione delle minori entrate associate alle disposizioni introduttive dei PIR di cui alla citata legge di bilancio per il 2017.

²⁰ Si veda la NL n. 161 del 2020 vol. II.

²¹ L'originaria RT aveva stimato tale percentuale sulla base di ipotesi costruite sull'ammontare dei titoli di Stato detenuti dalle famiglie nell'anno 2014 in ragione dei quali, rapportando la base imponibile all'ammontare delle attività finanziarie detenute dalle famiglie italiane, aveva quantificato la citata percentuale del 2,2%.

²² Specialmente con riferimento al fatto che le somme annue da destinare negli investimenti in PIR tradizionali sono pari ad 1/5 di quelli che possono essere investiti in PIR-PMI (i primi infatti hanno un limite di 30.000 euro annui, con un investimento complessivo massimo di 150.000 euro, mentre i secondi di 150.000 euro annui, con un investimento annuo complessivo pari a 1.500.000).

valore annuo di investimenti agevolati (da 150.000 euro a 300.000 euro), se riferibile - così come peraltro evidenziato anche nella ricordata RT annessa al DL n. 34 del 2020 - a *"sottoscrittori con una rilevante capacità patrimoniale e con una maggiore propensione al rischio rispetto ai sottoscrittori dei PIR tradizionali"* potrebbe amplificare gli effetti di sostituzione dei PIR-PMI rispetto ai PIR tradizionali, con un possibile incremento della perdita di gettito. In particolare la novella in esame - incrementando il limite di investimento annuale - sembra incentivare proprio i grandi investitori (istituzionali e non, nazionali ed esteri) per cui andrebbe attentamente ponderata l'ipotesi contenuta nella RT originaria per la quale *"in un'ottica prudentziale, si stima una platea di sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma che ha introdotto i PIR tradizionali"*. A ben vedere infatti il confronto andrebbe fatto non sulla numerosità dei piani di investimento (platea dei sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati per i PIR tradizionali), bensì sui valori complessivi di investimento potenzialmente sottoscrivibili da soggetti che avendo capacità patrimoniale rilevante potrebbero, più di altri soggetti, investire nel settore potendosi avvantaggiare dei benefici fiscali recati dalle disposizioni in argomento: in particolare andrebbe valutato con attenzione, e supportato da oggettive informazioni, il valore medio dell'ulteriore conferimento che la RT indica in 75.000 euro (valore utilizzato anche nella stima relativa al citato articolo 136 del DL 34 del 2020).

Altro aspetto da verificare è quello relativo all'ammontare complessivo massimo dell'investimento in PIR-PMI (1.500.000 euro) rispetto ai valori annui di investimento (che si elevano da 150.000 euro agli attuali 300.000); infatti nella stima presentata in sede di esame del citato DL n. 34 del 2020, l'ammontare complessivo del PIR-PMI era raggiungibile nell'arco minimo di 10 anni²³, mentre il raddoppio del versamento annuo previsto dalla disposizione in esame consente il raggiungimento dell'investimento massimo in PIR-PMI nell'arco minimo di 5 anni²⁴. Tale aspetto se è, da una parte, positivo in termini di raggiungimento dell'obiettivo recato dalla norma, che intende incentivare gli investimenti nell'economia reale, dall'altra, potrebbe determinare un incremento del numero di piani di investimento nell'arco del quinquennio maggiore di quello ipotizzato; la RT annessa al citato articolo 136 del DL n. 34 del 2020, aveva stimato un raddoppio della platea dei sottoscrittori dei PIR-PMI rispetto ai piani sottoscritti nel primo anno di attivazione²⁵. Ora il nuovo limite dell'ammontare dell'investimento annuo e il possibile raggiungimento del valore massimo entro il periodo di 5 anni potrebbero di fatto modificare le condizioni ed i parametri posti alla base delle ipotesi assunte nell'originaria RT ed ora riproposte. Le disposizioni in commento possono quindi determinare, verosimilmente, un incremento nelle sottoscrizioni ben oltre quello ipotizzato, con possibile aumento della perdita di gettito rispetto a quanto stimato in RT.

²³ Cioè: $1.500.000/150.000 = 10$ anni.

²⁴ Cioè: $1.500.000/300.000 = 5$ anni.

²⁵ Assumeva che la quota si raddoppiasse nell'arco del quinquennio.

Per tali aspetti si chiedono chiarimenti.

Articolo 69 ***(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)***

L'articolo, approssimandosi la scadenza dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001 e dei relativi contratti di locazione (2022 per FIP e 2023 per FPU), e considerata la difficoltà di individuare soluzioni allocative alternative a quelle attuali per le Amministrazioni statali assegnatarie degli immobili trasferiti e/o conferiti ai citati fondi, stante la particolare congiuntura economica connessa all'emergenza Covid-19 è finalizzato a regolamentare l'eventuale permanenza di dette Amministrazioni negli immobili già in uso.

In dettaglio, il comma 1 aggiunge i commi *2-sexies-2-septies* al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, ivi prevedendosi che l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 - che disciplinano: la decorrenza e la durata dei nuovi contratti; i canoni di locazione; gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione; le ulteriori condizioni contrattuali (*2-sexies*) - e che, fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma *2-ter*, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone *pro tempore* vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. È stabilito che le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma *2-sexies*, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.

Il comma 2 prevede che per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attività svolta, l'Agenzia del Demanio rende specifico

parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. È previsto che le attività di cui al presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali.

La RT certifica sul comma 1, che la norma ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo al contrario suscettibile di generare risparmi di spesa connessi: i) alla rideterminazione, in diminuzione, del canone di locazione attualmente corrisposto dalle amministrazioni usuarie degli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001, laddove prevede dopo la cessazione del finanziamento originario dei Fondi l'applicabilità della riduzione del 15% di cui all'art 3 del DL95/2012; ii) alla rideterminazione delle clausole contrattuali attualmente gravose per le Pubbliche Amministrazioni (cfr. clausole penali; spese di manutenzione straordinaria a carico del conduttore, ecc.) al momento tuttavia non quantificabili in ordine al loro ammontare complessivo.

Afferma che tra l'altro la norma regolamenta anche l'ipotesi in cui le proprietà non volessero addivenire alla stipula dei nuovi contratti secondo le condizioni contenute nei decreti del Ministro, sospendendo per 24 mesi le penali a carico del conduttore attualmente previste nei contratti di locazione in corso nel caso di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici, in assenza di sedi alternative, negli immobili per i quali si verifichi un'ipotesi di scioglimento o degli effetti del rapporto locativo.

Il comma 2 è disposizione di natura programmatica che non comporta direttamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto individua in via generale il capitolo 7754 del Bilancio dello Stato quale contenitore in entrata per il futuro stanziamento di risorse per l'acquisto o il riacquisto di immobili strategici da adibire ad uffici delle amministrazioni statali.

Sottolinea che l'attività di supporto alle amministrazioni prevista dall'Agenzia del demanio dal comma 3 in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione, rientra tra le attività istituzionali della medesima Agenzia ed è quindi svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti, in particolare, il comma 1, posto che la RT certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è suscettibile di generare risparmi di spesa in relazione alle attività ivi indicate, che pur al momento non sono quantificabili nel loro ammontare complessivo, sarebbe utile acquisire la situazione complessiva degli immobili di cui ai Fondi FIP ad oggi attribuiti in locazione alle Amministrazioni pubbliche e del costo complessivo da loro sostenuto in ragione annua per detti contratti.

Sul comma 3, circa la clausola di neutralità ivi prevista e tenendo conto dell'assicurazione fornita dalla RT in merito alla circostanza che l'attività di supporto alle amministrazioni prevista dall'Agenzia del demanio in qualità di conduttore unico

dei contratti di locazione, rientrando tra le attività istituzionali della medesima Agenzia, potranno essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che tali clausole andrebbero accompagnate in RT dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 70

(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)

L'articolo, considerata la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti periodici a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, dispone il differimento del rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, al 31 dicembre 2021.

La RT certifica che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 71

(Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

Il comma 1 riconosce alle assemblee di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, della legge n. 27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

Il comma 2 stabilisce che ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

La RT evidenzia sulla disposizione di cui al comma 1, che essa è volta ad assicurare, per le assemblee convocate entro la fine di agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, della legge n. 27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

La previsione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 2 proroga per i FIA italiani riservati il periodo di sottoscrizione delle SGR e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Certifica che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale della disposizione, i cui effetti sono estranei al circuito della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 72

(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)

L'articolo prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 DL 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.

La RT certifica che la proposta prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 D.L. 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 D.L. 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 73

(Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

La norma è volta ad introdurre delle modifiche all'articolo 1, commi dal 288 al 290, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), al fine di rafforzare la struttura della norma primaria che disciplina la misura del *cashback* e rendere più facilmente realizzabile la sua concreta attuazione.

Il comma 1, alle lettere a)-c), prevede, al tal fine, la modifica del comma 288 e la sostituzione integrale del comma 289 della legge di bilancio 2020, ivi stabilendosi che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e la modalità attuative del rimborso, anche con riferimento ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. La modifica all'articolo 1, comma 289 della Legge di Bilancio 2020, pertanto, consente di prevedere l'emanazione, ove ritenuto necessario, di più decreti attuativi (in part. lettere a) e b)).

La lettera c) inserisce i commi 289-*bis* e 289-*ter*, ivi prevedendosi che per l'attuazione della misura il Ministero dell'economia e delle finanze utilizzi la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affidi, alla società PagoPa S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso previsto dai commi 288 e 289 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (comma 289-*bis*) e che il Ministero dell'economia e delle finanze affidi a Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso. La norma dispone altresì che gli oneri e le spese relative ai servizi prestati da tale società, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 (comma 289-*ter*).

Il comma 2, tenuto conto che il D.L. 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) prevede all'art. 265, comma 7 che i 3 miliardi di euro stanziati sul 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 160/2019 siano utilizzati per coprire voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio, incrementa la dotazione del suddetto fondo di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT certifica che la disposizione prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di euro già stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 160/2019 e successivamente destinati dall'art. 265, comma 7 del D.L. 34/2020, alla copertura di talune voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio.

Agli oneri derivanti dalle attività affidate a PagoPA S.p.A. e a Consap S.p.A. si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ed ai sensi dell'articolo 114.

La PagoPA S.p.A. utilizzerà quanto sviluppato in relazione all'art.21 del D.L. 124 del 26/10/2019 (come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) e questo consente un risparmio in termini di costi e di tempi consentendo di utilizzare tecnologia già esistente all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Per la progettazione e realizzazione, all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, delle funzionalità necessarie alla memorizzazione degli strumenti di pagamento e delle transazioni che danno diritto al rimborso, nonché al calcolo del rimborso e la sua manutenzione i costi sono rappresentati dalla seguente tabella:

Descrizione	2020	2021	2022
Sviluppo funzionalità	1.200.000	0	0
Integrazione Acquirer	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Manutenzione servizio	0	2.000.000	2.000.000

Il costo complessivo massimo per lo sviluppo e gestione delle infrastrutture di calcolo del rimborso è quindi stimato a euro 2,2 milioni per l'anno 2020, 3 milioni per l'anno 2021 e a euro 3 milioni per l'anno 2022.

É previsto, inoltre, che il costo complessivo delle attività affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., relativi a tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso, siano non superiori a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Rifinanziamento Cashback – Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019	s	c	2,20	1.750,00		2,20	1.750,00	

Al riguardo, sul comma 1, lettera e) e b), per i profili di quantificazione, prendendo atto dei sommari elementi informativi forniti dalla RT in ordine ai fabbisogni di spesa determinati dall'esigenza di assicurare le funzionalità necessarie alla memorizzazione degli strumenti di pagamento e delle transazioni che danno diritto al rimborso, nonché al calcolo del rimborso e la sua manutenzione, nella loro distribuzione in un quadro pluriennale, per un costo complessivo indicato in euro 2,2 milioni per l'anno 2020, in 3 milioni per l'anno 2021 e in 3 milioni per l'anno 2022, nulla da osservare.

Sulla lettera c), in considerazione della circostanza che il costo complessivo delle attività affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., relativamente a tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso, siano non superiori a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, tenuto conto che l'adeguamento disposto dal comma 2 sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 190 della legge di bilancio 2020, è disposto per il solo 2021, si evidenzia che, per il 2022, la norma predispone il vincolo del formale sostenimento di un nuovo e maggior onere previsto dalle norme in esame, a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente²⁶. Ciò che, come noto, a rigore, non sarebbe consentito dalla legge di contabilità.

Per i profili di copertura si rinvia all'articolo 114.

Articolo 74

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km – Automotive)

Il comma 1, lettere a) e b), modifica le tabelle del comma 1-*bis* dell'articolo 44 del DL 34/2020 per la quantificazione del contributo in base ai livelli di inquinamento dei veicoli, suddividendo la precedente fascia 61-110 g/km CO₂ in due sottofasce e aumentando altresì il contributo per la sottofascia da 61 a 90 gr/Km CO₂ da 1.500 a 1.750 euro se con contestuale rottamazione e da 750 a 1.000 euro senza rottamazione.

La lettera c) del comma 1 modifica il comma 1-*sexies* dell'articolo 44, che ha previsto per l'acquisto di veicoli usati omologati in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km, l'agevolazione del pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento del veicolo, per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3. Tale disposizione viene integrata

²⁶ Il capitolo interessato dallo stanziamento relativo alle misure premiali previste dalla norma in esame è il 1697 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che a legislazione vigente reca una previsione di spesa di 3 miliardi nel 2022 (come ricordato in scheda i 3 miliardi inizialmente previsti nel 2021 sono stati utilizzati dall'articolo 265 del DL 34/2020).

dalla lettera c) demandando ad un decreto MEF la sua attuazione e prevedendo un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per tale disposizione.

La lettera d) del comma 1, modifica il comma 1-*septies* dell'art. 44, che ha previsto un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km. La norma viene modificata prevedendo la sola possibilità di fruire di un credito di imposta, del valore di 750 euro, da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa, eliminando pertanto la possibilità per il beneficiario di optare per lo sconto aggiuntivo di 750 euro. Si specifica inoltre che il credito è concesso nel limite delle risorse disponibili, fissato in 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito di imposta rimane fruibile, in alternativa, entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le modalità attuative, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

La lettera e) modifica il comma 1-*octies*, destinando le risorse per la concessione del contributo per l'acquisto di veicoli nuovi, di cui al comma 1-*bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2020, all'attuazione delle sole misure dell'incentivo del comma 1-*bis*, anziché dei commi da 1-*bis* a 1-*septies*, nonché elimina la previsione di un decreto attuativo per assicurare il rispetto del limite di spesa, non necessario in base alle modifiche dei precedenti commi 1-*sexies* e 1-*septies*, essendo operativa dal 1° agosto 2020 la piattaforma amministrativa per la richiesta del bonus.

Il comma 2, prevede un rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, per un importo pari a 400 milioni di euro per il 2020, di cui 300 milioni vengono individuati come limite di spesa per l'esclusiva attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal presente articolo, individuando inoltre la seguente ripartizione delle risorse:

- a) 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (quelli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂);
- b) 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli maggiormente inquinanti, compresi nella fascia 91-110 g/km CO₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti (persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), nonché da imprenditori, soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

Il comma 4 dispone che nel caso di acquisto o noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, non valgano i limiti di cilindrata, di 1600 cc, imposti alla categoria dei veicoli a motore a combustione interna in base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della norma, i cui oneri sono quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, al comma 2 afferma che la misura è volta al sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico e al

finanziamento previsto di 400 milioni per il 2020 si sommano 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti, in virtù dell'art. 44, comma 1 del D.L. Rilancio n. 34 del 2020, altri 100 milioni. Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

La RT evidenzia che nel quadrimestre gennaio-aprile le immatricolazioni si sono pressoché dimezzate rispetto al medesimo periodo del 2019, facendo segnare un -51%, pari a 361 mila immatricolazioni perse.

La misura incrementale potrebbe consentire quindi di sfruttare in misura adeguata le nuove modalità di funzionamento dell'incentivo previsto dall'art. 44 del D.L. Rilancio con cui si mira ad aumentare il tiraggio storico del fondo secondo parametri ante-COVID.

In totale, pertanto, la RT ritiene necessario incrementare il fondo per il bonus auto elettrica di 400 milioni di euro per l'anno 2020, sia per rivitalizzare la domanda di nuovi veicoli, sia per potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a fronte dei nuovi modelli di auto elettriche, ibride e meno inquinanti che verranno messi in vendita nel corso del 2020.

Infine, la RT ribadisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	c)	Credito di imposta trasferimento di proprietà sulle automobili acquistate di categoria almeno pari a euro 6 o con emissioni di CO ₂ inferiori o uguali a 60 g/km, previa rottamazione di automobili di categoria da euro 0 a euro 3.	s	k	5,00			5,00		
	d)	Credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.	s	k	5,00			5,00		
2		Incremento fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge n. 145/2020- acquisti veicoli di categoria M1 nuovo di fabbrica	s	k	400,00			400,00		
3		Fondo per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	s	k	90,00			15,00	75,00	

Al riguardo, considerato che le agevolazioni recate dalla norma operano nel limite delle risorse stanziare e nel presupposto della presenza di un meccanismo attraverso il quale verificare la capienza del tiraggio con il plafond delle risorse disponibili, con conseguente blocco delle erogazioni una volta esaurito lo stesso, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 75

(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il comma 1 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 (in materia di antitrust e di contrasto all'abuso di posizioni dominanti sul mercato), le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 (quindi non di dimensione rilevante a livello comunitario), riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del TFUE, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge n. 287 del 1990, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

Il comma 2 impone che le imprese di cui al comma 1 comunichino preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro 30 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287.

Il comma 3 dispone l'applicazione del presente articolo alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Il comma 4 (lettera a), modificando l'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), estende il potere di opposizione della CONSOB agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla, imponendo ai soggetti coinvolti nell'operazione di darne preventiva comunicazione alla Consob.

L'ultimo periodo del comma 4 consente di chiarire che la definizione di controllo rilevante per la normativa in esame è quella recata dall'art. 2359 cod. civ.

Il medesimo comma 4 (lettera b) aggiunge il comma 4-bis al citato articolo 64-bis, stabilendo che il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni elencate all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB):

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Ancora il comma 4 (lettera c), modificando il comma 5 dell'articolo 64-*bis* del TUF, prevede che la CONSOB possa opporsi oltre che ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato (aggiungendo anche una valutazione della qualità del potenziale acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione), anche all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4.

Infine, il medesimo comma 4 (lettera d)), modificando il comma 7 del citato articolo 64-*bis*, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal medesimo articolo, estende la sospensione, prevista per i diritti di voto esercitabili nell'assemblea del gestore del mercato, anche agli altri diritti attraverso i quali comunque si realizza l'esercizio di una influenza sul gestore del mercato, analogamente a quanto previsto da altre disposizioni del TUF.

La RT, oltre a sintetizzare il contenuto dell'articolo, afferma che lo stesso, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 76 ***(Sospensione scadenza titoli di credito)***

Con il comma 1, si novellano i commi 1 e 2 dell'art. 11 del DL n. 23 del 2020. Nello specifico, nel riscrivere il comma 1, si dispone che operi fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Si stabilisce inoltre che la sospensione operi a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

Con la riformulazione del primo periodo del comma 2, si prevede che gli assegni portati all'incasso, non siano protestabili fino al 31 agosto 2020²⁷. Si stabilisce poi che se il traente, entro sessanta giorni dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, si applicano in misura dimezzata le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della L. n. 386 del 1990 e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990.

La RT rappresenta che le disposizioni in commento modificano l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito. Evidenzia quindi che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

²⁷ Si legge nella relazione illustrativa che, in tal modo, si tutela, con chiarezza, il debitore in difficoltà per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, che potrebbe non avere provvista sul conto il giorno della presentazione dell'assegno all'incasso, con la sospensione del protesto fino al 31 agosto 2020, ma, nel contempo, per non pregiudicare le ragioni del creditore, non viene in alcun modo sospeso il termine per la presentazione all'incasso di assegni, che conservano così la funzione di strumento di pagamento con l'immediata disponibilità della somma al portatore.

Al riguardo, al fine di evitare incertezze applicative, con specifico riguardo alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1990²⁸ (andrebbe chiarito cosa debba intendersi per "*si applicano in misura dimezzata*"). Per quanto di competenza, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in commento e il breve arco temporale entro cui opera la riduzione delle sanzioni, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 77 **(Misure urgenti per il settore turistico)**

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 28, comma 3, del DL. n. 34 del 2020, inserendo le strutture termali tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda destinati allo svolgimento dell'attività²⁹, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente,

La lettera b) del medesimo comma 1, modificando il comma 5 del citato articolo 28 del DL n. 34 del 2020, proroga di un mese il credito d'imposta in parola, riconoscendolo fino a giugno 2020, per tutte le imprese, e fino a luglio 2020, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

La lettera c) del comma 1, novellando l'articolo 182, comma 1 del DL n. 34 del 2020, incrementa il fondo istituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di 240 mln di euro per l'anno 2020 - portando la dotazione a 265 mln di euro - ed estende alle guide ed agli accompagnatori turistici le misure di sostegno anti COVID-19 previste per le agenzie di viaggio ed i *tour operator*.

Il comma 2, modificando l'articolo 56, comma 2, lettera c) del DL n. 18 del 2020, proroga al 31 marzo 2021³⁰, per le imprese appartenenti al comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. A tale fine la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del citato DL n. 18 del 2020 è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 specifica che le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Infine il comma 4 quantifica gli oneri del presente articolo in 339,2 mln di euro per l'anno 2020 e in 8,4 mln di euro per l'anno 2021, a cui provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto legge.

La RT specifica che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo in commento inserisce anche le strutture termali tra i soggetti cui il beneficio si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020 comportando un onere pari a 1,2 milioni di euro.

²⁸ Si tratta, ricorrendone i presupposti applicativi indicati dalla legge, del divieto di emettere assegni bancari o postali, dell'interdizione dall'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale o dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

²⁹ Attività industriale, commerciale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

³⁰ Era prevista la sospensione fino al 30 settembre 2020.

Evidenzia poi che con la lettera b) si modifica il medesimo articolo 28, comma 5, e si prevede la proroga di un mese - fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale - del credito d'imposta suddetto; stima quindi che la modifica dell'arco temporale di riferimento per il riconoscimento del suddetto beneficio, comporta un onere pari a circa 98 milioni di euro.

Nel complesso le disposizioni di cui alle lettere a) e b) determinano oneri per 99,2 milioni di euro nel 2020³¹.

Specifica che il comma 1 lettera c) rfinanzia di 240 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182 comma 1 del DL n. 34 del 2020 ed estende la platea dei beneficiari di detto fondo anche alle guide e agli accompagnatori turistici.

Rappresenta che il comma 2 prevede l'estensione fino al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del DL n. 18 del 2020 per la parte riguardante il pagamento delle rate di mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. La misura trova copertura fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 65, con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre per i mesi di febbraio e marzo 2021 viene prudenzialmente prevista una integrazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 dell'apposita sezione del fondo di garanzia PMI.

Conclude specificando che agli oneri complessivi di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto in esame.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano di riscontrare positivamente le stime dei maggiori oneri prodotti dalle estensioni soggettive e temporali delle misure all'esame, previste per il settore turistico.

In particolare, per l'estensione soggettiva contenuta nel comma 1, lettera a) del credito di imposta concesso per i canoni di locazione sugli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, l'onere indicato in RT non è supportato da alcuna informazione in merito alla numerosità dei soggetti "*strutture termali*" ed al canone di locazione medio mensile da essi pagato; tali dati consentirebbero di verificare il carattere prudenziale della stima degli oneri indicata in 1,2 mln di euro.

Con riferimento alla lettera b) si propone la medesima osservazione in merito alla mancanza di informazioni circa la numerosità delle imprese che beneficerebbero della proroga di un mese del credito di imposta in argomento, il valore medio delle locazioni, nonché la percentuale di calo del fatturato per la generalità delle aziende³². Tuttavia si osserva che per la RT la proroga di un mese del credito d'imposta sembra riguardare soltanto una quota, peraltro contenuta, dei soggetti che ne avevano beneficiato per i tre mesi precedenti (da marzo a maggio per la generalità delle imprese

³¹ Cioè: $1,2 + 98 = 99,2$ mln di euro.

³² Si ricorda che il credito d'imposta per le strutture alberghiere, termali ed agrituristiche spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

e da aprile a giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale); infatti la stima presentata nella RT annessa al citato articolo 28 del DL n. 34 del 2020 aveva quantificato un onere pari a complessivi 1.499 mln di euro per il 2020, laddove la stima della proroga di un mese contenuta nella RT all'esame è di 98 mln di euro, che rappresentano una quota pari a circa il 6,6% del costo stimato per i tre mesi suddetti³³. Pertanto per la verifica dell'onere indicato in RT sarebbe utile acquisire separatamente le informazioni in merito sia alla numerosità ed all'ammontare delle richieste di credito d'imposta da parte dei soggetti già beneficiati, e che progressivamente hanno riaperto le attività, sia alla numerosità ed all'ammontare delle richieste da parte dei nuovi soggetti indicati al comma 1 lettera a) del presente articolo, nel cui favore è stato esteso il credito all'esame, così come già segnalato.

Anche in merito all'estensione soggettiva di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo si evidenzia la necessità di acquisire dati ed informazioni in merito alla numerosità dei soggetti "*guide ed accompagnatori turistici*", nonché all'ammontare di risorse del Fondo ad essi assegnabile; sul punto infatti si osserva che il Fondo, di cui al comma 1 del citato articolo 182 del DL n. 34 del 2020, viene incrementato per un multiplo pari a circa 10 volte³⁴ senza che la RT specifichi nulla in merito alla suddivisione per soggetti ed alla congruità delle risorse ad esso assegnate. Si rammenta tuttavia che le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse del Fondo in argomento sono demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che non risulta ancora emanato.

In relazione al comma 2, non si dispone di elementi di valutazione per confermare l'asserito carattere di prudenzialità dello stanziamento aggiuntivo di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021: si consideri che lo stanziamento complessivo riferito a tutte le micro, piccole e medie imprese, per tutti gli interventi agevolativi, compresi quelli di cui alle lettere a) e b), e per il periodo fino al 31 gennaio 2021 è pari a 1.730 milioni di euro, mentre il comma riguarda solo il comparto turistico, per 2 mesi di proroga e soltanto in rapporto agli interventi di cui alla lettera c). Tuttavia il comparto turistico incide in percentuale rilevante sulla formazione del valore aggiunto nazionale e risulta particolarmente colpito dalla crisi. In sostanza, fermo restando che il meccanismo delle garanzie dovrebbe operare nel limite dello stanziamento assegnato, andrebbe approfondita la congruità delle risorse aggiuntive previste.

³³ Cioè: $98/1.499 \cdot 100 = 6,53\%$; se la percentuale si rapporta al mese - considerando in via semplificativa una media del trimestre pari a $1.499/3$ mesi = 500 mln di euro - si ottiene una percentuale di circa il 20%, cioè: $98/500 \cdot 100 = 19,6\%$.

³⁴ Cioè: $240/25 = 9,6$ volte.

Articolo 78

(Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)

Il comma 1 dispone, per l'anno 2020, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019 relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il comma 2 prevede che la suddetta esenzione si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma 3 stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) (immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate).

Il comma 4 dispone che l'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 5, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, incrementa il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del DL n. 34 del 2020 di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno.

Il comma 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 114.

La RT ritiene che l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU a favore delle categorie di immobili elencate alle lettere da a) a c) comporti effetti analoghi a quelli stimati con la relazione tecnica del citato articolo 177 del DL n. 34 del 2020 pari a complessivi 211,45 milioni di euro, di cui 134,9 milioni di euro a titolo di IMU spettante allo Stato e 76,55 milioni di euro a titolo di IMU spettante ai comuni. La RT stima prudenzialmente ulteriori effetti negativi per le pertinenze degli immobili alberghieri per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro (solo quota- comune).

Con riferimento all'esenzione per cinema e teatri, sulla base dei dati catastali in possesso del Dipartimento delle Finanze, la RT stima che il gettito IMU su base annua riferibile ai fabbricati D3 con proprietari aventi un codice ATECO attinente all'attività di gestione di spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (incluso anche soggetti con codice ATECO del settore intrattenimenti) risulta pari a 20 milioni di euro. Prudenzialmente tale importo viene incrementato del 50% per tenere conto di soggetti che svolgono le attività in questione con codici ATECO relativi ad attività di altro tipo. La RT perviene pertanto ad una stima di minor gettito su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 20,8 milioni quota Stato e 9,2 milioni quota comune.

L'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per i fabbricati D/3 in cui il proprietario risulta anche gestore dell'attività, determina secondo la RT una perdita di gettito quantificata in 15 milioni di euro, di cui 10,4 milioni quota Stato e 4,6 milioni quota comune.

Con riferimento ai versamenti IMU dei soggetti con codice ATECO inerente le attività di cui alla lettera e) la RT stima ulteriori effetti negativi per la seconda rata IMU 2020 pari a 0,65 milioni di euro, di cui 0,35 milioni quota Stato e 0,3 milioni quota comune.

Nel complesso, per la RT il comma 1 genera effetti finanziari negativi pari a 231,6 milioni di euro, come di seguito riportato.

(milioni di euro)

Comma 1	IMU quota Stato	IMU quota comune	Totale IMU
Comparto turismo (lett. a-b)	130,55	79,4	209,95
Immobili fiere (lett. c)	4,35	1,65	6
Cinema e teatri (lett.d)	10,4	4,6	15
Discoteche e altro (lett.e)	0,35	0,3	0,65
Totale	145,65	85,95	231,60

Con riferimento al comma 3 che prevede l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività ivi esercitate, la RT quantifica minori entrate IMU per ciascuno dei due anni interessati, pari a 30 milioni di euro di cui 20,8 milioni si riferiscono alla quota spettante allo Stato e 9,2 milioni alla quota comune.

Infine, la RT conclude affermando che agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che, rispetto alla quantificazione operata in relazione all'art. 177 del DL n. 34 del 2000 di cui la RT dà conto riproponendola, la stima all'esame indica opportunamente gli oneri aggiuntivi associati all'esenzione delle pertinenze degli immobili alberghieri (quota comune) che la disposizione da ultimo citata non contemplava nonché l'impatto finanziario riferito all'esenzione per l'anno 2020 della seconda rata IMU disposta per cinema, teatri e discoteche. Stima quindi

l'onere associato al regime di esenzione disposto per gli anni 2021 e 2022 riferito agli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività ivi esercitate. Provvede quindi ad incrementare, in misura corrispondente agli importi stimati in termini di minori incassi per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei Comuni, il fondo di cui all'art. 177, comma 2 del DL n. 34 del 2020 destinato a dare ristoro agli enti territoriali predetti delle minori entrate correlate al regime di esenzione.

Si osserva tuttavia che la RT indica i predetti valori senza fornire ulteriori elementi di dettaglio utili a riscontrare la stima. In particolare, non vengono evidenziati i dati inerenti la platea dei potenziali beneficiari, i valori medi dell'IMU da essi pagata, distinguendo e disarticolando i dati in relazione alle differenti tipologie di immobili interessati dall'esenzione.

Si chiedono pertanto ulteriori elementi conoscitivi al fine di valutare le quantificazioni proposte.

Articolo 79

(Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)

Il comma 1 incentiva il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere già operanti sul territorio nazionale. In particolare, viene riproposto, con alcune modifiche, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di imposta introdotto dall'articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014 la cui misura viene portata dall'originario 30% (previsto dal D.L. n. 83 del 2014) al 65% (come già disposto, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 232 del 2016) per le spese sostenute e riconosciute agevolabili³⁵. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione³⁶ e ai fini dell'utilizzo non si applica la ripartizione in quote annuali³⁷; per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le regole di cui al suddetto articolo 10 del DL n. 83 del 2014.

Il comma 2 individua la platea dei beneficiari comprendendo, oltre alle strutture alberghiere anche quelle che svolgono attività agriturismo³⁸, le strutture individuate come stabilimenti termali³⁹ - queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali - e le strutture ricettive all'aria aperta.

Il comma 3, per le finalità suddette, autorizza la spesa di 180 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a cui dà copertura ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

Il comma 4 specifica che il decreto attuativo di cui all'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 83 del 2014, è adeguato alle disposizioni del presente articolo, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

³⁵ Nel merito si ricorda che con D.M. del 7 maggio 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le modalità di ammissione al beneficio, le tipologie e gli interventi ammessi e le strutture alberghiere beneficiarie, le soglie massime di spesa ammissibile e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

³⁶ Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997.

³⁷ Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014 prevedeva la ripartizione del credito d'imposta maturato in tre quote annuali di pari importo.

³⁸ Come definita dalla legge n. 96 del 2006 e dalle pertinenti norme regionali.

³⁹ Di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

La RT riassume la portata normativa dell'articolo evidenziando che il comma 1 prevede che il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i periodi di imposta 2020 e 2021, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Con il comma 2 si dispone che sono comprese, tra i beneficiari dell'agevolazione in argomento, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 96 del 2006, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della L. 323 del 2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Infine evidenzia che con il comma 3 si autorizza, per l'attuazione del presente articolo, la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Conclude rappresentando che sotto l'aspetto strettamente finanziario la disposizione determina effetti negativi di gettito nel limite di spesa individuato, pari a euro 180 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si osserva che la norma estende temporalmente agli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di credito di imposta per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere di cui al citato articolo 10 del DL n. 83 del 2014, elevando la percentuale di fruizione dal 30% al 65%; si ricorda che tale maggiore percentuale di recupero era già stata prevista dall'articolo 1, comma 4 della L. n. 232 del 2016, per la precedente proroga della misura per gli anni 2017 e 2018. Si rileva invece un'estensione soggettiva delle disposizioni, rispetto alle precedenti norme, in quanto tra i beneficiari vengono ora incluse anche le strutture ricettive all'aria aperta. Ulteriore novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda la fruizione del beneficio in unica soluzione in quanto il comma 1 dell'articolo in argomento, esclude esplicitamente la ripartizione del credito in quote annuali.

Si evidenzia inoltre che il comma 3 dell'articolo all'esame, autorizza una spesa di 180 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con ciò non palesando in maniera inequivocabile che trattasi di un tetto di spesa (anche se la RT sembra indicare le risorse destinate alle disposizioni in esame come "limite di spesa"); sul punto si rammenta che sia il comma 7 dell'articolo 10 del citato D.L. 83 del 2014, sia il comma 5 dell'articolo 1 della L. n. 232 del 2016 indicavano le risorse ascritte al beneficio in argomento come "limite massimo" di utilizzo. Inoltre il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 maggio 2015, recanti disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere, reca anche le norme riguardanti le modalità per garantire il rispetto del limite di spesa (Cfr artt. 1 e 6 del DM citato). Al fine di evitare incertezze applicative, alla luce di quanto evidenziato, si suggerisce di introdurre una precisazione normativa

volta a chiarire che le risorse stanziare in 180 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 costituiscono "limiti di spesa" o "tetti di spesa"⁴⁰.

In ogni caso, anche al fine di valutare la congruità del limite di spesa, si rappresenta la necessità che si forniscano dati ed informazioni in merito alla numerosità dei soggetti interessati, al valore medio della spesa per riqualificazione e miglioramento delle strutture beneficiarie, all'eventuale possibile effetto incentivo dovuto alla possibilità di fruire del beneficio in unica soluzione.

Per tali ragioni si chiedono chiarimenti.

Articolo 80 ***(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)***

Il dispositivo prevede, ai commi 1-5, l'incremento di Fondi e autorizzazioni di spesa per il 2020 nel settore cultura.

In particolare, al comma 1, lettera a), si dispone un adeguamento di 60 milioni di euro del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, c. 2 del D.L. "rilancio".

Il comma 1, lettera b) dispone un incremento di 65 milioni di euro della autorizzazione di spesa a sostegno di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura statali di cui al comma 3 dell'art. 183 del D.L. rilancio.

Il comma 2 integra di 90 milioni di euro per il 2020, di cui 40 milioni per la componente di parte corrente e 50 per la componente in conto capitale, l'autorizzazione relativa al Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo di cui all'art. 89 DL cd. Cura Italia.

Il comma 3 integra di 5 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205/2017, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact, per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 4 integra di 25 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali, di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 83/2014.

Il comma 5 integra di 0,25 milioni di euro per il 2020 e di 0,75 milioni di euro dal 2021 il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli) istituito presso la PCM.

Il comma 6 estende gli incentivi previsti dall'art. 119 del DL rilancio per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, alle dimore storiche accatastate in Cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

Il comma 7 prevede che agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT certifica che la disposizione del comma 1, prevede:

- alla lett. a) il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 2062 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali;
- alla lett. b), il rifinanziamento, nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 5676 dello stato di previsione del

⁴⁰ Potrebbe risultare non sufficiente la previsione, di cui all'ultimo capoverso del comma 1 del presente articolo, che fa salve tutte le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato DL n. 83 del 2014, ove applicabili.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per quanto riguarda i musei e gli istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali”.

Il comma 2 è volto a rifinanziare, nella misura complessiva di 90 milioni di euro per l'anno 2020, il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare si prevede l'incremento, sia con riferimento alla sua dotazione corrente – nella misura di 40 milioni di euro (capitolo 1919) sia a quella di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro (capitolo 7250).

Il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero, per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 4 rifinanzia nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n. 208/2015 per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 83/2014

Il comma 5, incrementa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 (c.d. Legge Baccelli). Inoltre, rappresenta che attualmente le somme relative al fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 sono iscritte nel capitolo 230 del bilancio della Presidenza ministri e ammontano – negli anni 2020, 2021 e 2022 – a euro 850.000.

La disposizione, al comma 6, include tra le spese detraibili per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9 se aperte al pubblico.

In proposito, precisa che sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in considerazione della circostanza che, in quell'occasione, il recupero di gettito derivante dall'esclusione delle categorie catastali in parola non era stato considerato, a fini prudenziali.

Il comma 7 prevede che agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Lett.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	a)	Incremento del Fondo, istituito all'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	s	c	60,00			60,00		
	b)	Incremento ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID- 19, di cui all'articolo 183, comma 3 del DL n. 34/2020	s	c	65,00			65,00		
2	a)	Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020	s	c	40,00			40,00		
			s	k	50,00			50,00		
3		Rifinanziamento per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale	s	c	5,00			5,00		
4		Rifinanziamento del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»	s	k	25,00			5,00	20,00	
5		Incremento fondo previsto dalla legge Bacchelli, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 440	s	c	0,25	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle integrazioni alle autorizzazioni vigenti disposte ai commi 1-5, ivi trattandosi di autorizzazioni tutte disposte sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse aggiuntive stanziata con le norme in esame a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per il 2020 sembrerebbero utili maggiori informazioni in merito alle esigenze aggiuntive di spesa previste.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in particolare, in relazione alle integrazioni alle autorizzazioni di spesa indicate ai commi 1-3, posto che gli ulteriori stanziamenti, ancorché di notevole entità, sono rubricati come interventi di spesa di parte corrente, andrebbe confermato che le procedure di impegno e realizzazione della spesa determinino effetti su Fabbisogno e Indebitamento netto sul solo anno di stanziamento delle risorse (2020).

Sul comma 6, si osserva che la prevista estensione alle dimore storiche accatastate in Cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) della possibilità di fruire della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2019 - c.d. Bonus 110 %), non si limita a produrre perdita di gettito - e sul punto si prende atto che il recupero di gettito derivante dall'esclusione delle categorie catastali in parola non era stato considerato a fini prudenziali - ma è suscettibile di determinare un effetto positivo in termini di IVA, imposte dirette ed IRAP correlato all'effetto indotto che,

secondo la metodologia di stima utilizzata in materia è, di norma, contabilizzata nei saldi di finanza pubblica. È quindi necessario conoscere specificamente l'impatto finanziario della estensione operata dalla norma in commento.

Articolo 81

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

Con il comma 1, si riconosce per l'anno 2020 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore di soggetti⁴¹ che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile⁴².

Il credito di imposta è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il beneficio opera entro il limite massimo di 90 mln di euro che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi delle disposizioni in commento, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono escluse dall'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991⁴³.

Con il comma 2, si prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁴⁴, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si fa quindi rinvio ad un DPCM⁴⁵, per stabilire le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Con il comma 3, si prevede che il beneficio fiscale è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁴¹ Si tratta di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

⁴² Si legge nella relazione illustrativa che l'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

⁴³ Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche per cui opera un regime tributario agevolato.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

⁴⁵ Da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400 del 1988, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il comma 4 si stabilisce che l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917 del 1986) relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche interessate devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Con il comma 5 si dispone che il corrispettivo sostenuto per le spese di cui alla disposizione in commento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Con il comma 6 si individuano gli oneri associati al beneficio fiscale per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020.

Con il comma 7, infine, si prevede che le amministrazioni interessate provvedano allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT rappresenta che la disposizione in commento istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sponsorizzazione, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle Leghe di sport a squadre riconosciute dal CONI.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto dal comma 6, pari a 90 milioni di euro nel 2020 che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il comma 7 prevede che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto di competenza considerato che il credito di imposta in commento è concesso entro il limite massimo delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa), tenuto conto che l'emanando DPCM, tra l'altro, sarà chiamato a disciplinare le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Si suggerisce peraltro di acquisire maggiori informazioni in ordine ai criteri che hanno condotto alla determinazione della somma stanziata al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista in relazione alle finalità perseguite dall'agevolazione in commento. Stante il silenzio della norma sul punto il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986.

Articolo 82

(Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)

Il comma 1 prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo previsti nel mese di febbraio 2021, a ragione dell'emergenza COVID-19. La norma segnala che la garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predisporre ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 3, alle lettere a)-c), modifica l'art. 61, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative – nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo più volte richiamato – tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019" ed il Dipartimento per lo Sport. Inoltre, fa salve le modifiche dei commi 7 e 21 del citato articolo 61 del decreto-legge 50/2017 introdotte dall'articolo 30, comma 14-*ter* del decreto-legge n. 34/2019 ("crescita") concernenti l'attività del commissario per i mondiali di sci alpino di Cortina che altrimenti andrebbero perse attesa la sostituzione integrale del comma 14-*ter* del decreto-legge crescita contenuta all'articolo 51.

Il comma 4 sopprime, conseguentemente, l'ultimo periodo del comma 14-*ter* dell'articolo 30 del DL 34/2019 (*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*).

Il comma 5 prevede che per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La RT evidenzia che la FISI ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dell'evento sportivo denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", in relazione al finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo pari a 14 milioni di euro.

In relazione all'eventualità che i Mondiali, ovvero parte degli stessi, vengano cancellati a causa di future emergenze determinate dalla diffusione o dalla recidiva del virus COVID-19, la norma qui proposta consente alla FISI di chiedere, in ordine alla predetta garanzia, la controgaranzia dello Stato, al fine di tenerla indenne dal peso economico dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che il debitore principale (la Fondazione) sarebbe incapace ad

adempiere a causa del mancato introito dei ricavi previsti come rivenienti dallo svolgimento dei Mondiali. L'importo massimo garantito è pari a 14 milioni di euro.

Il secondo comma prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il terzo comma si limita a modificare l'art. 61, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative – nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo più volte richiamato – tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019" ed il Dipartimento per lo Sport.

A copertura del rischio di default dell'evento sportivo di cui trattasi, si stima congruo accantonare un decimo dell'importo garantito, e quindi 1.400.000 euro. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Descrizione	S/E ^{nat.}		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina – garanzia	s	k	1,40					
Riduzione delle risorse della società Sport e salute di cui all'articolo 1 comma 630, delle legge n. 145/2018	s	c	-1,40			-1,40		

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, ivi trattandosi di garanzie non standardizzate ai fini del SEC2010, ragion per cui va valutata la probabilità della sua effettiva "escussione", ai soli fini della contabilizzazione in termini di effetto sui Saldi di competenza finanziaria, fermo restando che la relativa contabilizzazione sui Saldi di finanza pubblica dovrà avvenire solo al momento della loro effettiva escussione, considerato che la RT evidenzia che il rischio di default dell'evento sportivo di cui trattasi è configurabile in termini probabilisti in misura pari a 1/10 dell'importo complessivamente garantito, e quindi per una spesa prevista di 1.400.000 euro per il 2020, andrebbero richiesti elementi documentativi a sostegno della congruità di tale stima, considerato che l'epidemia da Covid-19 è ancora in atto.

Poi, per i profili di copertura riportati dal comma 5, posto che la norma provvede alla corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 14546, andrebbe in ogni caso confermata l'esistenza delle disponibilità necessarie alla compensazione in parola per il 2020, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze già programmate per l'anno in corso.

Articolo 83

(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)

Il comma 1 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, ed iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" allo scopo di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT certifica che la proposta è volta a potenziare il Servizio civile universale che, fin dalla sua istituzione, assicura, attraverso l'impegno degli enti e dei giovani operatori volontari, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e non violenta della Patria, che rappresenta la finalità principale dell'istituto, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013, n.119 del 2015).

I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani volontari rappresentano, infatti, strumenti importanti per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella dovuta di recente alla diffusione del COVID-19.

L'iniziativa è coerente con il programma di governo, volto a rafforzare l'istituto, in quanto rappresenta un concreto sostegno alla normativa che ha introdotto la riforma del servizio civile e disciplinato il nuovo servizio civile universale (legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 e relativo decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017), che è ancora in fase di attuazione.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha previsto sul "Fondo servizio civile" per l'anno 2020 l'assegnazione definitiva – al netto degli

⁴⁶ Il capitolo di bilancio interessato è il n. 1897 (n. 2 Pg.) dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento complessivo di 373,4 milioni di euro in ciascuna annualità del triennio 2020/2022.

accantonamenti di bilancio – di euro 140.026.867,00 cui si aggiungono 21 milioni di euro stanziati dall’art. 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 giugno 2020, n. 77, che portano ad un totale di euro 161.026.867,00.

A tali stanziamenti si sommano le economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare per l’anno 2020 – pari a euro 41.806354,11 – che determinano un importo complessivo di euro 202.833.221,11. Con queste risorse sarà possibile finanziare programmi di intervento per l’impiego di circa 37.000 giovani, numero inferiore ai circa 40.000 previsti per il 2019 e agli oltre 53.000 pianificati per il 2018.

Su queste basi, la proposta normativa in esame prevede, al comma 1, che la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sia incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Tale misura assicurerebbe l’incremento di circa 4.000 giovani volontari, consentendo così di realizzare un maggior numero di programmi di intervento sul territorio, utili alla comunità con particolare riferimento alle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla copertura del predetto intervento si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti effetti.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Potenziamento servizio civile	s	c	20,00	0	0	20,00	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l’autorizzazione su cui viene predisposta l’integrazione è formulata come limite massimo di spesa e che la RT fornisce in ogni caso ulteriori elementi volti a giustificare l’ulteriore fabbisogno previsto nonché l’ammontare delle risorse già disponibili per le finalità in esame ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che ivi viene espressamente riferito che l’incremento delle risorse previsto dalla norma è finalizzato ad assicurare l’impiego di 4.000 unità aggiuntive di volontari della protezione civile, andrebbero richiesti ulteriori elementi in merito agli oneri da sostenersi in relazione ai numerosi progetti di volontariato che vedranno coinvolti tale contingente di giovani e a fabbisogno di risorse necessario a farvi fronte nel 2020.

Per i profili di copertura si rinvia all’articolo 114.

Articolo 84 *(Disposizioni in materia di autotrasporto)*

La disposizione al comma 1 prevede che la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di

spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005. All'onere indicato si dà copertura ai sensi dell'articolo 114 del decreto all'esame.

Il comma 2 reca disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi⁴⁷, ovvero titolari di licenza comunitaria⁴⁸, in ragione dell'impossibilità di riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo. Le somme verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁴⁹.

Le somme restituite vengono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

La RT evidenzia che il comma 1 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 150 della legge n. 190 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005. Pertanto la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della citata n. 266 del 2005 ed attualmente pari a 70 milioni di euro, viene incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, consentendo in tal modo di riconoscere, utilizzando uno stanziamento complessivo di 75 milioni di euro, un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all'anno 2019.

⁴⁷ La relazione illustrativa evidenzia che: "il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

A tale riguardo si evidenzia che l'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ha previsto la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) di un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

In particolare, il Comitato centrale cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo anche a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio (lett. l-ter). Il Comitato centrale, inoltre, svolge attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (lett. l-quater).

L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale riguarda le seguenti aree di intervento: a) affari generali, gestione del personale, contabilità; b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; c) sicurezza e controlli; d) studi e ricerche di settore; e) formazione e informazione; f) certificazione di qualità."

⁴⁸ Ai sensi del Regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

⁴⁹ Capitolo 1330.

Sulla base dei dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018), il riconoscimento, nell'anno 2020, della medesima deduzione forfettaria autotrasportatori riconosciuta per anno 2019 (pari a 48 euro per viaggio fuori comune e al 35% di 48 euro per quelli entro il comune) determina un onere complessivo per minori entrate di circa 75 milioni di euro.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La modifica introdotta al comma 2, relativa all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, ha carattere ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, atteso che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali risorse da parte dei soggetti iscritti all'Albo non rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 e ss.mm., rappresenta un'entrata valida su tutti i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in prima analisi si rappresenta che la deduzione forfettaria delle spese non documentate - di cui all'articolo 1, comma 106 della citata L. n. 266 del 2005 - riconosciuta agli operatori dell'autotrasporto, rappresenta un sostegno a favore delle imprese meno strutturate, che appartengono essenzialmente al settore artigiano.

Ogni anno il MEF comunica, con proprio decreto, l'ammontare delle deduzioni in argomento. Per l'anno in corso, in virtù dell'incremento delle risorse disposto con l'articolo all'esame, il MEF, con comunicato stampa del 18 agosto 2020, ha fissato l'importo delle deduzioni forfettarie in misura pari a quello stabilito per l'anno precedente; pertanto così come si legge nella RT, per l'anno 2020 è stata garantita la medesima deduzione forfettaria riconosciuta per l'anno 2019, pari a 48 euro per viaggi fuori comune e pari al 35% di 48 euro per quelli effettuati entro il territorio comunale. Si evidenzia pertanto che l'incremento di 5 mln di euro della dotazione sembra garantire l'obiettivo posto dalla norma di destinare le risorse ad aumentare la deduzione forfettaria per l'anno 2020; tuttavia la maggiore dotazione finanziaria permette di non diminuire la deduzione in argomento atteso che l'ammontare di essa è pari a quanto stabilito per l'anno 2019. Pertanto in ragione del comunicato stampa del MEF, che garantisce la capienza e congruità dello stanziamento rispetto al mantenimento del valore delle deduzioni forfettarie riconosciute per l'anno 2019, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 2, si rileva che la disposizione, comportando un'entrata, seppure eventuale secondo la RT, andrebbe registrata anche sui saldi di finanza pubblica formulando previsioni sul suo incasso e illustrando i criteri e i dati assunti alla base delle previsioni. Inoltre, andrebbe assicurato che il versamento all'entrata e la successiva spesa avvengano nel medesimo anno in modo da compensare gli effetti sui saldi.

Articolo 85

(Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

I commi 1, 2 e 3 sono finalizzati a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Si demanda ad un successivo decreto la definizione delle modalità applicative della disposizione.

Si subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria dei commi 1, 2 e 3, ai sensi del successivo articolo 114.

Il comma 5 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad erogare, a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (con una dotazione di 350 milioni di euro), un importo complessivo non superiore a euro 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo che adempiano ad oneri di servizio pubblico che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale disposizione ha la finalità, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio in corso presso la Commissione UE dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge cura Italia.

Tale anticipazione, comprensiva di interessi, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79. In caso di perfezionamento della procedura autorizzatoria con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

Il comma 6 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad erogare, a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020), un importo complessivo non superiore a euro 50 milioni di euro agli operatori nazionali del settore aereo che siano in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Tale anticipazione, comprensiva di interessi, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo di cui all'articolo 198. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per tale scopo, al comma 1, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. La RT precisa che per “danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale

dell'epidemia da Covid-19" si intende la riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di servizio e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. La RT evidenzia che nell'anno 2019 il settore ha registrato un fatturato di circa 250 milioni di euro. Il medesimo settore, nel periodo a partire dal 23 febbraio 2020, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito un sostanziale azzeramento dei ricavi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (periodo del lock down) e una significativa riduzione degli stessi a partire dal mese di giugno stimata in circa il 20% (conseguente alla riduzione del tasso di riempimento per effetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale). Conseguentemente la RT stima nell'anno 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro (62,5 milioni nei mesi di marzo-aprile e maggio e 43,75 milioni nel periodo da giugno a dicembre). L'importo del fondo pari a 20 milioni euro corrisponde, dunque, a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore. Pertanto, per la RT, lo stanziamento di 20 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

Ricavi anno 2019	Ricavo medio mensile anno 2019	Stima riduzione fatturato marzo-maggio 2020	Stima riduzione fatturato giugno-dicembre 2020	Fondo compensazioni danni del settore % della stima delle perdite di fatturato complessivo anno 2020
250.000.000	20.833.333	100%	30%	
Totale	20.833.333	62,500.000	43,750.000	18,9%
		106.250.000		20.000.000

La RT ribadisce poi che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Relativamente ai commi 5 e 6, la RT sottolinea la necessità di concedere una anticipazione alle imprese del settore aereo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nelle more del perfezionamento del procedimento di autorizzazione ex articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, da parte della Commissione europea per i seguenti importi:

- 250 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo presso il MISE di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo presso il MIT di cui all'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La RT evidenzia che ambedue le anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, sono restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione all'apposito Fondo e che in caso di perfezionamento del citato iter autorizzatorio con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo erogato resta acquisito definitivamente dalle società.

Secondo la RT tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le anticipazioni avverranno a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Descrizione	S/E	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Istituzione di un fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19	s	c	20,00			20,00		

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 4 concernenti le misure di sostegno in favore delle aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si osserva che la RT nel quantificare le risorse per compensare i danni subiti dal settore ritiene idonea una copertura pari a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore. A tale proposito, la RT afferma di aver tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Tuttavia, su tutti questi elementi non vengono forniti dettagli di quantificazione e non si è quindi in grado di verificare se essi consentano di compensare per l'80% le perdite di fatturato.

Pur se l'onere recato dalla norma è configurato entro un limite di spesa, occorre osservare che la parziale compensazione delle perdite subite dal settore in esame potrebbero comunque determinare pressioni affinché si incrementi tale sostegno, con conseguenti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai commi 5 e 6 e alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese del settore aereo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la capacità di tali società a far fronte alla restituzione dell'anticipazione nel caso in cui il procedimento di autorizzazione *ex* articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, da parte della Commissione europea si concludesse con esito negativo o non intervenisse entro la data del 15 dicembre 2020, termine ultimo per la restituzione dell'anticipazione. Sul punto si segnala che scopo dell'anticipazione è, tra le diverse motivazioni, evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese in esame.

Articolo 86 ***(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)***

La norma apporta modifiche ai commi 113 e 114 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, al comma 113 si prevede l'incremento dei contributi previsti nella medesima disposizione destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.

Al comma 114 si estende fino al 31 dicembre 2020 il periodo di riferimento entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi. Inoltre viene previsto che per le medesime finalità di cui al comma 113, una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che con la modifica al comma 113 si prevede l'incremento di ulteriori 50 milioni di euro dei contributi previsti dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.

Con la modifica al primo periodo del comma 114, tenendo conto anche del blocco dovuto all'emergenza da Covid-19, si estende fino al 31 dicembre 2020 il limite temporale entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi.

A riguardo la RT rappresenta che sono oltre 5.000 le imprese italiane esercenti servizi trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico e che impiegano oltre 25.000 autobus e 3.000 addetti per un fatturato complessivo ante covid-19 di oltre 2 miliardi di euro.

Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della

circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato nell'anno 2020 una significativa contrazione di ricavi.

Le imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, a fronte di una significativa contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. La RT segnala che negli anni 2018 e 2019 sono stati immatricolati n. 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, la RT stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 100 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus anno 2018 (A)					
Carrozzeria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1.235	250.000	308.750.000	41.667	51.458.333
CLASSE III A DUE PIANI	63	350.000	22.050.000	58.333	3.675.000
Totale (A)	1.298	-	330.800.000	100.000	55.133.333
Immatricolazioni autobus anno 2019 (B)					
Carrozzeria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1.440	250.000	360.000.000	41.667	60.000.000
CLASSE III A DUE PIANI	64	350.000	22.400.000	58.333	3.733.333
Totale (B)	1.504	-	382.400.000	100.000	63.733.333
TOTALE (A+B)	2.802		713.200.000	200.000	118.866.667

Pertanto la disposizione, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata al comma 114, prevede che per le medesime finalità di cui al comma 113, ed a valere sulle risorse di cui al medesimo comma pari complessivamente a 53 milioni di euro per l'anno 2020, una quota pari a 30 milioni di euro (pari al 30% dei 100 milioni di euro stimati in precedenza) delle risorse autorizzate al medesimo comma, che ne costituisce il limite di spesa, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113

di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

La RT conclude ribadendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi 114.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui dall'art. 1, comma 113, della legge n. 160/2019	s	k	50,00			50,00		

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la misura in esame prevede solo un ristoro parziale per il rinnovo del parco veicolare, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 87

(Misure urgenti per il trasporto aereo)

La norma prevede modifiche all'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente, tra l'altro la costituzione di una nuova società aerea, interamente controllata dal MEF.

In particolare viene modificato il comma 3, prevedendo che l'esercizio dell'attività di trasporto aereo è subordinato alle valutazioni della Commissione Europea.

Si sostituisce il comma 4-*bis* prevedendo la costituzione della nuova società ai fini anche dell'elaborazione del piano industriale, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal consiglio di amministrazione, e trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l'espressione del parere. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al versamento del capitale sociale iniziale, determinato in 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7 del predetto articolo 79.

Al riguardo, atteso che il comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la costituzione della nuova società ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 88

(Decontribuzione cabotaggio crociere)

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità

territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, estende i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto- legge n. 457 del 1997 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge), a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto.

La RT afferma che, in base ai dati dall'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

Inoltre, a riscontro dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7,3 milioni di euro.

In relazione alle misure di cui al comma 1, l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997 di circa 5.000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, di complessivi 35 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 5 mesi).

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 457 /1997	e	co				-28,00	-7,00		-35,00		
	s	c	28,00	7,00							

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in termini di quantificazione sulla base dei dati forniti dalla RT, che sembrano coerenti con quelli relativi agli sgravi già esistenti, ma sui quali non si dispone di elementi di riscontro, che consentirebbero la verifica della stima. In relazione alla contabilizzazione degli effetti sui saldi, si

chiede conferma che lo slittamento di 7 milioni (1/5 dell'onere complessivo) al 2021 in termini di SNF e fabbisogno deriva dalla tempistica di pagamento dei ratei contributivi (all'inizio del mese successivo a quello di riferimento e di nascita dell'obbligazione), nonché, evidentemente, da quella di compensazione a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 89

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la fissazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno.

Il comma 3 subordina l'efficacia della presente disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114.

La RT afferma che nell'anno 2018 le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio. Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una forte contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone con la conseguente riduzione di fatturato rispetto a quello registrato nell'anno 2018 stimata in circa 405 milioni di euro (-30%), tenendo conto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno ridotto fino ad azzerare i loro servizi.

Lungo Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018	% riduzione	Riduzione Fatturato (2020)
	€.		€.
Totale (a)	1.000.000.000	30%	300.000.000
Corto Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018		Riduzione Fatturato (2020)
	€.		€.
Totali (b)	350.000.000	30%	105.000.000
TOTALE (a+b)	1.350.000.000		405.000.000

La RT prosegue sottolineando che la disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, pari a circa il 12,5% della riduzione di fatturato stimata, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Per la RT, pertanto, lo stanziamento di 50 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

La RT conclude ribadendo che alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Istituzione di un fondo per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23/02/2020-31/12/2020	s	c	50,00			50,00		

Al riguardo, con riferimento alle compensazioni in favore del settore del trasporto marittimo per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si osserva che la RT nel quantificare le risorse per compensare i danni subiti dal settore ritiene idonea una copertura pari a circa il 12,5% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore in quanto tiene conto dei costi cessanti di cui elenca le tipologie ma non fornisce dati quantitativi.

Pur se l'onere recato dalla norma è configurato entro un limite di spesa, occorre osservare che la parziale compensazione delle perdite subite dal settore in esame potrebbero comunque determinare pressioni affinché si incrementi tale sostegno, con conseguenti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 90 **(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)**

Il comma 1 interviene sull'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2000, ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. "buono viaggio" ed incrementando, al contempo la dotazione del fondo previsto dal medesimo articolo.

In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede la sostituzione del comma 1 del citato articolo 200-*bis*, incrementando da 5 a 35 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio. Al contempo, viene estesa la platea dei beneficiari ai soggetti e nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno. Resta confermato che i buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

La lettera b) del medesimo comma 1, sostituendo il comma 2 del citato articolo 200-*bis*, stabilisce che la distribuzione delle risorse in favore dei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia (in vista dell'assegnazione ai cittadini) debba avvenire secondo criteri che contemperano l'entità della popolazione residente (criterio in base al quale si prevede un'assegnazione pari al 50% delle risorse del fondo) e il numero di licenze taxi o di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate dai medesimi commi (criterio in base al quale si prevede un'assegnazione pari al 30% delle risorse del fondo), mentre la restante quota del 20% è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. La previgente versione del comma 2 stabilisce un'assegnazione di risorse fondata essenzialmente sull'entità della popolazione residente.

La lettera c), in considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari, modifica il comma 4 dell'articolo 200-*bis*, specificando che l'individuazione da parte dei Comuni dei beneficiari e dell'entità dei contributi avvenga nei limiti delle risorse assegnate mediante il decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 200-*bis*, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT fa presente che, in base ai dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile, attualmente le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono circa 28.000 e quelle adibite al servizio taxi circa 29.000. L'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, ai commi 1 e 2, prevede che: "1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo

ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Rapportando il numero di autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico locale non di linea (taxi e n.c.c.) con le risorse attualmente stanziati per l'emissione dei “buoni viaggio”, si ottiene che:

a) la platea dei potenziali beneficiari, di cui viene agevolato lo spostamento, è al massimo di 250.000 persone;

b) il contributo pubblico al settore è di circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c..

Nell'evidenziare che il volume d'affari del trasporto pubblico locale non di linea effettuato mediante taxi o n.c.c. si è sostanzialmente azzerato durante il periodo di c.d. lockdown e, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, è attualmente di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dell'anno 2019, l'incremento da 5 a 35 milioni di euro della dotazione del fondo consente di favorire non solo la ripresa dell'attività di settore, ma anche la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Infatti, per effetto dell'incremento da 5 milioni a 35 milioni di euro della dotazione del fondo, si stima:

a) un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 250.000 persone a circa 1,8 milioni persone;

b) un incremento del contributo pubblico al settore da circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c.. a circa 600 euro.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento fondo in favore delle persone con mobilità ridotta per la concessione di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	s	c	30,00			30,00		

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 91

(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)

Il comma 1 istituisce un'apposita sezione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, dedicata a supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, in particolare per favorire il loro rafforzamento patrimoniale e il processo di aggregazione tra gli stessi, al fine di aumentarne la competitività in contesti internazionali. Gli interventi potranno realizzarsi tramite assunzione di capitale di rischio e altri strumenti finanziari partecipativi (temporanei e di minoranza) ovvero tramite finanziamenti, anche nel contesto di operazioni di aggregazione nel settore, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del citato fondo rotativo. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017 determina, nei limiti di cui al primo periodo, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo stesso di cui al comma 1.

Il comma 3 incrementa di 63 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese che accedono al fondo di cui alla legge n. 394 del 1981.

Il comma 4 prevede l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo di Venture Capital a tutti gli Stati e territori esteri, anche appartenenti all'Unione europea e la possibilità per il Fondo di intervenire anche a supporto di iniziative promosse da *start-up* innovative.

Il comma 5 rfinanzia di 100 milioni di euro per il 2020 il fondo rotativo per le operazioni di venture capital.

Il comma 6, ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, riduce da 2.673,2 a 2.573,2 milioni di euro (quindi di 100 milioni di euro) le risorse di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, finalizzate a garantire interventi di integrazione salariale.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 114 alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT ricorda che il rifinanziamento di 300 milioni di euro è da considerarsi come un tetto di spesa, in quanto gli impieghi del fondo non possono eccedere le relative disponibilità. In considerazione della natura rotativa del fondo, il suo rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 è espressamente formulata come tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa.

Le disposizioni del comma 4 hanno natura ordinamentale, disciplinando l'operatività del fondo venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006. L'ampliamento della platea dei Paesi in cui possono essere realizzate iniziative finanziate da detto fondo non ha, in sé, alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli impieghi sul fondo non possono eccedere le relative disponibilità, che debbono pertanto essere considerate come un tetto di spesa.

Il comma 5 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro del suddetto fondo di venture capital. Trattandosi di fondo con natura rotativa, il rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.

Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, la RT rappresenta che lo stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene ridotto di 100 milioni di euro, reca le occorrenti risorse.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto	
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021
2	Incremento del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del DL n.251/1981	s	k	300,00			300,00				
3	Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del D.L. n.18/2020	s	c	63,00			63,00			63,00	
5	Incremento della dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932 della legge n. 296/2006	s	k	100,00			100,00				
6	Riduzione del fondo per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22ter DL n.18/2020	Prestazione	s	c	-67,76			-67,76			-67,76
		Contributo figurative	s	c	-32,24						

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti e correttamente contabilizzati sui saldi. Per quanto attiene ai profili di copertura, premesso che la natura delle risorse utilizzate a tal fine dal comma 6 (destinate a coprire in parte delle prestazioni figurative e quindi, per tale quota, prive di riscontri contabili sull'indebitamento e sul fabbisogno) ha richiesto in effetti una sovracopertura a livello di SNF (per avere una corretta compensazione sugli altri due saldi), non appare chiaro il motivo per cui si è optato per una riduzione di 100 milioni, anziché leggermente inferiore, risultandone in tal modo un'eccedenza di copertura pari a 4,76 milioni di euro anche in termini di indebitamento e fabbisogno.

Articolo 92

(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

Il comma 1 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. La misura si rende necessaria in relazione agli impegni imposti dal Parlamento al Governo in sede di autorizzazione delle missioni internazionali per l'anno 2020.

Il comma 2, alle lettere a)-c), si rende necessario per garantire l'operatività fino al 31 dicembre 2022 del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai, già istituito con DPCM del 30

marzo 2018 e la cui durata era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 587, della legge di bilancio 2019. Tale ulteriore proroga scaturisce dalla decisione di posticipare di un anno (1 Ottobre 2021 – 31 Marzo 2022) lo svolgimento dell'Esposizione universale di Dubai, deliberata con l'unanimità dei votanti dal *Bureau International des Expositions* (BIE), a seguito di richiesta del Governo degli Emirati arabi uniti motivata dall'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia COVID-19. Pertanto, nel rispetto degli impegni assunti con il Governo degli Emirati Arabi Uniti: con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti (3,5 milioni di euro per il 2022) alle maggiori esigenze derivanti esclusivamente dalla necessità di garantire la funzionalità del Commissariato, in considerazione della maggiore durata dello stesso, ora prevista al 31 dicembre 2022; con la lettera b), è prevista la proroga di un anno della durata dell'Ufficio commissariale, restando ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145; con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile, in modo da assicurare la continuità operativa del Commissariato a fronte dello slittamento di un anno dell'evento.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT evidenzia sul comma 1 che ivi si prevede un incremento, per l'anno 2020, di 11 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Sul comma 2, ribadisce che ivi prevede modifiche all'articolo 1, comma 587 della legge 145/2018 necessarie per garantire l'operatività fino al 31 dicembre 2022 del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai, già istituito con DPCM del 30 marzo 2018 e la cui durata era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145. Tale ulteriore proroga scaturisce dalla decisione di posticipare di un anno (1° ottobre 2021-31 marzo 2022) lo svolgimento dell'Esposizione universale di Dubai, deliberata con l'unanimità dei votanti dal *Bureau International des Expositions* (BIE), a seguito di richiesta del Governo degli Emirati arabi uniti motivata dall'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia COVID-19.

Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti esclusivamente dalla necessità di garantire la funzionalità del Commissariato, in considerazione della maggiore durata dello stesso, ora prevista al 31 dicembre 2022;

Con la lettera b), si prevede la proroga della durata dell'Ufficio commissariale di un anno, restando ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145;

Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile, in modo da assicurare la continuità operativa del Commissariato a fronte dello slittamento di un anno dell'evento.

In particolare, il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione

universale, le seguenti spese di funzionamento, inclusa IVA, a valere sull'esercizio finanziario 2022:

a. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;

b. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;

c. ca. 400 mila euro per le spese di funzionamento.

a. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato, per un importo stimato di euro 600.000 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti", annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali costi sono di competenza del 2022, dal momento che la Convenzione in atto con Invitalia è stata stipulata prevedendo la fornitura dei servizi fino al 31 dicembre 2021.

b. Sono inoltre a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale, determinati in euro 276.760 annui (200.000 euro lordo dipendente, ai quali aggiungere 76.760 euro di oneri riflessi).

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In relazione al personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, tenendo presente la circostanza che il Commissariato ha fino ad ora prevalentemente fatto ricorso all'istituto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo il quale i contratti stipulati non hanno durata predeterminata per legge e comunque non sono prorogabili, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, la quale si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

	Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	5	€ 500.000
c.	€ 56.000	10	€ 560.000
	Totale		€ 1.320.000

Per far fronte alle ulteriori esigenze operative presso la sede dell'Esposizione Universale, il Commissariato prevede la necessità di reclutato personale localmente con contratto temporaneo regolato dalla legge locale, utilizzando i parametri di cui all'art. 155 del D.P.R. 18/1967 ed al D.M. 16.3.2001, n. 032/655. Considerando la retribuzione annua base, applicata per il personale in servizio negli EAU, personale di

concetto € 40.832,00, esecutivo € 37.565,00 ed ausiliario € 24.772,00. Per il personale già selezionato (6 unità) e quello ancora da selezionare (2 unità) si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della manifestazione:

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 40.832	6	€ 244.992
b.	€ 24.772	2	€ 49.544
	Totale		€ 294.536

Infine, in considerazione della carenza di specifiche figure professionali nei ruoli dell'amministrazione che non ha consentito di fatto di applicare la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 29 marzo 2018, secondo la quale il Commissariato è composto da fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad oggi è in servizio presso il Commissariato una sola unità di personale non dirigenziale dei ruoli della pubblica amministrazione), si è dovuto far ricorso a personale esterno, assunto con contratto di somministrazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica bandita dal Commissariato.

Tenuto conto del quadro economico a base di gara per n. 3 (tre) dipendenti con figura professionale parametrati economicamente alla II Area, posizione economica F3, del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, pari ad € 142.599,47 annui, ivi inclusi i buoni pasto, lo straordinario per un monte ore complessivo per n. 3 (tre) dipendenti fino a 120 ore, le festività infrasettimanali diverse da sabato e domenica, esclusa la dotazione di un cellulare di servizio da fornire su richiesta dell'amministrazione ed escluse eventuali ulteriori ore di straordinario eccedenti il citato monte ore retribuite secondo le tariffe previste dal C.C.N.L., entrambi costituenti oneri a piè di lista, considerato altresì il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, pari al 6% sulla fee posta a base di gara pari al 10%, è possibile stimare un costo unitario totale, comprensivo dei piè di lista, pari a circa € 46.000 annui unitari. Considerata la necessità di estendere di un anno i contratti in essere nonché di reclutare ulteriori 10 unità di personale, anche in considerazione della circostanza che lo spostamento dell'Esposizione Universale di un anno comporta necessariamente un'azione volta a riposizionare il progetto dell'Italia a Expo Dubai, in conseguenza dello stop forzato causato dalla pandemia da COVID-19 in atto, si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della Manifestazione.

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 46.000	13	€ 598.000
	Totale		€ 598.000

Gli oneri complessivi per il predetto personale pari ad € 2.489.296, gravano sull'esercizio finanziario 2022, tenendo conto della scadenza dei contratti già in essere e delle scadenze programmate dei contratti ancora da stipulare programmata al 2021.

c. Le spese di funzionamento per il 2022 sono quantificabili in circa euro 400.000 sulla base dell'esperienza di quanto effettivamente speso nel secondo semestre 2018 e nel 2019, tenuto conto anche di eventuali imprevisti. Tali oneri sono di competenza dell'esercizio finanziario 2022 originariamente non previsto dalla programmazione finanziaria del Commissariato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento fondo per le missioni internazionali di pace	s	c	11,00			11,00		
2	Partecipazione italiana all'Expo Dubai	Oneri di funzionamento e proroga convenzione Invitalia	s	c			1,00		1,00
		Spese di personale	s	c			2,50		2,50
		Spese di personale effetti riflessi	e	t/c					0,77
3	Riduzione tabella A MAECI	s	c	-11,00		-3,50	-11,00		-3,50

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, ivi trattandosi di integrazione ad autorizzazione di spesa vigente predisposta come limite massimo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, posto che l'integrazione alla autorizzazione di spesa interviene per l'appunto sulla dotazione del Fondo per le missioni internazionali la cui dimensione è stata calibrata ad inizio anno sugli impegni internazionali previsti per il 2020, andrebbero chiarite le ragioni di tale maggiore fabbisogno di risorse rispetto a quanto inizialmente preventivato.

Inoltre, sul comma 2, in merito alla maggiore spesa prevista per il 2022, in linea di principio, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, circa la gamma e i determinanti/parametri degli oneri da sostenersi per il differimento di un anno (dal 2021 al 2022) della gestione del Commissariato per la preparazione della partecipazione dell'Italia all'evento di Dubai spostato di un anno a ragione della emergenza in atto, con la separata indicazione degli oneri di personale (personale della

PA distaccato in posizione di fuori ruolo *et similia*⁵⁰ e personale a contratto assunto in loco a t.d. ex articolo 6, comma 7 del T.U.P.I.) da quelli connessi al funzionamento della struttura commissariale, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili d'impatto sui saldi, relativamente agli oneri di personale previsti in relazione alle norme in esame, andrebbero acquisiti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010.

Quanto al comma 3, venendo perciò ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità sugli accantonamenti iscritti in tabella A allo stato di previsione del ministero degli esteri, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Articolo 93 ***(Disposizioni in materia di porti)***

La norma novella l'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, aumentando da 30 a 50 milioni la dotazione del fondo finalizzato a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 (riduzione di canoni concessori o concessione di contributi per lavoratori) da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale.

Il comma 2 novella l'articolo 46 del codice della navigazione in materia di subingresso nella concessione prevedendo che, fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge in materia portuale, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

I commi 3 e 4 ampliano l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste in via temporanea - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114.

La RT con riferimento al comma 1 evidenzia che, alla luce delle stime effettuate, le minori entrate derivanti dalla possibilità per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre una riduzione dei canoni concessori

⁵⁰ A fronte di un onere complessivo annuo loro di circa 142.00 euro per n. 3 unità delle Amministrazioni centrali (inquadrate nella II Area, profilo retributivo F II per un ammontare di 47.000 euro circa), il Conto Annuale della PA espone un del costo medio dei dipendenti ministeriali aventi analogo inquadramento (appartenente al Mef) pari a 35.000 euro lordi annui, di cui 23.000 circa di trattamento fondamentale (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 12.000 circa di componenti "accessorie". Tale importo va integrato con l'ultima tornata contrattuale e a componente contributiva possa a carico del lavoratore (8,8%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, tavole sul sito internet del dicastero.

ammontano a circa 70 milioni di euro per l'anno 2020, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella.

(migliaia di euro)

STIMA RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE		
Art. 18 L. 84/94	Art. 36 Cod. Nav.	Concessioni Staz Maritt. e servizi pax
€ 23.608	€ 35.297	€ 12.163

L'incremento recato dalla disposizione in parola determina un aumento da 6 milioni a 26 milioni di euro delle risorse del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato al finanziamento delle riduzioni dei canoni disposti dalle AdSP e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tal fine, nonché da parte delle Autorità marittime relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale.

La RT nell'evidenziare che gli effetti derivanti dall'estensione, anche ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici di cui al comma 1 lettera b) ammontano a circa 60 mila euro per l'anno 2020, il previsto incremento del fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consente di compensare circa il 40% delle minori entrate derivanti dalla disposta riduzione dei canoni da parte di tutte le AdSP, l'Autorità portuale di Gioia Tauro e le Autorità marittime.

La RT poi afferma che il comma 2, integrando le previsioni di cui all'articolo 46 del codice della navigazione, ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 3 e 4 la RT evidenzia che la disposizione è finalizzata a far confluire negli elenchi delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituite in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Segnala poi che l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto la proroga per 12 mesi delle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto – legge 29 dicembre 2016 n. 243, quantificando l'onere in 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, avendo individuato in 576 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro la platea dei beneficiari interessati dal provvedimento.

Inoltre, la RT segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri si è provveduto ad effettuare una stima nella quale il numero di lavoratori, interessati dal provvedimento, è stato assunto come costante per l'intero anno 2020.

Utilizzando il medesimo procedimento, si perviene alla determinazione di un importo medio mensile per ciascun lavoratore di circa 1.620 euro (risorse complessive stanziare 11.200.000 euro/numero di lavoratori 576/ mesi 12).

Secondo la RT, la modifica normativa in esame (estensione delle disposizioni anche i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020) riguarda soltanto 56 lavoratori portuali del porto di Gioia Tauro.

Infatti, nel porto di Taranto operano tre imprese ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia soltanto quelle titolari di “concessione di aree e banchine”: San Cataldo Container Terminal (container, merci varie e ro-ro), ENI (rinfuse liquide), Cemitaly (Cemento). Nessuna di queste imprese ha lavoratori portuali in esubero.

Inoltre, nel medesimo porto non operano imprese ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia imprese, non concessionarie, che forniscono servizi portuali al terminalista.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la RT stima il costo derivante dalla proposta normativa in circa 408.333 (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. lavoratori 56 x n. mesi 4,5), cui tuttavia non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, alla data del 1° luglio 2020, risultano iscritti presso le Agenzie citate 512 lavoratori di cui 18 presso il porto di Gioia Tauro e 494 presso il porto di Taranto.

Dunque, nel corso dell'anno 2020, si è verificata una riduzione del numero di lavoratori considerata ai fini della quantificazione dell'onere economico previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (576 lavoratori), di 64 unità, cui corrisponde un risparmio, a partire dalla data del 1° luglio 2020, di circa 622.222 euro (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. 64 lavoratori x n. 6 mesi).

Ne deriva per la RT che il risparmio derivante di complessivi 622.222 euro risulta più che sufficiente a coprire gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 anche ai lavoratori di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari ad euro 408.333.

La RT conclude affermando che il comma 5 prevede la copertura degli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Co.	Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Incremento fondo per compensazioni Autorità di sistema portuali per riduzione canoni concessionari e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale, di cui all'articolo 199, comma 7 lettera a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34	s	c	20,00			20,00		

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si osserva che secondo i dati riportati dalla RT la dotazione del fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consente di compensare circa il 40% delle minori entrate derivanti dalla disposta riduzione dei canoni da parte di tutte le AdSP, l'Autorità portuale di Gioia Tauro e le Autorità marittime. Pur se l'onere recato dalla norma è configurato entro un limite di spesa, occorre osservare che la parziale compensazione delle minori entrate per effetto della riduzione dei canoni potrebbe comunque determinare pressioni affinché si incrementi tale sostegno, con conseguenti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai commi 3 e 4 e alla stima degli oneri concernente i lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, si prende atto della quantificazione operata dalla RT, che è corretta sulla base dei dati riportati, e non si formulano osservazioni, essendo l'onere contenuto entro l'esistente limite di spesa di 11,2 milioni di euro per il 2020.

Articolo 94

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

La norma dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

La RT afferma che la disposizione, prevedendo il differimento al 30 novembre 2020 del termine del 30 settembre 2020 ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 95

(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)

Il comma istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia

amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2, alle lettere a)-r), individua tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché le funzioni già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità provvede anche a promuovere lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con possibilità di avvalersi della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.

Il comma 4 individua quali organi dell'Autorità: il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 5, disciplina il Presidente, che è il rappresentante legale dell'Autorità. Il Presidente è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità. In ordine alla nomina, si prevede sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. Al Presidente è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 6 disciplina il Comitato di gestione, composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente stesso di cui al comma 5.

Il comma 7 prevede l'istituzione di un Comitato consultivo di cui si avvale l'Autorità per lo svolgimento dei propri compiti. Tale Comitato consultivo è composto da cinque componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare

e di gestione e conservazione dell'ambiente. È previsto che ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Il comma 8 stabilisce la composizione, le modalità di nomina e di determinazione dei compensi del Collegio dei revisori dei Conti.

Il comma 9 della disposizione prevede che lo statuto dell'Autorità sia adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contingente dell'esercizio di personale di 100 unità, di cui n. 2 unità di livello dirigenziale generale, n.6 unità di livello dirigenziale non generale e n.92 unità di livello non dirigenziale. In particolare, si prevede che il regolamento di amministrazione disciplini l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e fissi le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.

Il comma 11 prevede che i dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 12 prevede che l'Autorità possa avvalersi, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il comma 13 autorizza l'Autorità, nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione dell'Autorità.

Il comma 14 prevede che il personale dell'Autorità applica le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive, sezione EPNE.

Il comma 16 dispone che l'Autorità sia dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, prevedendo che i beni che costituiscono il patrimonio iniziale siano individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria.

Il comma 17 prevede, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni da 2021 al 2034.

Il comma 18, al fine di trasferire all'Autorità tutte le attività relative alla gestione e manutenzione del MOSE, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nomini il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene altresì determinato il compenso del Commissario liquidatore, calcolato sulla base delle

tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento del compenso del Commissario liquidatore sono a carico delle società sopra citate. Al riguardo si precisa che il "Consorzio Venezia Nuova" è l'ente che realizza le attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare finalizzate alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio idromorfologico dello specchio lagunare, in quanto concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, e Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). La Comars.c.a.r.l. è una società consortile appositamente costituita dalle tre principali imprese consorziate a Consorzio Venezia Nuova (Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa).

Il comma 19 stabilisce che la nomina del Commissario liquidatore determini la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, delle società e delle quali il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi, prevedendo che gli organi delle società entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto.

Il comma 20 individua i compiti del Commissario Liquidatore, ovvero, di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali procedere alla consegna dell'opera all'Autorità e sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., provvedendo alla relativa liquidazione. Al riguardo il medesimo comma 20 stabilisce che lo scioglimento delle citate società avvenga successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Si attribuisce inoltre al Commissario Liquidatore il compito di verificare e accertare le attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., nonché la facoltà di procedere all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.

Il comma 21 dispone che il Commissario Liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Al riguardo si ricorda che il comma 6-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) ha previsto, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, la nomina – con apposito d.P.c.M. da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma a tutt'oggi non ancora emanato – di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2019 è stato nominato il Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del MOSE. Sempre al comma 21 si prevede che il Commissario liquidatore concluda le proprie attività entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità. Il Commissario liquidatore costituisce, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 22 provvede a sostituire l'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 relativo all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Si provvede, pertanto, al comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ad istituire un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. Al comma 2 del medesimo articolo 4 si prevede che il Presidente dell'Autorità per le acque lagunari, assuma la funzione di segreteria del Comitato stesso, mentre al comma 3 sono attribuiti al Comitato i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché l'approvazione degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e la ripartizione delle risorse stanziare per la loro attuazione. Al comma 4 dell'articolo 4 si stabilisce che il Comitato trasmetta al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi mentre al comma 5 si demanda ad un regolamento del Comitato la definizione degli aspetti organizzativi, le modalità e la frequenza con le quali esso si riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.

Il comma 23 prevede che, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziare per la realizzazione del MOSE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provveda alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE.

Il comma 24 introduce misure di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per la tutela della pubblica sicurezza per i siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO". In particolare si prevede per tali finalità che in tali siti è vietato: a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.

Il comma 25 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24. Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste. Tale previsione si rende necessaria al fine di garantire un indennizzo ai soggetti che, in relazione a progetti di costruzione e esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, hanno sostenuto i costi per la progettazione e le relative autorizzazioni di tali impianti.

Il comma 26 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci. La disposizione rinvia la copertura finanziaria all'articolo 114.

Il comma 27 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente, mediante l'introduzione della possibilità di installare motori elettrici sulle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico al fine di abbattere le emissioni nocive e migliorare la qualità dell'aria nella città di Venezia nonché mediante disposizioni volte a disciplinare, all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione per le navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea.

La RT evidenzia che i commi da 1 a 15 prevedono l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e prevedendo che la stessa sia dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Si individuano puntualmente le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina e l'eventuale determinazione dei compensi, qualora previsti.

In particolare, sono previsti come organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Comitato consultivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Con specifico riguardo alle funzioni di cui al comma 2 attribuite all'Autorità, si evidenzia che, ad esclusione di quella prevista dalla lettera d) relativa alla gestione e manutenzione del MOSE, si tratta delle medesime funzioni ed attività già titolarità dell'ex Magistrato alle acque ed attualmente di titolarità del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto. In particolare, con specifico riguardo allo svolgimento della funzione di riscossione dei canoni demaniali (lett. f), delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare (lett. i) e delle tasse afferenti alla gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale (lett. k), si precisa che si tratta delle medesime attività attualmente espletate svolte dall'Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità e dall'Ufficio 4 – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, i cui proventi sono integralmente trasferiti al bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al pari delle altre funzioni già di competenza dell'ex Magistrato alle acque, il trasferimento di dette funzioni alla nuova Autorità non determina ex se effetti dal punto di vista finanziario, operando l'Autorità il trasferimento dei proventi in modo integrale e secondo le medesime modalità utilizzate dal Provveditorato.

Il comma 5, che definisce i compiti e le funzioni attribuite al Presidente dell'Autorità, prevede che al Presidente venga corrisposto un compenso stabilito con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità. Il compenso del Presidente non può in ogni caso superare il limite previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pari ad euro 240.000 lordi annui. E' inoltre previsto che i dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che assumono l'incarico di Presidente siano collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico e che, all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al comma 6 che definisce, invece, la composizione e i compiti del Comitato di gestione dell'Autorità, quale organo della medesima, stabilisce che ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Al comma 7 si prevede che per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo cui non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Al comma 8, che stabilisce la composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti, si prevede altresì che i compensi dei componenti del Collegio sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità il comma 10 prevede l'assegnazione alla stessa di una dotazione organica di complessive 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. La dotazione organica dell'Autorità è stata determinata tenendo conto delle unità di personale pubblico e privato (pari a 102, di cui 51 appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di livello non dirigenziale) attualmente utilizzato presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività già di competenza del Magistrato alle Acque e trasferite al predetto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Al comma 11 si prevede che al fine di evitare una duplicazione di oneri, il personale che svolge le funzioni trasferite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia alla nuova

Autorità transiti nei ruoli dei quest'ultima, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Autorità, si evidenzia che, per quanto concerne la determinazione delle spese per il personale, sono stati considerati, ai fini del calcolo del trattamento economico, i costi unitari medi per singola qualifica in coerenza con le previsioni del vigente C.C.N.L. delle Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive EPNE, che l'Autorità applicherà al proprio personale ai sensi del comma 14. All'uopo, si precisa che detto calcolo è stato effettuato avendo riguardo esclusivamente al personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti, in relazione al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (51 unità di livello non dirigenziale) attualmente impiegato per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Autorità, è previsto il transito nei ruoli di quest'ultima ed il contestuale trasferimento da parte del MIT delle corrispondenti risorse economiche. Di talché, l'eventuale nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica è rappresentato esclusivamente dagli eventuali assegni *ad personam* che sono stati considerati nella stima e trovano capienza negli importi indicati alla voce "altre spese per il personale".

Si precisa che il costo medio unitario è distinto tra il trattamento fondamentale e accessorio fisso e variabile, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + IRAP 8,5% + TFR 5,68%).

Ai fini della quantificazione, si è tenuto conto degli oneri di personale della istituenda Autorità, degli oneri di funzionamento (compresi gli organi) nonché gli oneri derivanti dalla costituzione e avviamento della società (capitale sociale 600.000 euro) indicati nelle tabelle che seguono

CATEGORIA	Personale 2020	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri anno 2020 €
Dirigenti II Fascia tabellare	2	63.070,00	126.140,00
Dirigenti II fascia accessorio	2	49.122,21	98.244,42
Personale aree professionali costo medio		31.802,38	-
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+variabile		9.949,52	-
Totale personale dirigenziale	2		224.384,42
Dirigenti generali tabellare+accessorio	2	241.321,58	482.643,16
Totale			707.027,58

spese personale transitato 51 unità (acc.vari + stima assegni ad personam)	51		451.169,48
totale spese di personale			1.158.197,06
Spese funzionamento (compresi gli organi)			714.860,79
Totale			1.873.057,85
Spese periodo settembre- dicembre 2020 personale			386.065,69
Spese periodo settembre - dicembre 2020 funzionamento			238.286,93
onere settembre -dicembre Autorità			624.352,62
onere settembre- dicembre 2020 Società			874.139,00
di cui apporto di capitale			600.000,00
TOTALE onere 2020			1.498.491,62

CATEGORIA	Personale 2021	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri dal 2021 €
Dirigenti II Fascia tabellare	6	63.070,00	378.420,00
Dirigenti II fascia accessorio	6	49.122,21	294.733,26
Personale aree professionali costo medio	41	31.802,38	1.303.897,58
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+ variabile	41	9.949,52	407.930,40
Dirigenti generali tabellare+ acc	2	241.321,58	482.643,16
Totale	49		2.867.624,40
Spese personale transitato 51 unità (accovar+ stima assegni ad personam)	51		451.169,48
Totale spese di personale			3.318.793,88
Spese funzionamento (compresi gli organi)			1.680.356,54
Totale spese Autorità dal 2021			4.999.150,43
	100		

Il comma 16 prevede la copertura degli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al comma 17, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, viene autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni dei commi da 18 a 20 disciplinano la nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., prevedendo che con il decreto di nomina venga altresì determinato il compenso dovuto spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi a detto compenso sono a carico delle società Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta con il comma 22, sostituendo l'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 relativo all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, al fine di aggiornarne la composizione e le modalità di funzionamento introdotte dalla presente norma, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 23 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziare per la realizzazione del MOSE, una verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perente, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. Parimenti, la riprogrammazione di tali risorse con la delibera CIPE e l'eventuale riassegnazione per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 introducono misure di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per la tutela della pubblica sicurezza per i siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO".

Il comma 24 prevede che nei siti inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO", sia vietato il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO e l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, mentre il successivo comma 25 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24, stabilendo anche criteri e modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo ai soggetti che, in relazione a progetti di costruzione e esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, hanno sostenuto i costi per la progettazione e le relative autorizzazioni di tali impianti.

Si prevede, pertanto, al comma 26 l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, finalizzato all'erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore degli beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.

Sotto il profilo economico e finanziario, si evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (agosto 2020), sussiste un'unica fattispecie astrattamente riconducibile a quella disciplinata dalla lettera b) del comma 24. Si tratta dell'autorizzazione a realizzare nel Comune di Chioggia, nell'area portuale di Val da Rio, un deposito costiero di carburanti, destinato ad accogliere fra l'altro 9.000 mc di gas di petrolio liquefatto – GPL, di cui al decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e trasporti – MIT 26 maggio 2015 n. 17407. Detto deposito non risulta ancora ultimato né entrato in funzione anche in ragione di provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso con decreto interministeriale di cui al comma 25 saranno censite tutte le situazioni astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui al comma 24.

Quanto alla determinazione della misura massima dell'eventuale indennizzo in relazione alla fattispecie sono evidenziata, si rappresenta che essa è stata effettuata con valutazioni prudenziali, avendo riguardo, in diritto, alle previsioni di cui all'articolo 21—*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358) alle ipotesi di indennizzo conseguenti all'adozione di provvedimenti di revoca “per sopravvenienza di diritto” e, in punto di fatto, alla tipologia ed all'entità di costi normalmente sostenuti in casi analoghi.

In via prudenziale, per tener conto degli effetti della complessiva ricognizione del decreto ministeriale di cui al comma 25, si è quindi stimato un onere complessivo di 29 milioni di euro nel triennio 2020-2022. Quanto alla determinazione annuale della dotazione finanziaria del fondo, si precisa che essa è stata stimata in relazione ai tempi di adozione del decreto interministeriale di cui al comma 25 e delle attività connesse alla verifica della spettanza degli indennizzi, che rendono verosimile prevedere l'adozione del provvedimento amministrativo nell'ultimo bimestre dell'anno 2020, con conseguente spostamento degli oneri economici derivanti dall'eventuale indennizzo in misura prevalente nell'anno 2021 e nell'anno 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 26, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni di cui al comma 27, finalizzate ad introdurre ulteriori misure di tutela ambientale per la laguna di Venezia, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il quadro riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Co.	Descrizione	S/E	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto			
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
16	Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare	Spese di personale	s	c	0,39	3,32	3,32	0,39	3,32	3,32
		Spese di personale-effetti riflessi	e	t/c				0,19	1,61	1,61
		Apporto capitale	s	c	0,60			0,60		
		Spese di funzionamento	s	c	0,51	1,68	1,68	0,51	1,68	1,68
17	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE	s	c		40,00	40,00		40,00	40,00	
26	Fondo indennizzi beneficiari autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL	s	c	1,00	15,00	13,00	1,00	15,00	13,00	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-15, premesso che il dispositivo prevede le risorse necessarie all'istituzione dell'Autorità per la laguna di

Venezia, con sede in Venezia, attribuendone la natura di "ente pubblico non economico", andrebbero non di meno richieste spiegazioni in merito ad alcune delle funzioni e competenze attribuite il nuovo organismo ed agli oneri che si impongono per la creazione del nuovo organismo.

E' necessaria l'acquisizione di rassicurazioni in merito alla circostanza che l'avvio dell'operatività del nuovo organismo dovrà avvenire contestualmente al trasferimento degli organici del provveditorato ai lavori pubblici per il Veneto⁵¹.

Per i profili di computo delle spese per il personale, alla luce dei dati riportati nella RT, per cui sono stati considerati, ai fini del calcolo del relativo trattamento economico, i costi unitari medi per singola qualifica in coerenza con le previsioni del vigente C.C.N.L. delle Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive EPNE, che l'Autorità applicherà al proprio personale ai sensi del comma 14⁵², nulla da osservare. Ad ogni buon conto, posto che il costo medio unitario indicato in RT è distinto tra il trattamento fondamentale e accessorio fisso e variabile, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + IRAP 8,5% + TFR 5,68%), andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Venendo alla copertura degli oneri previsti per l'attivazione del nuovo ente, posto il comma 16 prevede la copertura degli oneri di funzionamento pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per cui si provvede ai sensi dell'articolo 114, andrebbero richieste maggiori indicazioni circa i criteri adottati per la relativa quantificazione.

Analoghe considerazioni valgono in merito al comma 17, il quale attribuisce risorse attribuite dal nuovo ente, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, per cui viene autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a valere delle risorse di cui all'articolo 114.

Riguardo alle disposizioni dei commi da 18 a 20, che disciplinano la nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., prevedendo che con il decreto di nomina venga altresì determinato il compenso dovuto spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.

⁵¹ In proposito, sul comma 10, dal momento che ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità la norma prevede l'assegnazione di una articolata dotazione organica, determinata tenendo conto delle unità di personale pubblico e privato (pari a 102, di cui 51 appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di livello non dirigenziale) attualmente utilizzato presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

⁵² I dati del costo medio riportati dal Conto Annuale per i dipendenti del comparto EPNE delle funzioni centrali sono i seguenti: Dirigenti di I fascia, costo medio annuo 216.684, di cui 62.307 di trattamento fondamentale e 154.378 di componenti accessorie; Dirigenti di II fascia, costo medio annuo 150.362 euro, di cui 46.707 euro di trattamento fondamentale e 103.645 di trattamento accessorio; personale dei livelli (A-C) da 32.000 a 43.000 euro annui di cui il 70 per cento di trattamento fondamentale e il 30% di componenti accessorie; area "professionisti", costo medio annuo 128.437 euro lordi annui, di cui 41.279 euro di trattamento fondamentale e 87.158 euro di componenti accessorie. Gli importi vanno incrementati del 3,48% in relazione agli aumenti degli ultimi contratti e della componente contributiva posta a carico del dipendente (8,8%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., conto Annuale aggiornato ai dati 2018 (anno 2019), tavole sul sito internet del dipartimento.

14 posto che gli oneri relativi a detto compenso sono a carico delle società Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. e che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Anche in merito al comma 22, relativamente all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, al fine di aggiornarne la composizione e le modalità di funzionamento introdotte dalla presente norma, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla disposizione di cui al comma 23, non comportando la norma secondo la RT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziare per la realizzazione del MOSE, una verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perente, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE, andrebbe confermato che tale attività di riprogrammazione possa essere svolta dal citato dicastero potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente.

Sulle disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26, che introducono misure di tutela dell'ambiente, posto che la RT riferisce di un'autorizzazione che verrebbe dichiarata inefficace ai sensi dei commi 24 e 25 e che la stessa si riferisce ad un sito posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, andrebbe chiarito se in tal caso sia previsto un indennizzo e l'entità dello stesso. Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi, al di là del richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per ricostruire la quantificazione operata dal comma 26, che sembra presupporre la presenza di altri impianti di stoccaggio.

Per profili di copertura si rinvia all'articolo 114.

Articolo 96

(Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)

Il comma 1 reca alcune novelle all'articolo 57-bis, comma 1-ter, del DL n. 50 del 2017, come modificato dall'articolo 186 del DL n. 34 del 2020. Nello specifico:

- si elevano da 60 milioni a 85 milioni le risorse stanziare, in termini di tetto di spesa, per il finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui al citato articolo 57-bis (lettera a)⁵³;
- si rimodulano, in coerenza con l'innalzamento del tetto di spesa complessivo, i limiti di spesa rispettivamente previsti per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (elevato da 40 a 50 mln di euro) e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle

⁵³ Si legge nella relazione illustrativa che l'innalzamento delle risorse stanziare è operato in considerazione, per un verso, dell'ampliamento della platea di potenziali beneficiari della misura disposto in sede di conversione del citato decreto Rilancio, e per altro verso della maggiore attrattività del beneficio fiscale, portato nel massimo dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo dell'investimento.

emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato (da 20 a 35 milioni di euro) (lettera b);

- si interviene quindi sulla norma recante la copertura finanziaria -in termini di riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - al fine di adeguare gli importi indicati (rispettivamente 40 e 20 mln di euro) ai nuovi tetti di spesa previsti (50 e 35 milioni di euro) (lettera c).
- si eleva quindi l'incremento della dotazione del Fondo predetto da 32, 5 mln di euro a 57,5 mln di euro per l'anno 2020 (lettera d).

Il comma 2, reca modifiche all'art. 188, comma 1 del DL n. 34 del 2020, in materia di credito di imposta per la carta. Nell' specifico, si innalza dall'8 al 10 per cento l'importo del credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, con riferimento alla spesa sostenuta nel 2020. Si eleva quindi da 24 a 30 milioni il tetto di spesa previsto per l'anno 2020.

Con il comma 3, per il solo anno di contribuzione 2020, si dispone che le percentuali minime di copie vendute⁵⁴, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali.

Con il comma 4, sempre limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, si prevede che i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

Con il comma 5, sempre limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017⁵⁵.

Il comma 6, aggiungendo un ultimo periodo all'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 70 del 2017, precisa che i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare. In tal modo si introducono deroghe ai requisiti di accesso alla contribuzione diretta per le predette cooperative giornalistiche riguardanti il requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché il vincolo della proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.

⁵⁴ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 70 del 2017. Si legge nella relazione illustrativa che la novella è volta a facilitare l'accesso al contributo per la sola annualità di contribuzione 2020, anno nel quale si rifletteranno gli effetti negativi della epidemia da Covid-19. A tal fine si dispone "un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e copie distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione di vendite subita nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria".

⁵⁵ Si legge nella relazione illustrativa che con il comma 5 si introduce un vincolo alla misura minima del contributo, che consente di salvaguardare efficacemente il livello di finanziamento di ogni singola impresa, impedendo che possa scendere ad un livello inferiore a quello del 2019, ma senza incidere sui criteri di calcolo del medesimo contributo per l'anno 2019.

Il comma 7 reca disposizioni in ordine alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT rappresenta che il comma 1 novella l'articolo 57-*bis*, comma 1-*ter*, del DL n. 50 del 2017, come da ultimo modificato dall'articolo 186 del DL n. 34 del 2020 (cd DL Rilancio), al fine di rafforzare il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

La norma, in particolare, innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per la suddetta misura, in considerazione, per un verso, dell'ampliamento della platea disposto in sede di conversione del citato decreto Rilancio - attraverso l'estensione della misura agli investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato- e, per altro verso, della maggiore attrattività del beneficio fiscale, che la stessa norma ha portato nel massimo dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo dell'investimento.

Sulla base delle stime più recenti sull'andamento del mercato pubblicitario nel secondo semestre dell'anno in corso, è ragionevole valutare che, nelle attuali condizioni di mercato, il previsto innalzamento del limite di spesa per il 2020 risulti necessario per soddisfare adeguatamente il potenziale fabbisogno delle richieste, scongiurando un'eccessiva compressione degli importi in sede di riparto proporzionale.

La norma reca un onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il comma 2 dispone l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. È pertanto corrispondentemente innalzato il limite di spesa da 24 a 30 milioni di euro per l'anno 2020.

La norma è orientata a portare il beneficio fiscale al livello dell'analoga agevolazione riconosciuta negli anni 2004 e 2005 per l'intero comparto editoriale, da ultimo rifinanziata per le sole imprese editrici di giornali dalla legge di bilancio per l'anno 2011. Quest'ultima disposizione prevedeva, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito d'imposta pari al 10% delle spese di acquisto della carta, entro il tetto di spesa di 30 milioni di euro annui. L'importo a suo tempo richiesto fu di 47,2 milioni di euro e, conseguentemente, il credito erogato fu del 6,35% delle spese sostenute (pari al 63,5% del richiesto). La disposizione ripropone quindi l'originaria configurazione dell'agevolazione, allineando ad essa tanto la percentuale di spesa ammessa al credito d'importo, portata al 10 per cento, quanto il tetto di spesa, innalzato a 30 milioni di euro per il 2020.

Considerato che le tirature annue dei quotidiani e periodici sono diminuite di circa il 40% rispetto al 2011, tale importo appare oggi commisurato al volume atteso della spesa.

La norma reca un onere pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 introducono, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, un regime derogatorio straordinario ai fini dell'accesso ai contributi diretti all'editoria ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, orientato a neutralizzare i riflessi finanziari derivanti dalla crisi economica connessa all'epidemia da COVID-19 e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, in particolare prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del D. LGS. n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa nell'anno precedente, il suddetto importo venga parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

Il comma 6 reca, viceversa, una modifica a regime della suddetta disciplina, finalizzata a consentire l'accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare, anche in carenza del requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché del requisito di proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.

Nel complesso, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non determinano riflessi di finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla L. n. 198 del 2016, entro il limite delle risorse annualmente disponibili. In caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è infatti comunque rideterminato mediante riparto proporzionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 70 del 2017.

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria recati dai commi 1 e 2 pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto delle considerazioni svolte nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni per quanto di competenza poiché le agevolazioni interessate operano entro il limite delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa), che sono state incrementate con il provvedimento in esame.

Sui commi 3-5, pur considerando che la RT certifica che il regime derogatorio "straordinario", ivi previsto, per il solo 2020, rispetto alla disciplina vigente, troverà in ogni caso attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si evidenzia che la norma (comma 5) stabilisce espressamente che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 70 del 2017, si determini un contributo di importo comunque "inferiore" a quello erogato alla medesima impresa

nell'anno precedente, il suddetto importo debba essere comunque "parificato" a quello percepito per tale anno. Andrebbe quindi chiarito se vi siano risorse sufficienti a garantire tale importo minimo o se invece si dovrà operare un riparto proporzionale per insufficienza delle risorse con sostanziale vanificazione degli effetti della norma citata.

Sul comma 6, pur considerando che la modifica ivi prevista al regime vigente, è volta a consentire l'accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche che subentrino nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare, anche in carenza del requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché del requisito di proprietà della testata per la quale si richiede il contributo⁵⁶, nulla da osservare per quanto di competenza, operando comunque il vincolo del limite massimo delle risorse stanziare.

CAPO VII MISURE FISCALI

Articolo 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

L'articolo in esame prevede che i versamenti a titolo di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di trattenute per addizionali comunale e regionale, di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché di premi per l'assicurazione obbligatoria⁵⁷, possono essere effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre c.a.⁵⁸. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in argomento, valutati in 3.748 mln di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

La RT specifica che, in alternativa a quanto già disposto con il D.L. n. 34 del 2020, la norma prevede un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare, gli importi sospesi possono essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può

⁵⁶ Si tratta di una norma che determina di per sé un inevitabile ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della contribuzione.

⁵⁷ Di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34 del 2020.

⁵⁸ Si ricorda che la misura in commento è stata preannunciata nella relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012. Si legge infatti l'obiettivo è quello della tutela della liquidità, "da perseguirsi nei confronti dell'insieme dei contribuenti rispetto ai quali si rende opportuno riprogrammare le scadenze fiscali dei prossimi mesi, in cui confluiranno anche i versamenti delle imposte sospese nella fase di emergenza".

essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rispetto alla quantificazione riportata nella RT al D.L. n. 34 del 2020, alla luce del monitoraggio effettuato sulla base dei dati disponibili più aggiornati, stima che l'ammontare dei versamenti tributari sospesi sia di 4.152 mln di euro di cui 1.362 mln riferiti alle minori ritenute di lavoro dipendente, 175 mln alle minori ritenute di lavoro autonomo (professionisti), 2.451 mln all'IVA, 117 mln all'addizionale regionale e 47 mln all'addizionale comunale. Nello specifico rappresenta quanto segue:

Ritenute di lavoro dipendente del settore privato

Per valutare l'effettivo impatto delle misure di sospensione sulle ritenute di lavoro dipendente del settore privato utilizza una metodologia che tiene conto delle dinamiche retributive, degli effetti del calo congiunturale (espresso in termini di minori occupati) e dell'impatto della cassa integrazione. Attraverso tali informazioni stima un gettito "teorico" delle ritenute che si sarebbe verificato in assenza di sospensioni; il differenziale tra il gettito "teorico" e il gettito effettivo rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, stimate in 1.362 milioni di euro.

Addizionali regionali e comunali

Evidenzia poi che la stima dei versamenti sospesi per le addizionali regionali e comunali è proporzionale ai versamenti relativi alle ritenute di lavoro. Per l'addizionale regionale la stima dei versamenti sospesi è di 117 milioni di euro; per l'addizionale comunale è di 47 milioni di euro.

Ritenute dei professionisti

Nel 2020 stima una riduzione delle ritenute di lavoro autonomo di circa il 7% e una riduzione del 48% concentrata nel secondo trimestre dell'anno. Sulla base di tali ipotesi elabora una previsione mensile di gettito in assenza di sospensioni; il differenziale rispetto al gettito effettivo mensile registrato nei mesi di aprile, maggio e giugno rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, pari a 175 milioni di euro.

Iva sugli scambi interni

Al fine di stimare l'effettivo impatto sul gettito delle sospensioni dei versamenti Iva, previsti dai DL nn. 18 e 23 del 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio, utilizza una metodologia basata sui dati della fatturazione elettronica. La verifica degli effetti della sospensione, infatti, non può basarsi sul confronto dei versamenti mensili del 2020 con quelli del 2019 poiché la diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dalla fine di febbraio, ha generato un peggioramento del quadro congiunturale. Per isolare gli effetti del peggioramento congiunturale, stima un gettito teorico utilizzando i dati mensili aggiornati relativi all'imponibile affluito nella banca dati della fatturazione elettronica. La differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivamente riscosso rappresenta la stima dei versamenti sospesi, pari a 2.451 milioni di euro.

La ripresa della riscossione del 50% delle imposte sospese a partire dal mese di settembre 2020 in 4 rate di uguale importo è pari a 2.076 milioni di euro; il restante

50% recuperabile in 24 rate comporta versamenti annuali di 1.038 milioni di euro per il 2021 e per il 2022, come riporta la tabella sottostante:

(milioni di euro)

	Versamenti tributari sospesi	2020	2021	2022
		sett-dic	gen-dic	gen-dic
Ritenute	1.362,0	681,0	340,5	340,5
Ritenute professionisti	175,0	87,5	43,8	43,8
Iva	2.451,0	1.225,5	612,7	612,7
Addizionale regionale	116,9	58,4	29,2	29,2
Addizionale comunale	47,1	23,6	11,8	11,8
T O T A L E	4.152,0	2.076,0	1.038,0	1.038,0

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai versamenti tributari:

(milioni di euro)

2020	2021	2022	2023
-2.076	+1.038	+1.038	0

Evidenzia poi che per quanto riguarda i contributi previdenziali le somme interessate dalla sospensione sono state 2.414 milioni di euro per i datori di lavoro dipendente e 526,4 milioni di euro per i lavoratori autonomi. Stima inoltre una sospensione dei contributi INAIL pari a 402 milioni di euro.

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai contributi previdenziali:

2020	2021	2022	2023
-1.672	+836	+836	0

Conclude sottolineando che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

Al riguardo, si rappresenta, in prima analisi, che la RT all'esame parrebbe adottare una differente modalità di calcolo degli effetti finanziari derivanti dalla ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi in argomento, rispetto alle stime precedenti (RT associate ai DDL n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020).

In tali stime, in modo differente tra loro, la quantificazione è stata basata, in sintesi, sull'elaborazione dei dati dichiarativi⁵⁹ e dei versamenti delle ritenute⁶⁰, di quelli risultanti dalla fatturazione elettronica⁶¹ e dalle dichiarazioni Uniemens 2018⁶², rideterminando, tuttavia, i valori attesi in ragione sia delle informazioni fornite dal

⁵⁹ Articolo 18 del DL n. 23 del 2020.

⁶⁰ Articolo 61 del DL n. 18 del 2020.

⁶¹ Articolo 18 del DL n. 23 del 2020.

⁶² Articolo 61 e 62 del DL n. 18 del 2020.

MEF circa la condizione della perdita dei ricavi⁶³, sia sulla base di quanto riscontrato *ex-post* sui versamenti dei mesi di marzo ed aprile 2020⁶⁴, sia assumendo l'ipotesi che il 40% dei lavoratori dipendenti fosse collocato in cassa integrazione⁶⁵. Utilizzando tali modalità di stima, differenziate per tipologia di tributi/contributi da sospendere e per tipologia di provvedimento, il recente DL n. 34 del 2020 aveva stimato un ammontare complessivo di tributi e contributi sospesi pari a 20.563 mln di euro; il valore era stato opportunamente corretto ed attualizzato, come già evidenziato, in ragione dei dati di versamento riscontrati *ex-post* per i mesi di marzo ed aprile 2020 che avevano fatto registrare versamenti sospesi pari a 9.783 mln di euro a fronte degli stimati 16.962 mln di euro che rappresentano di fatto una quota pari a circa la metà di quanto stimato e precisamente il 57,68%⁶⁶. Le modalità di quantificazione presentate nella RT all'esame, *"rispetto alla quantificazione riportata nella RT del DL 34/2020"*,⁶⁷ si fondano invece sul monitoraggio effettuato sulla base dei dati disponibili più aggiornati, che consente di stimare l'ammontare dei versamenti tributari sospesi per complessivi 4.152 mln di euro, e quello dei contributi interessati dalla sospensione per 3.342,4 mln di euro, per un totale complessivo di 7.494,4 mln di euro di versamenti sospesi. Con riferimento ad ogni tipologia di tributo, la RT stima di un gettito *"teorico"* basato sull'ammontare delle ritenute/IVA che si sarebbe verificato in assenza di sospensioni. Nello specifico, per le ritenute di lavoro dipendente del settore privato, il gettito teorico delle tiene conto delle *"dinamiche retributive, degli effetti del calo congiunturale (espresso in termini di minori occupati) e dell'impatto della cassa integrazione"*; il confronto tra tale gettito e quanto effettivamente incassato rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, stimate in 1.362 mln di euro⁶⁸. Per quanto attiene all'IVA, *"per isolare gli effetti del peggioramento congiunturale, il gettito teorico viene costruito utilizzando i dati mensili aggiornati relativi all'imponibile affluiti nella banca dati della fatturazione elettronica"*; la differenza tra il gettito teorico e quanto effettivamente riscosso rappresenta la stima dei versamenti sospesi pari a 2.451 mln di euro. Per quanto riguarda invece la stima dei contributi sospesi la RT non indica la modalità di determinazione dell'ammontare complessivo di 3.342,4 mln di euro, pur suddiviso in contributi previdenziali per i datori di lavoro dipendente, per i lavoratori autonomi e contributi INAIL.

Con riferimento alla predetta metodologia, si osserva che indubbiamente l'utilizzo di dati aggiornati, corretti secondo gli effettivi incassi registrati, offre un quadro finanziario più aderente alla realtà congiunturale. Tuttavia la RT non offre un raffronto con i pertinenti valori iscritti in bilancio, come si dirà meglio infra. Nello specifico la

⁶³ Articolo 18 del DL n. 23 del 2020.

⁶⁴ Articolo 126 e 127 del DL n. 34 del 2020.

⁶⁵ Articolo 18 del DL n. 23 del 2020.

⁶⁶ $9,783/16,962 * 100 = 57,68\%$

⁶⁷ Così come si legge nella RT stessa.

⁶⁸ Con riferimento alla stima delle addizionali regionali e comunali si riscontra positivamente il valore indicato in RT che si presenta proporzionale ai versamenti relativi alle ritenute di lavoro.

RT non palesa alcun dato circa la numerosità dei soggetti, il valore medio dei tributi/contributi/IVA sospesi, il valore del gettito atteso tendenziale, il valore del "gettito teorico" derivante dalla nuova metodologia di stima, e l'ammontare del gettito effettivamente riscosso, con ciò impedendo ogni forma di verifica circa la stima prospettata. In più si osserva che il valore complessivo dei versamenti sospesi indicato in RT, pari a 7.494,4 mln di euro, rappresenta una quota del 36,44%⁶⁹ rispetto all'ammontare dei versamenti sospesi stimato nella RT annessa al citato DL n. 34 del 2020 la quale, peraltro, aveva utilizzato degli elementi correttivi, come già esposto, che ne avevano permesso una stima attualizzata circa il potenziale incasso da parte dell'Erario. Sul punto appaiono necessari chiarimenti al fine di comprendere le significative differenze riscontrate nelle risultanze delle stime.

In via ulteriore si osserva che utilizzando i dati del MEF - Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio - giugno 2020 - appendice statistica - ed effettuando una semplice somma delle variazioni assolute tra i dati di preconsuntivo 2020 ed i dati di consuntivo del 2019, costruite sui dati storici, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 si ottiene un ammontare di minor gettito tributario (a titolo di ritenute sui dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi, IVA, addizionale regione e comunale) pari a 13.527 mln di euro. Il dato è ovviamente più ampio per i tributi in quanto non considera la sola quota dei soggetti beneficiari della misura all'esame ed è parziale poiché non riporta il valore dei contributi previdenziali sospesi. Il dato è comunque significativo e pone la necessità di un approfondimento che chiarisca l'importante scostamento tra i valori della stima qui proposta⁷⁰ e le quantificazioni precedenti⁷¹, con conseguenze in ordine alla quantificazione del minor gettito per l'anno 2020; in particolare sarebbe opportuno che si indicasse, prima di tutto, l'ammontare dei versamenti effettivamente riscossi, distinti per tributo e contribuzione, l'ammontare dei versamenti che non saranno più riscuotibili per effetto della chiusura delle attività o di altre cause, il valore del "gettito teorico", nonché la quota, in termini di frequenza ed ammontare, dei soggetti effettivamente beneficiari della sospensione in argomento.

Dal punto di vista metodologico, si chiede inoltre di offrire un confronto tra valori tendenziali iscritti nel Bilancio dello Stato per l'anno 2020 per le imposte ed i contributi i cui versamenti sono sospesi e gli importi determinati secondo il "gettito teorico" utilizzato dalla RT. Poiché i dati del "tendenziale" non possono aver tenuto conto degli effetti dovuti alla congiuntura sanitaria, è ragionevole ipotizzare una sottostima dell'onere per l'anno 2020 derivante dalle differenze tra le risultanze del Bilancio 2020 in termini di entrate derivanti dai tributi/contributi sospesi e quanto stimato nella RT all'esame.

⁶⁹ Cioè: $7494,4/20.563*100 = 34,66\%$.

⁷⁰ Cioè 7.494,4 mln di euro.

⁷¹ L'ultima riportata negli articoli 126 e 127 del DL n. 34 del 2020 indicava un ammontare complessivo di 20.563 mln di euro.

Sui punti evidenziati si rendono necessari dei chiarimenti volti a verificare le risultanze finanziarie indicate in RT per gli anni considerati.

Articolo 98 **(Proroga secondo acconto ISA)**

Con il comma 1, si prevede lo slittamento del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)⁷², nonché ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, del DPCM del 27 giugno 2020⁷³ che comprende anche i contribuenti che applicano il regime forfetario⁷⁴.

Il comma 2 specifica che la proroga in argomento è limitata ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità e ai contribuenti che adottano i regimi forfetari che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il comma 3 valuta gli oneri in 2.200 mln di euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

La RT evidenzia che la disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA e forfetari pari a 5,7 miliardi complessivi, dato che tiene conto dei più recenti andamenti macroeconomici.

Sulla base dei dati della fatturazione elettronica nel semestre gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 e dei più recenti andamenti macroeconomici, stima che il gettito atteso dai soggetti ISA e forfetari con una riduzione del fatturato inferiore al 33% che verseranno alla scadenza del 30 novembre 2020 sia pari a 3,5 miliardi di euro e che il gettito oggetto della disposizione di proroga è pari a 2,2 miliardi (5,7-3,5 miliardi).

⁷² Che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁷³ In particolare il comma 2 così recita: "*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.*"

⁷⁴ Di cui ai commi da 54 ad 89 dalla L. n. 190 del 2014.

Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA e i forfetari con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 genera un onere di 2,2 miliardi nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Gli effetti differenziali rispetto alle previsioni di bilancio sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021
IRPEF	-700	700
IRES	-1.000	1.000
IRAP	-500	500
Totale	-2.200	2.200

Conclude sottolineando che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si osserva che la RT non offre valori di dettaglio che consentano di verificare le ipotesi sottostanti alla stima proposta. In particolare non indica il numero di possibili soggetti che presentano una riduzione del fatturato di almeno il 33% per i primi sei mesi del 2020, il valore medio dell'acconto da essi versato in ragione delle risultanze storiche, il peso dei contribuenti forfetari che non hanno optato per la fatturazione elettronica.

Nel presupposto che non tutti i soggetti ammessi al regime forfetario optino per la fatturazione elettronica, la stima potrebbe risultare non esaustiva in quanto si basa sui soli dati della fatturazione elettronica. Tuttavia ad una prima analisi tale aspetto parrebbe ininfluenza purché il valore totale del secondo acconto sia stato correttamente stimato includendo tutti i soggetti forfetari. Sul punto appare necessaria una conferma.

Articolo 99 ***(Proroga riscossione coattiva)***

La norma, intervenendo sull'art. 68, commi 1 e 2-ter, del DL n. 18 del 2020 e sull'art. 152, comma 1 del DL n. 34 del 2020, proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 2 valuta gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 65, 8 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziarie ed in 165, 5 mln di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'art. 114.

1

La RT rappresenta che alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020), avente ad

oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione che tenevano già conto del mutato contesto economico, ma che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal mese di settembre, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

Rispetto a tale scenario, l'estensione del periodo di sospensione fino al 15 ottobre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-151,4
ERARIO	-78,4
ENTI PREVIDENZIALI	-55,1
ALTRI ENTI	-17,9

La disposizione in argomento, inoltre, estende dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro (volume medio mensile).

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-26,4
ERARIO	-14,8
ENTI PREVIDENZIALI	-7,3
ALTRI ENTI	-4,3

Con riferimento all'estensione al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro (volume medio mensile).

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-11,8
ERARIO	-6,6
ENTI PREVIDENZIALI	-3,3
ALTRI ENTI	-1,9

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-189,6
ERARIO	-99,8
ENTI PREVIDENZIALI	-65,7
ALTRI ENTI	-24,1

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si rappresenta che gli importi indicati in termini di volume medio mensile assunti nella stima per quantificare gli oneri associati alla sospensione fino al 15 ottobre 2020, sia delle verifiche ex art. 48--*bis* del DPR n. 602 del 1973 sia del termine di sospensione (previsto dall'art. 152, comma 1 del DL n. 34 del 2020) degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, risultano gli stessi indicati nella RT associata al DL n. 34 del 2020 per cui la RT all'esame appare sul punto coerente con la precedente quantificazione.

Si ricorda in relazione all'art. 154 del DL n. 34 del 2020 che, novellando l'art. 68 del DL n. 18 del 2020, aveva prorogato al 31 agosto il periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione ed introdotto il nuovo comma 2-*ter* volto ad introdurre norme di maggior favore per i contribuenti in relazione alle fattispecie che danno luogo alla decadenza dal beneficio della di rateazione, la RT aveva escluso che dalla disposizione potessero derivare effetti negativi sul gettito in quanto *"dalla stessa non discende un peggioramento rispetto ai valori tendenziali della riscossione, considerato che questi sono stati aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico, ridimensionato alla luce dell'emergenza sanitaria e della conseguente drastica riduzione della solvibilità del contribuenti"*.

In considerazione di quanto precede andrebbero fornite maggiori informazioni per il riscontro degli oneri che sono stati indicati in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Articolo 100 ***(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)***

L'articolo prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 682 e 683, della L. n. 145 del 2018 si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali⁷⁵, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2 sostituendo, a decorrere dal 1 gennaio 2021, l'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del DL n. 400 del 1993, modifica il criterio di calcolo del canone delle concessioni demaniali marittime⁷⁶ per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi; in particolare, si passa dal canone calcolato con riferimento alla superficie complessiva del manufatto moltiplicato per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) per la zona di riferimento, all'applicazione del criterio del valore fisso moltiplicato per i metri quadrati, distinguendo tra beni di categoria A e beni di categoria B⁷⁷. Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni all'esame.

Il comma 3, con effetto a decorre dal 1 gennaio 2007, applica i criteri di determinazione dei canoni individuati dal precedente comma 2, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto; le somme per i citati canoni versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono compensate, a decorrere dal 2021, con quelle da versare allo stesso titolo, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Saranno gli enti gestori ad effettuare il ricalcolo delle somme dovute dai concessionari dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019 e ad effettuare i dovuti conguagli, ai sensi delle disposizioni all'esame.

Il comma 4 precisa che dal 1 gennaio 2021 l'importo del canone dovuto a titolo di corrispettivo nell'uso di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a 2.500 euro.

Con il comma 5 si sospendono⁷⁸ fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso e relativi al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Il comma 6 specifica che le disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti amministrativi e di definizione agevolata di cui ai commi 5 e da 7 a 10 del presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Con lo specifico obiettivo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto⁷⁹, il comma 7 dispone che i procedimenti giudiziari o amministrativi, pendenti alla data di

⁷⁵ Comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al D. Lgs. n. 242 del 1999.

⁷⁶ Con finalità turistico ricreative.

⁷⁷ Come indicati nel comma 1 dell'articolo 03 del DL n. 400 del 1993.

⁷⁸ Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge n. 145 del 2018.

⁷⁹ Derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del DL n. 400 del 1993.

entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio, da parte del concessionario mediante versamento: di un importo pari al 30% delle somme richieste qualora il pagamento avvenga in un'unica soluzione, o di un importo pari al 60% delle somme richieste qualora ci si avvalga della rateizzazione fino ad un massimo di sei annualità.

Il comma 8 specifica che la domanda per accedere alla definizione agevolata è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 per l'intero importo dovuto o per la prima rata, nel caso di opzione per la rateizzazione.

Ai sensi del comma 9 la liquidazione ed il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui al comma 7 costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

Con il comma 10 si dispone che la presentazione della domanda nel termine indicato sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al precedente comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale per mancato pagamento del canone. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

Infine il comma 11 stima gli oneri derivanti dalla disciplina in esame in 144.000 euro per l'anno 2020, a cui provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

La RT specifica in via preliminare che il quadro normativo riferito alle competenze gestorie in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevede che le stesse siano incardinate a livello dei Comuni e delle Regioni e che il SID (Sistema informativo demanio marittimo) sia incardinato presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) e dallo stesso gestito, relazionandosi con gli enti territoriali ai fini dell'implementazione dei relativi dati.

Sulla base dei dati forniti dal MIT, le concessioni sul demanio marittimo con qualunque finalità (turistico-ricreativo, nautica da diporto, cantieristica navale, produttivo e industriali, etc) vigenti al 2019 risultano essere pari a 29.689.

Sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT rappresenta che:

- l'ammontare richiesto complessivo dei canoni risulta pari a più di 115 mln di euro nel 2019;
- l'ammontare riscosso a qualunque titolo per l'utilizzo di beni/aree del demanio marittimo, risulta pari a 83,3 mln di euro;
- il totale ancora da versare dal 2007 al 2020 risulta pari a circa 235 mln;
- il totale dei canoni riferiti alle pertinenze demaniali marittime per il 2020 ammonterebbe a 5,8 mln di euro.

L'articolo in parola al comma 3, abroga – a decorrere dal 2021 – i canoni riferiti ai valori OMI per le pertinenze demaniali marittime, assoggettando le stesse alle misure tabellari previste per le opere di difficile rimozione. Al riguardo ipotizza che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari, si realizzi una diminuzione degli importi da richiedere ai concessionari, con una diminuzione del conseguente gettito.

Sulla base dei dati messi a disposizione dal MIT estratti dal SID, che presuppone il corretto inserimento da parte degli Enti gestori, emerge che i canoni richiesti ai

concessionari “pertinenziali” nel 2020 ammontano a circa 5,8 mln di euro, comprensivi della nautica da diporto. Tale valore, considerata anche la sospensione degli incameramenti *ex art.* 49 del cod. nav. disposta dall’art. 182 del D.L. n. 34 del 2020, viene assunto come valore massimo di riferimento annuo di mancato introito a decorrere dal 2021.

Specifica che il comma 4 dispone che alle concessioni per la nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del DL n. 400 del 1993, come modificato dal comma 3 del presente articolo (ossia senza valori OMI per le pertinenze). Le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione.

Sulla base dei dati estratti dal SID emerge che i canoni riferiti ai valori OMI richiesti ai concessionari per la nautica da diporto nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020 ammontano a complessivi € 1.765.172.

Non essendo possibile determinare la superficie effettiva delle sole pertinenze relative alla nautica da diporto e stimando in 16 euro/mq. il valore OMI medio evidenzia che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari dei canoni, l’applicazione dei valori tabellari relativi alle opere di difficile rimozione pari a 2,65 €/mq. determina una riduzione dell’importo dovuto dai concessionari in relazione alle sole pertinenze di 144 mila euro a partire dall’anno 2020 ed a complessivi 1,3 milioni di euro per il periodo compreso tra l’anno 2007 e l’anno 2019, compensabili dal 2021.

Riepiloga nella tabella sottostante i valori richiamati in precedenza.

Valori Omi locali commerciali		Anno	Mq. Stimati	Canoni calcolati sulla base dei valori OMI	Canoni calcolati sulla base dei valori tabellari punto 1.3 (opere di difficile rimozione €/mq. 2,65)	Perdita stimata
		2007				
Forte dei Marmi	30,00	2008				
Rimini	15,00	2009	8.646	139.415	22.912	116.503
Santa M. Ligure	16,80	2010	9.000	145.131	23.851	121.280
Fregene	10,80	2011	9.642	155.480	25.552	129.928
Amalfi	32,10	2012	4.372	70.504	11.587	58.918
Maratea	5,50	2013	9.263	149.371	24.548	124.823
Diamante	9,30	2014	9.238	148.955	24.479	124.476
Otranto	9,50	2015	9.192	148.219	24.359	123.861
		2016	9.154	147.614	24.259	123.355
Media a mq.	16,13	2017	9.185	148.107	24.340	123.767
		2018	10.431	168.201	27.642	140.559
		2019	10.652	171.759	28.227	143.532
		2020	10.692	172.415	28.335	144.080
				1.765.172	290.090	1.475.082

Per quanto attiene alla previsione di cui al comma 5 - ai sensi della quale dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500 - rappresenta che, sempre secondo i dati forniti dal MIT, nel 2019, le concessioni di importo unitario superiore a 2.500 euro annui sono pari a 8.108 per un gettito richiesto di circa 101 mln di euro, mentre quelle di importo inferiore a 2.500 euro annui sono pari a 21.581, con un canone annuo complessivamente richiesto pari a circa 14 mln di euro.

Pertanto, sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT, l'aumento dell'importo minimo a 2.500 euro annui determinerebbe, se tutti i concessionari effettuassero i relativi pagamenti, un gettito pari a circa 54 mln di euro (con un incremento dell'importo pari a circa 39 mln di euro annui).

Per quanto attiene il comma 6, ai sensi del quale si dispone la sospensione, fino al 15 dicembre 2020, dei procedimenti giudiziari e amministrativi inerenti al pagamento dei canoni, compresi quelli di riscossione coattiva, nonché di decadenza della concessione per mancato versamento del canone delle concessioni marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e per finalità turistico-ricreative, rappresenta che la sospensione non sembra produrre effetti sul bilancio dello Stato in quanto la stessa cessa prima della chiusura contabile dell'anno e, comunque, è breve il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e la predetta data del 15 dicembre 2020.

Al riguardo, sottolinea che il pagamento delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto cd "pertinenziali" è sospeso fino al 30 settembre 2020 per effetto dell'art. 34 del D.L. n. 162 del 2019.

Relativamente alle previsioni dei commi da 8 a 11 che disciplinano la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma, concernenti il pagamento dei canoni per finalità turistico-ricreative derivanti dall'applicazione dei criteri per il calcolo di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del DL n. 400 del 1993 (riguardante tutte le varie tipologie di concessioni demaniali marittime ivi elencate), rappresenta la difficoltà nell'effettuare un calcolo in merito agli effetti economici che potrebbero discendere a carico del bilancio dello Stato e all'ammontare presunto del gettito derivante dall'applicazione della norma in esame, in quanto l'adesione al meccanismo agevolato è difficilmente ipotizzabile.

In relazione alla predetta definizione agevolata evidenzia che, dai dati in possesso del MIT dal 2007 al 2020, l'importo complessivo residuo (differenza tra richiesto e corrisposto) ammonta a circa 235 mln di euro. Pertanto laddove si ipotizzasse un'adesione di circa il 30% degli aventi diritto, sarebbero interessati dalla previsione in questione concessioni per un ammontare dovuto di circa 70,5 mln di euro. Al riguardo, se tutti optassero per il pagamento in un'unica soluzione il gettito previsto ammonterebbe a circa 21 mln, mentre se aderissero al pagamento del 60% del dovuto,

in sei rate annuali, gli introiti previsti sarebbero pari a circa 7 mln annui per un totale di 42 mln.

Evidenzia che i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti, oggetto di definizione in base alle disposizioni di cui ai cennati commi da 8 a 11, attengono a somme, spesso riferite ad annualità pregresse, per le quali la realizzazione a favore dell'Erario presenta notevoli difficoltà e un ampio margine di alea circa la possibilità di pervenire alla riscossione. Il gettito derivante dai versamenti effettuati per la definizione dei predetti procedimenti, oltre ad esser acquisito con estrema rapidità, assicura la realizzazione di somme che potrebbero anche risultare non inferiori a quanto si potrebbe recuperare nel tempo, con la prosecuzione dei procedimenti in parola.

Valutando, sotto il profilo finanziario, l'articolo in esame nel suo complesso considera quanto segue:

- a decorrere dal 2021 gli effetti negativi sul gettito recati dal comma 3 e dal comma 4 (valutati in circa 6,1 milioni annui) trovano ampiamente compensazione nell'effetto positivo derivante dalla disposizione contenuta nel comma 5 (39 milioni annui);
- dal 2021 in poi il margine di maggior gettito recato dal comma 5, che residua a seguito della compensazione del minor gettito di cui ai commi 3 e 4, valutato in 32,9 milioni annui, viene prudenzialmente ridotto al 50% (16,5 milioni) al fine di costituire, con il restante 50%, una adeguata salvaguardia per possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 8 a 11;
- conclusivamente, afferma che l'articolo in esame, a decorrere dal 2021, determina un maggior gettito prudenzialmente stimato, come sopra esposto, in 16,5 milioni annui.;
- si determina invece un onere di euro 144.000 nell'anno 2020, recato dalla disposizione di cui al comma 4, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, in virtù della legge n. 296 del 2006⁸⁰ (articolo 1, comma 251), i criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime in argomento sono stati rideterminati in aumento secondo i nuovi valori tabellari indicati nel citato articolo 03, comma 1, lettera b), del DL n. 400 del 1993. Con la citata legge n. 296 del 2006 si sono quindi introdotti valori e criteri che hanno determinato un aumento complessivo dei canoni. Anche per le concessioni turistico-ricreative si è verificato un aumento dei canoni limitatamente alle componenti "pertinenziali" in quanto sono stati parametrati ai valori dell'OMI. Ne è derivato, per tali tipologie di concessioni, l'instaurarsi di numerosi contenziosi contro i provvedimenti di pagamento degli enti gestori. Nel merito si rammenta che la Corte

⁸⁰ Articolo 1, comma 251.

costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto⁸¹ ha limitato l'applicabilità dei nuovi canoni a valori di mercato (pertanto maggiori) facendo una distinzione tra concessioni già scadute e quelle non ancora scadute⁸². Si ricorda infine che alle precedenti revisioni dei canoni recate dal DL n. 269 del 2003 e dalla legge finanziaria per il 2007, erano stati ascritti effetti di maggior gettito e che, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2020, per i proventi del demanio marittimo sono previste entrate per circa 105 mln di euro annui⁸³.

Si sottolinea inoltre che i commi da 7 a 10 del presente articolo disciplinano un procedimento di "*definizione agevolata*" che, diversamente da altre fattispecie di "*definizione agevolata*" si caratterizza per un significativo abbattimento del dovuto (fino al 70% in caso di pagamento in unica soluzione).

Nel merito della stima si evidenzia:

- andrebbe chiarito come la RT è giunta ad indicare in 6,1 mln di euro annui gli effetti negativi di gettito recati dai commi 3 e 4 (*rectius* commi 2 e 3 nell'articolato). Sul punto sarebbe opportuna una verifica, in quanto, ripercorrendo i calcoli sulla base dei valori esposti in RT, la perdita a decorre dall'anno 2021 sembrerebbe esser pari a 7,1 mln di euro, essendo generata dal mancato introito dei canoni richiesti ai concessionari "pertinenziali", ammontante in 5,8 mln di euro (che la RT assume come valore massimo di riferimento annuo di mancato introito a decorrere dall'anno 2021), per effetto del comma 3 (*rectius* comma 2), ai quali si aggiunge la perdita stimata dal 2007 al 2019 pari a 1,3 mln di euro, per effetto del comma 4 (*rectius* comma 3). Se ciò fosse confermato andrebbe rivista anche la quantificazione associata al comma 5 (*rectius* 4) per cui il valore non abbattuto (50%) non sarebbe più pari a 32,9 mln di euro, bensì a 31,9 mln di euro.
- La RT stima per l'anno 2020 oneri pari a 144.000 euro derivanti dalla disposizione di al comma 3 ma non considera le eventuali ricadute finanziarie per l'anno 2020 derivanti dagli effetti applicativi del comma 2 (che la RT indica per l'anno 2020 in 5,8 mln di euro). Sul punto la RT associata all'art. 182 del DL 34 del 2020 - norma richiamata nella RT in commento - nell'affermare la natura ordinamentale delle disposizioni di cui al comma 2, precisava che le stesse non incidono sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali.

⁸¹ Sentenza n. 29 del 2017.

⁸² In particolare, infatti, secondo la sentenza, "*risulta possibile e doverosa un'interpretazione della disposizione del comma 252 che porta ad escludere l'applicabilità, generale ed indifferenziata, dei canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima della entrata in vigore della disposizione in esame*" e poiché "*il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento [...] ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che, pertanto, già appartengono allo Stato [...] è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale.*" Conseguentemente, la "*interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione [...quindi] va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007.*"

⁸³ Capitolo 2612 p. 4 dello stato di previsione dell'entrata.

Considerato il diverso ambito applicativo delle disposizioni in commento appare opportuna una conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione predetta.

- Sempre con riferimento agli effetti derivanti dal comma 3, la RT sembra stimare le variazioni finanziarie presupponendo che tutti i concessionari effettuino il pagamento dei nuovi canoni così come rideterminati dalle norme in argomento. Considerando che il contenzioso in materia perdura da diversi anni, senza che sia stata possibile una sua definizione (contenziosi che la RT stima in circa 235 mln di euro), si domanda se non sarebbe stato più prudente ipotizzare nelle stime una percentuale di concessionari inadempienti; tale considerazione avrebbe inevitabilmente incrementato la perdita di gettito.
- In merito al comma 5 che disciplina la sospensione fino al 15 dicembre 2020 dei procedimenti giudiziari ed amministrativi inerenti al pagamento dei canoni in argomento, la RT afferma⁸⁴ che tale *"sospensione non sembra produrre effetti sul bilancio dello Stato in quanto la stessa cessa prima della chiusura contabile dell'anno e comunque è breve il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente DL e la predetta data del 15 dicembre 2020"*. Sul punto occorre rammentare che per la vigente legge di contabilità occorre stimare tutti gli effetti derivanti dalle disposizioni anche qualora questi fossero di importo ridotto; pertanto la valutazione dubitativa sopra riportata renderebbe necessario un approfondimento al fine di escludere oneri non indicati in RT.
- Con riferimento agli effetti netti prodotti dal comma 5, indicati in 32,9 mln di euro annui a decorrere dal 2021, la RT li riduce al 50%, valutandoli in 16,5 mln di euro; la riduzione è ricondotta ad una non ben definita *"salvaguardia per possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 8 a 11"*. Sul punto si chiede di chiarire se gli "effetti negativi" possano ricondursi ad eventuali casi di non adesione alla definizione agevolata o a mancato pagamento delle somme da versare al fine di definire le pendenze esistenti tra concessionari ed Erario. Nel silenzio della norma sul punto, al fine di evitare incertezze applicative con conseguenti ricadute in termini di incassi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire le conseguenze associate al mancato rispetto del piano di rateazione previsto.
- Si chiede, infine, di verificare se l'applicazione dell'art. 1, comma 682 e 683 della legge n. 145 del 2018 (che si ricorda estende di 15 anni la durata delle concessioni demaniali marittime) anche alle concessioni lacuali e fluviali possa ritenersi compatibile con il diritto europeo⁸⁵.

⁸⁴ Tali considerazioni sono peraltro riferite dalla RT al comma 6.

⁸⁵ Sul punto si rammenta che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di una procedura di selezione dei potenziali candidati. La Corte ha dichiarato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga

Articolo 101

(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

Con il comma 1, in ragione della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone la proroga dei termini tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale⁸⁶. Si fissa inoltre al 1 dicembre 2021 la data per la stipula e la decorrenza della convenzione⁸⁷.

Con il comma 2 si fa rinvio ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per definire le modalità di corresponsione della seconda rata *una tantum* dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

La RT rappresenta che l'articolo in commento, garantendo l'acquisizione degli importi dovuti entro l'anno 2020, risulta ad invarianza finanziaria.

Al riguardo, Si ricorda che con determinazione direttoriale del 20 maggio 2020 n. 155265 era stata fissata al 24 agosto 2020 la data di stipula con l'aggiudicatario e quella di decorrenza degli effetti della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale. Si ricorda che ai sensi del capitolato d'onere il pagamento della seconda rata dell'*una tantum* è previsto all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco. Si richiama l'attenzione sul fatto che la norma in commento fissa la decorrenza della convenzione al 1 dicembre 2021 e tuttavia prevede il pagamento della seconda rata *una tantum* entro il corrente esercizio finanziario. In relazione a quanto disposto, andrebbero acquisite informazioni volte ad escludere eventuali contenziosi o contestazioni che potrebbero di fatto non garantire il pagamento entro il 15 dicembre 2020.

Articolo 102

(Siti oscuramento)

Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

Il comma 2 dispone che i destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

⁸⁶ La gara è stata indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge n. 232 del 2016.

⁸⁷ Si suggerisce di valutare se indicare la data del 1 dicembre 2021 come il termine entro cui provvedere alla stipula.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. È stabilito che l'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorso quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

Il comma 3 abroga i commi da 50 a 50-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, nel rispetto degli obblighi comunitari, uno o più provvedimenti recanti le regole sulla possibilità di rimozione dei casi di offerta, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

La RT certifica che una norma della specie, che migliora l'ambito dei poteri dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare i fenomeni illegali e consente un maggior presidio sul controllo dell'offerta tramite siti *web*, permetta di canalizzare i prodotti verso l'offerta autorizzata e le modalità consentite, con indubbio beneficio anche per l'erario laddove i prodotti del circuito legale consentano il recupero dell'imposizione tributaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldo di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che le norme in esame sono al più suscettibili di determinare effetti positivi sul gettito erariale, non ci sono osservazioni.

Articolo 103

(Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il comma 1 stabilisce che al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 2 dispone che ove la società del comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il comma 3 prevede la possibilità di costituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze una apposita società *in house* avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento dei servizi di:

- a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico-scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
- b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento ad ADM di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.

Il comma 4 stabilisce che ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.

La RT evidenzia che la disposizione di tipo ordinamentale intende adeguare la legge istitutiva dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, vecchia di oltre 20 anni, alla nuova e attuale fisionomia dell'Agenzia. Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, dal momento che ivi previsto sia pure in termini di mera facoltà, che al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3 che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stesso possa costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendosi che ai fini dello svolgimento dell'attività della società, è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse di cui la nuova società potrà disporre e, soprattutto, la invarianza d'onere che ad esso è associata. Infatti, per il funzionamento della nuova società sarà necessario fornire personale, dotazioni, immobili, tutti a carico delle risorse ora disponibili nell'Agenzia. Sarebbe quindi opportuna una quantificazione di tali risorse e una dimostrazione della rimodulabilità delle stesse senza pregiudizio per le attività svolte dall'Agenzia.

In proposito, si rammenta infatti che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole, le stesse debbano accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione degli elementi e

dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendo in mere affermazioni di principio prive di dimostrata fondatezza.

Articolo 104

(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

Le disposizioni in commento recano alcune novelle all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773⁸⁸. Nello specifico:

- con l'obiettivo di ampliare e rendere più rigidi i divieti vigenti, si precisa che gli apparecchi di cui al comma 7 oltre a non poter riprodurre il gioco del poker e le sue regole fondamentali non possono presentare tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita;
- nel riscrivere il comma 7-ter conferma il rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972, ed innova affidando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁸⁹, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo, la definizione delle regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente;
- con la modifica al comma 7-quater, precisa che i premi rilasciati da tali apparecchi siano di modico valore;
- abroga quindi il comma 7-quinquies in quanto non più attuabile.

La RT rappresenta che la disposizione mira a rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.

Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari sulle entrate erariali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 105

(Lotteria degli scontrini cashless)

L'articolo, in conseguenza della proroga della decorrenza dell'avvio della Lotteria dei corrispettivi prevista dal decreto-legge "rilancio", integra il comma 1 dell'articolo 141 del decreto legge n. 34/2020, ivi inserendovi il comma 1-bis, attraverso cui si prevede che le risorse disponibili sullo stato di previsione del ministero dell'economia sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini e il comma 1-ter, in cui si stabilisce che dette spese sono gestite d'intesa con il Dipartimento delle Finanze, dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi, a partire dal 1° ottobre 2020, il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di

⁸⁸ Le disposizioni in commento - si legge nella relazione illustrativa - hanno l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall'articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione.

⁸⁹ Da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

240.000 euro, può avvalersi di sei unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La RT ribadisce sul comma 1-*bis* che la disposizione prevede che tutte le somme presenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.

Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione indicata al comma 1-*ter* prevede che per le attività connesse alla lotteria degli scontrini, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare fino a sei contratti di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 15 mesi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020 e per un importo individuale non superiore a 40.000 euro complessivi. L'importo massimo di 240.000 euro, riferito ai sei contratti, trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1-*bis*, posto che la disposizione si limita a prevedere che, per l'anno 2020, le somme presenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232⁹⁰, siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 1-*ter*, in relazione all'onere massimo previsto per il reclutamento di n. 6 unità lavorative a t.d. ex articolo 6, comma 7, del T.U.P.I., posto che la copertura si avvale a tal fine delle risorse di cui al comma 242 della legge di bilancio 2017, andrebbero evidenziati gli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica relativamente ai contratti previsti e richiesti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 106

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

L'articolo in esame sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del DL n. 34 del 2020, che, nella versione originaria, subordinava l'efficacia delle misure in materia di rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione Europea. Al fine di anticipare l'operatività delle disposizioni in parola il nuovo comma 3, introdotto dall'articolo all'esame, dispone che esse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" della Commissione europea.

⁹⁰ Il Capitolo interessato è il 3919 che reca una previsione di 53 milioni nel 2020 e di 56 milioni nelle annualità del biennio 2021-2022.

La RT specifica che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari in quanto essa introduce solo una precisazione.

Al riguardo, si rammenta, in via sintetica, che le disposizioni in esame consentono alle cooperative agricole e loro consorzi di rivalutare alcuni determinati beni⁹¹, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza assolvere alle imposte sostitutive⁹². Si ricorda che la RT associata all'art. 136-*bis* del DL n. 34 del 2020, considerando la rateizzazione in tre anni dell'imposta sostitutiva e gli effetti sulle imposte dirette della rivalutazione dei beni di impresa secondo la metodologia della legge di bilancio 2020, rappresentava il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
IRES/IRPEF	0,0	0,0	-0,27	-0,82
IRPEF	0,0	0,0	-0,01	-0,13
IRAP	0,0	0,0	-0,07	-0,24
Totale	-2,3	-2,3	-2,7	-1,2

Milioni di euro

Si ricorda che il citato *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, al paragrafo 3.1 in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, fissa alcune condizioni nel rispetto delle quali la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Tra le condizioni si segnalano limiti di beneficio individuali (cfr par. 23) e la necessità che l'aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (per le agevolazioni fiscali, tale termine non si applica e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale 2020). Poiché la misura in commento coinvolge anche gli esercizi finanziari successivi al 2021, andrebbe chiarito in base a quale paragrafo del citato Quadro temporaneo, la misura in commento - così come disciplinata dal citato art. 136-*bis* - sia da ritenersi compatibile e entro quali limiti, con il mercato interno. La precisazione appare necessaria anche al fine di escludere conseguenze per l'eventualità in cui tale compatibilità non venga poi riconosciuta dalla Commissione.

Articolo 107

(Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

Le disposizioni in commento, intervenendo sui commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020⁹³

⁹¹ Indicati ed alle condizioni poste dall'articolo 1, comma 696 e 697 della L. n. 160 del 2019.

⁹² Di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della citata L. n. 160 del 2019.

⁹³ La norma previgente faceva riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020.

prorogano dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e rinvia al 30 settembre 2020 il termine entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale che specifica le modalità di trasmissione dei dati necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.

La RT rappresenta che la disposizione in esame proroga dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto di cui all'art. 51, comma 2-bis, del D.L. n. 124 del 2019.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tenuto conto della circostanza che il differimento dei versamenti previsto assicura in ogni caso la riscossione del gettito entro il corrente anno.

Al riguardo, si ricorda che i commi interessati dalle novelle sono stati introdotti con l'art. 1, comma 8-bis, lett. b), del DL n.162 del 2019 e che la RT associata alla predetta disposizione rappresentava che *"la trasmissione dei soli dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, da acquisire a titolo non oneroso al sistema informativo del PRA, rientra tra le ordinarie procedure di scambio delle informazioni tra i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del PRA-ACI e che il pagamento della tassa automobilistica, cui viene previsto il differimento del termine, avviene nel medesimo esercizio di scadenza. Il differimento del termine di pagamento, peraltro consente di superare criticità connesse all'attuazione della procedura di cui all'art. 7, comma 2-bis della legge n. 99 del 2009"*. Evidenziava quindi che dalla citata disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né effetti di gettito.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, considerato che gli incassi avranno luogo entro il corrente esercizio finanziario, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 108 **(Maggiorazione ex-Tasi)**

La disposizione in commento, intervenendo sull'articolo 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille^{94 95}.

La RT rappresenta che la norma in commento precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille. Alla

⁹⁴ Si legge nella relazione illustrativa che la modifica ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione della TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi.

⁹⁵ Sono quindi espunte le parole " dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento" nonché le parole "da adottare ai sensi del comma 779,".

disposizione non si ascrivono oneri e si confermano gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica della legge n. 160 del 2019.

Al riguardo, si ricorda che la RT associata alla legge n. 160 del 2019, in relazione alla previsione per cui i Comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%, rappresentava che tale possibilità è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge n. 228 del 2015. Tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, la RT predetta stimava che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro. Alla disposizione non ascriveva quindi effetti finanziari considerati che qualora i comuni interessati avessero continuato ad esercitare la predetta facoltà, il gettito sarebbe risultato comunque in linea con quello attuale.

In considerazione di quanto precede, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 109 **(Proroga esonero TOSAP e COSAP)**

Il comma 1, intervenendo sull'art. 181, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34 del 2020 proroga fino al 31 dicembre 2020:

- l'esenzione TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio⁹⁶, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico⁹⁷;
- l'obbligo di presentazione in via telematica delle domande di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- la possibilità di posa in opera temporanea di strutture amovibili in strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione.

Il comma 2, per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, incrementa di 42,5 mln di euro il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del DL n. 34 del 2020. Demanda quindi la ripartizione dell'incremento predetto ad un decreto del Ministro dell'interno⁹⁸. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La RT rappresenta che la disposizione in esame proroga per i mesi di novembre e dicembre l'esenzione ai fini TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 a favore delle aziende di pubblico esercizio.

Adottando la stessa metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'articolo 181 in esame, si stimano ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni per l'anno 2020 pari a 42,5 milioni di euro.

⁹⁶ Di cui all'articolo 5 della legge n.287 del 1991.

⁹⁷ Per la disciplina previgente al varo del decreto in commento, l'esenzione opera fino al 31 ottobre 2020.

⁹⁸ Da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si riscontra positivamente la stima degli oneri, pari a 42,5 mln di euro, che sono stati determinati partendo dal valore del gettito annuo TOSAP/COSAP di 255 mln di euro⁹⁹ che è stato assunto a base della quantificazione degli oneri associati all'art. 181 del DL n. 34 del 2020 (che prevedeva una esenzione per sei mesi dal 1° maggio al 31 ottobre 2020). Quanto alla proroga riferita all'obbligo di presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, si ricorda che la stessa comporta anche la proroga del regime di esenzione dall'imposta di bollo. In relazione alla predetta esenzione, la RT associata all'art. 181, comma 2, non vi ascriveva effetti finanziari *"alla luce della circostanza che le domande di nuove occupazioni saranno verosimilmente correlate alla necessità di assicurare il distanziamento sociale, per cui la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito"*. Anche se la RT all'esame tace sul punto, può riproporsi la medesima valutazione anche per la proroga in commento in relazione agli effetti che la stessa determina sul regime di esenzione dall'imposta di bollo.

Con riferimento alla proroga riferita alla possibilità di posa in opera temporanea di strutture amovibili senza autorizzazione, si ricorda che la RT originaria non ascriveva effetti finanziari alla norma in ragione del suo carattere ordinamentale.

In considerazione di quanto precede, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 110

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 73, lettere a) e b) del DPR n. 917 del 1986 (TUIR)¹⁰⁰, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni¹⁰¹, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 2 la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (pertanto l'esercizio 2020), e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il comma 3 prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed eventuali addizionali nella misura del 10%.

⁹⁹ $255/12*2=42,5$.

¹⁰⁰ Cioè: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società ed i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

¹⁰¹ Così come indicate alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000.

Il comma 4 dispone che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto a fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva¹⁰² nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non.

Ai sensi del comma 5 in caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, si utilizza il valore del bene prima della rivalutazione al fine della determinazione delle plus/minusvalenze.

Per il versamento delle imposte sostitutive il comma 6 prevede un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuata la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi successivi.

Il comma 7 specifica che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 8 dispone che le previsioni contenute nell'articolo 14, comma 1 della citata L. n. 342 del 2000 si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali¹⁰³.

Il comma 9 valuta gli oneri in 74,8 mln di euro per l'anno 2022, in 254,3 mln di euro per l'anno 2023, in 172 mln di euro per l'anno 2024, e in 176,9 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

La RT evidenzia che la misura prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili e il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. L'imposta relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%.

Dall'analisi dei versamenti F24 relativi alla riproposizione della norma (L.145/2018) risulta che l'importo a debito di competenza 2019 è pari a circa 390 milioni di euro (codici tributo 1811 e 1813).

In considerazione del notevole interesse manifestato dagli operatori in occasione di ogni riproposizione di tale rivalutazione assume un esborso finanziario da parte dei contribuenti, anche se con una aliquota ridotta, in linea con quanto rilevato dai dati

¹⁰² Delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

¹⁰³ Anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

F24 e valutato in circa 390 milioni di euro. Sottolineato peraltro che, con un'aliquota inferiore, fissata in misura sensibilmente più bassa rispetto alle aliquote adottate nelle misure che hanno agevolato negli anni scorsi le rivalutazioni dei beni di impresa prevedendo aliquote più elevate (12% e 10%), la stima dell'imposta sostitutiva produce la rivalutazione di maggiori valori rispetto a scenari che assumono aliquote più alte, in considerazione della maggiore convenienza ad aderire alla misura.

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%, il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata e il riconoscimento dei maggiori valori a partire dal 2021, espone gli effetti finanziari nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	130	130	130	0	0	0
IRES/IRPEF	0	-57,3	-174,5	-119,7	-124,6	-124,6
IRPEF	0	-2,5	-27,4	-19,9	-19,9	-19,9
IRAP	0	-15	-52,4	-32,4	-32,4	-32,4
Totale	130	55,2	-124,3	-172	-176,9	-176,9

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al riguardo, si osserva che il comma 9 dell'articolato indica oneri che non sono in linea con i valori rappresentati nella RT. Nello specifico dai dati risultanti dalla tabella degli effetti finanziari esposta in RT si rileva un maggior gettito per l'anno 2021 pari a 130 mln di euro e per l'anno 2022 pari a 55,2 mln di euro; mentre per l'anno 2023 si rileva un minor gettito di 124,3 mln di euro. A decorrere dall'anno 2024 gli oneri indicati nell'articolato concordano con i valori di cui alla tabella esposta in RT.

Con riferimento alla quantificazione si osserva:

- la RT non tiene conto della più recente riproposizione della rivalutazione disciplinata dall'articolo 1, commi da 696 a 704 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). Il limitato arco temporale intercorso tra la due normative, rende verosimile ipotizzare una minore efficacia della disposizione in commento che potrà riguardare i beni iscritti nel bilancio 2019 per i quali, a rigore, potrebbe non rendersi conveniente una rivalutazione qualora i beni siano stati iscritti ai recenti valori di mercato, anche per effetto dell'adesione a precedenti rivalutazioni¹⁰⁴;

¹⁰⁴ Oscillazioni di valore potrebbero essere più probabili nell'ambito della valutazione delle partecipazioni.

- la mancanza di informazioni in merito al valore dei beni rivalutati; si rammenta che le precedenti RT annesse alle disposizioni richiamate¹⁰⁵ avevano provveduto a riportare una suddivisione dei potenziali beni rivalutabili per categorie riportando dati in termini di frequenza e di ammontare;
- l'omessa presentazione in RT delle variazioni finanziarie espresse in termini di competenza finanziaria;
- la stima è costruita utilizzando i soli dati tratti dai versamenti F24¹⁰⁶ relativi agli incassi della norma di rivalutazione di cui all'articolo 1, commi da 940 a 950 della L. n. 145 del 2018. Si rammenta, di contro, che le RT associate alle precedenti rivalutazioni richiamate, avevano stimato gli effetti di gettito sulla base di dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi, Unico società di capitali e Unico società di persone e in ragione di esse avevano anche formulato ipotesi in ordine alla durata degli ammortamenti ed al mancato introito delle plusvalenze future;
- la RT non sembra considerare il breve lasso di tempo intercorrente tra la rivalutazione disciplinata dalla legge di bilancio per l'anno 2020 e la disposizione in esame; si rammenta al riguardo che la RT annessa alla rivalutazione regolata dalla citata legge n. 208 del 2015 aveva, prudenzialmente, considerato un effetto riduttivo dell'imposta sostitutiva del 75%, proprio in considerazione dei tempi ravvicinati nella riproposizione della misura (all'epoca, l'abbattimento era stato effettuato in relazione alla rivalutazione del 2013, rispetto a quella del 2015);
- la RT non sembra tener conto dell'andamento delle variabili economico-finanziarie che, diversamente da altre quantificazioni in materia, risentono della congiuntura economica dovuta all'emergenza sanitaria in atto: svalutazione dei beni immobili, difficili condizioni di liquidità;
- la rivalutazione proposta potrebbe di fatto produrre effetti finanziari più contenuti, rispetto alle precedenti rivalutazioni, per effetto della possibilità, prevista nel comma 2 del presente articolo, di poter rivalutare distintamente anche solo ogni singolo bene e non già tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Per tali problematiche, che si ritiene possano direttamente influire sulla quantificazione presentata, si chiedono chiarimenti.

Articolo 111 ***(Riscossione diretta società in house)***

La disposizione in commento, intervenendo sui commi 786 e 788 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), fa venir meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli enti locali anche alle società a capitale misto pubblico-privato (di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997). La norma, pertanto, restituisce tale facoltà alle società *in house* interamente costituite con capitale pubblico.

¹⁰⁵ Articolo 1, commi da 889 a 897, della Legge n. 208 del 2015 e articolo 1, commi da 94 a 950, della L. n. 145 del 2018.

¹⁰⁶ Codici tributo 1811 e 1813.

La RT rappresenta che la modifica è diretta a correggere un errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e a consentire alle società *in house*, interamente costituite con capitale pubblico, l'incasso diretto delle entrate degli enti locali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 112 ***(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)***

L'articolo in argomento, per il solo periodo d'imposta 2020, eleva ad euro 516,46 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito¹⁰⁷. Agli oneri derivanti dalla disposizione all'esame, valutati in 12,2 mln di euro per l'anno 2020 e in 1,1 mln di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

La RT evidenzia che la proposta in esame dispone, per il solo 2020, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR è incrementato fino a un importo complessivo non superiore a euro 516,46 annuali.

Rappresenta che la legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro è di circa 30,4 milioni di euro. Per tener conto delle aziende che nel periodo di crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 intendono procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, incrementa detto ammontare di un terzo, per un totale di 40,6 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, stima una perdita di gettito di competenza annua a titolo di IRPEF di circa 12,2 milioni di euro, e di 0,7 e 0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considera la decorrenza per il solo anno 2020 e assume che le erogazioni avvengano prima del mese di dicembre; l'andamento finanziario è esposto nella tabella seguente:

¹⁰⁷ Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0,0

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto all'esame.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce indicazioni circa le variabili poste alla base della stima: numero di soggetti beneficiari, valore medio dei beni ceduti e dei servizi prestati che, a norma del richiamato articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorre a formare il reddito dal lavoro dipendente (c.d. compensi in natura), elementi che supportino l'ipotesi che le erogazioni in argomento avvengano prima del mese di dicembre.

Nel merito della stima si evidenzia che la RT considera l'importo dei compensi in natura, per i valori compresi tra il previgente limite (258,23 euro) ed il nuovo valore (516,46), risultante dai modelli di Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2018, assumendone l'ammontare a base del calcolo; ad esso applica un incremento di un terzo per tener conto dell'emergenza epidemiologica che indurrà i datori di lavoro a procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti. Si osserva che la RT, pur tenendo conto dell'incremento dovuto all'effetto COVID, non sembra invece aver considerato l'effetto incentivo, puro e semplice, derivante dalla disposizione e dovuto all'incremento del limite di esenzione dal reddito dei compensi in natura. Sul punto si sottolinea anche un possibile effetto sostituzione tra compensi attualmente pagati (ad esempio premi o straordinari) che potrebbero di fatto essere liquidati sotto forma di compensi in natura che risulterebbero esenti da imposte e contributi e permetterebbero di conservare liquidità all'interno dell'azienda, nonché consentirebbero ai dipendenti di non superare limiti di reddito oltre i quali non sarebbero garantiti *benefit* quali, ad esempio il bonus 100 euro o l'ulteriore detrazione fiscale, ambedue disciplinate dal recente D.L. n. 3 del 2020, oppure sostegni socio-economici legati al livello di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)¹⁰⁸.

Inoltre la RT ipotizzando, senza fornire alcun elemento di supporto, che le erogazioni avvengano prima del mese di dicembre, esclude che possano aversi dei possibili effetti onerosi a titolo di IRPEF anche per l'anno 2021¹⁰⁹; infatti, in mancanza di vincoli nell'articolato in tal senso, i datori di lavoro potranno decidere di erogare tali

¹⁰⁸ Agevolazioni prestazioni socio-sanitarie, scolastiche, universitarie, ecc.

¹⁰⁹ Si ricorda infatti che per tali compensi il pagamento delle ritenute d'acconto avviene entro il giorno 16 del mese successivo, cioè entro il 16 gennaio 2021.

compensi in natura anche nel mese di dicembre, periodo che anzi per le sue caratteristiche, più di altri si presta per l'erogazione di tali tipologie di beni/servizi.

Con riferimento alle questioni sollevate si chiedono chiarimenti.

Articolo 113

(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020)

La disposizione in commento, intervenendo sull'art. 3, comma 3 del DL n. 49 del 2020 (che reca attuazione della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea), chiarisce che l'istanza di procedura amichevole non possa essere presentata qualora sulla questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Nel testo previgente al decreto in commento, si faceva invece riferimento ad una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la disposizione rettifica un mero errore materiale contenuto al citato comma 3 dell'articolo 3¹¹⁰.

La RT evidenzia che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 114

(Norma di copertura)

Il comma 1 afferma che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Il presente decreto utilizza altresì una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 243.

L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) è sostituito dal seguente Allegato 1 annesso al presente decreto:

¹¹⁰ Si legge nella relazione illustrativa che con la norma in commento si elimina un errore materiale relativo alla mancata modifica della formulazione di detto comma 3 in corrispondenza alle modifiche sulla stessa questione apportate agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 9, comma 6, 16, comma 9 e 18, comma 5 del medesimo decreto legislativo in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Tali modifiche, che hanno recepito una osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari, in coerenza con il dettato della direttiva, hanno chiarito che l'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Allegato 1
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-336.000	-89.950	-74.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	594.840	344.816	338.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-384.000	-142.950	-124.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	642.840	397.816	388.750

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

A titolo informativo si riproduce l'omologo allegato del decreto-legge n. 34 del 2020:

Allegato 1
(Articolo 265, comma 1)

« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-259.830	-82.950	-72.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	494.670	337.816	336.250
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. »			

Il comma 2 eleva per il 2020 da 148.330 milioni di euro (livello così fissato dall'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 dal precedente valore di 83.000 milioni) a 215.000 milioni di euro, nello stato di previsione del MEF, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 3 determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per

il 2020, 360 milioni di euro per il 2021, 470 milioni di euro per il 2022, 505 milioni di euro per il 2023, 559 milioni di euro per il 2024, 611 milioni di euro per il 2025, 646 milioni di euro per il 2026, 702 milioni di euro per il 2027, 782 milioni di euro per il 2028, 821 milioni di euro per il 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro per il 2020, 445 milioni di euro per il 2021, 518 milioni di euro per il 2022, 569 milioni di euro per il 2023, 629 milioni di euro per il 2024, 678 milioni di euro per il 2025, 733 milioni di euro per il 2026, 790 milioni di euro per il 2027, 860 milioni di euro per il 2028, 890 milioni di euro per il 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Il comma 4 incrementa di 250 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura:

a) mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112 in relazione agli importi riportati, per comodità di lettura, nella seguente tabella:

valori in milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	Ogni anno 2024-2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ogni anno 2035-2040	2041	A decorrere dal 2042
SNF		4.500,3	2.491,8	196,5	66,5	291,5	1.041,50	1.291,5	1.291,5	791,5	66,5	17,251	16,5
Indebitamento e fabbisogno	402,65	4.826,528	2.494,183	198,109	68,109	293,109	1.043,109	1.293,109	1.293,109	793,109	68,109	18,86	18,109

b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il comma 6 dispone l'applicazione alle misure previste dal presente decreto delle disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020¹¹¹.

¹¹¹ Il comma 8 assoggetta le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 (e adesso quindi anche il presente decreto-legge n. 104) del 2020 a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'[articolo 17 della legge n. 196 del 2009](#), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (definiti dalla lettera a) del [comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009](#)), utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 7 giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione

Il comma 7 dispone il tempestivo trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato delle risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS stesso delle misure di cui al presente decreto.

Il comma 8, sostituendo il comma 11 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» quanto alle risorse versate a titolo di contributo.

Il comma 9, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

La RT afferma che la modifica all'articolo 3, comma 2, della legge n. 160 del 2019, tiene conto del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, come illustrato nel DEF 2020, dei relativi effetti sul bilancio dello Stato, attestati nel Disegno di legge recante “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020” (presentato alle Camere l’8 luglio 2020), nonché degli effetti delle precedenti autorizzazioni al ricorso all’indebitamento adottate nel corso del 2020.

In relazione al comma 8 la RT precisa che l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale dello Stato nel quale far affluire le risorse erogate dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni in favore dell'Italia, per affrontare la crisi determinata dall'emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, nel caso in cui si tratti di risorse che hanno la natura di prestito, mira a identificare immediatamente le risorse che, a differenza di quelle incassate come contributo a fondo perduto, verranno destinate a copertura del fabbisogno del Settore statale. Le risorse che hanno, invece, natura di contributo a fondo perduto sono accreditate sul conto di Tesoreria n. 23211 già aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma infatti si limita a prevedere una diversa allocazione delle risorse a seconda della loro natura, separando quelle che hanno natura di prestiti da quelle che hanno natura di contributi a fondo perduto.

La RT nulla aggiunge alle restanti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti valori:

che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

Il comma 9 stabilisce che, nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Descrizione	S/E	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Onere per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c	3,00	360,00	470,00	3,00	360,00	470,00	84,00	445,00	518,00
Incremento Fondo esigenze indifferibili	s	c	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c	-41,00			-41,00			-41,00		
Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k									

Al riguardo, si osserva che gli effetti netti sui tre saldi, riportati dall'allegato 3 correttamente rispetto agli importi indicati nei singoli articoli (con il *caveat* di cui si dirà a breve), sono tutti ricompresi nei valori degli scostamenti autorizzati con le risoluzioni parlamentari approvate il 29 luglio 2020.

Va tuttavia evidenziato che l'allegato 3 riporta ancora i valori degli effetti sui saldi dell'articolo 27 sulla base della prima versione della relativa RT, che includeva nel computo anche la regione Umbria. L'aggiornamento secondo i nuovi, corretti importi, comunque, non comporterebbe problemi sostanziali, giacché, nel complesso, l'eliminazione della possibilità di fruire degli sgravi contributivi di cui all'articolo 27 per un'intera regione determina effetti virtuosi sulla finanza pubblica: in pratica, quindi, l'impatto negativo sui saldi risulta leggermente più contenuto di quello riportato dalla RT.

In relazione alla spesa per interessi di cui al comma 3, si osserva che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non sembra conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito, soprattutto in considerazione dell'ampio arco temporale interessato e della previsione, dal 2030, di un onere a regime, a meno di condizionare di conseguenza l'ammontare dei titoli da emettere, il che tuttavia si ripercuoterebbe sulla copertura delle misure finanziate.

Sarebbe inoltre auspicabile un chiarimento circa il tasso medio di emissione scontato nella predisposizione dei limiti massimi di spesa per gli interessi.

In merito ai differenti importi contabilizzati in termini di SNF e fabbisogno, rispetto a quelli in termini di indebitamento, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come nel SNF e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. Secondo le regole contabili europee, "Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno", per cui, ad esempio, titoli in cui gli interessi non garantiscono cedole ma sono incorporati nel prezzo di rimborso producono effetti diversi sui saldi considerati.

Tuttavia, il livello sistematicamente più elevato degli importi in termini di indebitamento meriterebbe una spiegazione dettagliata.

In relazione al comma 5 (che ricalca in tal senso l'impostazione adottata dal comma 7 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020), si osserva preliminarmente che non vengono quantificati espressamente nel testo gli oneri relativi alle disposizioni oggetto di copertura, elencate dall'alinea. Fra l'altro, considerando che anche la copertura mediante il ricorso all'indebitamento non viene puntualizzata nel testo normativo in termini quantitativi, si compone un meccanismo che non prevede l'esatta determinazione in norma dell'onere e della copertura e quindi non pienamente rispondente a quanto previsto dalla legge di contabilità che all'articolo 17 prescrive che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri". Infatti, sebbene le singole disposizioni indichino l'ammontare degli oneri che da esse derivano, il comma 5 elenca quasi 70 articoli del provvedimento, rendendo quindi non agevole ricostruirne l'ammontare e non trasparente la rappresentazione degli effetti, demandata al prospetto riepilogativo che però non è parte del testo di legge.

Per quanto riguarda la copertura mediante quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese indicate al comma 5 (lettera a) si segnala l'opportunità, da un punto di vista formale, di indicare espressamente quali siano le singole disposizioni che all'interno di ciascun articolo determinano maggiori entrate e/o minori spese. Infatti, considerato che numerosi articoli indicati come fonte di copertura sono i medesimi che determinano anche gli oneri oggetto di copertura, soltanto differenziando opportunamente le due tipologie di disposizioni si riesce a far emergere dal testo quali siano le norme onerose e quali invece quelle che forniscono le risorse da utilizzare a copertura.

Si evidenzia, comunque, che da un riscontro effettuato gli importi utilizzati a copertura risultano inferiori alle somme in termini di risorse (maggiori entrate e minori spese) riferibili agli articoli considerati anche per l'anno 2022, nel quale il margine disponibile si riduce quasi a zero ma resta comunque positivo, a causa della riduzione del maggiore gettito fiscale determinata dall'esclusione della regione Umbria dai calcoli relativi allo sgravio contributivo di cui all'articolo 27.

Per quanto riguarda infine la copertura mediante il ricorso all'indebitamento (lettera d), l'onere a suo carico, non espressamente indicato, può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri espressamente indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la copertura all'articolo 114, da un lato, e la somma degli oneri imputati alle prime tre modalità di copertura, dall'altro.

Riguardo all'utilizzo del margine disponibile, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020 - come già evidenziato in occasione

dell'esame dei decreti-legge n. 23 e 34 -, da un punto di vista formale, anche ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata opportuna l'istituzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne disporre l'utilizzo in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti da cui sarebbero potuti derivare, come nel caso in esame, nuovi o maggiori oneri da coprire.

In relazione al comma 6, si rinvia alle osservazioni formulate nell'apposita Nota di Lettura ai commi 8 e 9 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34, atteso che la disposizione si limita a disporre l'applicazione di tali commi anche al decreto in esame¹¹². Si ricorda soltanto che le disposizioni configurano una deroga alle vigenti disposizioni contabili in tema di flessibilità di bilancio. Ciò in quanto, nell'autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti di variazione di bilancio, a rimodulare le risorse tra le misure introdotte dai decreti-legge n.18, n. 23 e n. 34 del 2020, la disposizione consente anche rimodulazioni che incidono su stanziamenti di bilancio riconducibili a "fattori legislativi" (disposti cioè da autorizzazioni legislative di spesa), rimodulazioni quest'ultime che la legge di contabilità e finanza pubblica riserva alla legge di bilancio e alla legge di assestamento, prevedendone peraltro esplicita evidenza contabile in appositi allegati conoscitivi. Risultano infatti esplicitamente esclusi solo gli oneri inderogabili contemplati dalla lettera a) del comma 5 della legge di contabilità mentre non si fa menzione dei fattori legislativi che sono invece individuati dalla lettera b) del medesimo articolo. La possibilità di rimodulare risorse fra programmi diversi, fra l'altro, rappresenta un rilevante vulnus alle prerogative parlamentari in materia di allocazione delle risorse, atteso che il programma rappresenta l'unità di voto parlamentare nella sessione di bilancio.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

¹¹² Senato della Repubblica, Servizio Bilancio, [Nota di lettura n. 161, vol. II.](#)

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2020 [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 1763: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"
- " [Elementi di documentazione n. 7](#)
Il bilancio dello Stato 2020-2022. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (**Atto del Governo n. 180**)
- Lug 2020 [Nota breve n. 17](#)
Le previsioni economiche estive 2020 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 161- Volume I](#)
A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria - Volume I (articoli da 1 a 118-*quinquies*)
- " [Nota di lettura n. 161- Volume II](#)
A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria - Volume II (articoli da 119 a 265-*bis*)
- " [Nota di lettura n. 160](#)
Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**Atto del Governo n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 8](#)
Rendiconto 2019 (**A.C. 2572**) e Assestamento 2020 (**A.C. 2573**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 13/1](#)
Programma nazionale di riforma 2020 (Sezione III del DEF 2020) **Doc. LVII, n. 3, Sezione III e Allegati**
- " [Nota di lettura n. 162](#)
A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)
I primi due "scostamenti di bilancio" autorizzati nel 2020 in relazione all'emergenza Covid-2019: risorse e impieghi
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT). (**Doc. LVII-bis n. 2**)
- Ago 2020 [Nota di lettura n. 163](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (**Atto del Governo n. 187**)